Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2201

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

19/05/2021 - 13:52

Indice

1. DDL S. 2201 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2201 5
1.2.2. Testo approvato 2201 (Bozza provvisoria) 10
1.2.3. Testo 1 12
1.3. Trattazione in Commissione 15
1.3.1. Sedute 16
1.3.2. Resoconti sommari 17
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 18
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021 19
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021 30
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234 (pom.) del 18/05/2021 33
1.4. Trattazione in consultiva 40
1.4.1. Sedute 41
1.4.2. Resoconti sommari 43
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 44
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/05/2021 45
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 47
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021 48
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 402 (pom.) del 12/05/2021 60
1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 65
1.4.2.3.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) dell'11/05/2021 66
1.4.2.3.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 176 (ant.) del 13/05/2021 72
1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 75
1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 224 (ant.) del 12/05/2021 76
1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 225 (pom.) del 12/05/2021 79
1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 81
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021 82
1.4.2.5.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021 89

1.5. Trattazione in Assemblea 100
1.5.1. Sedute 101
1.5.2. Resoconti stenografici 102
1.5.2.1. Seduta n. 327 del 18/05/2021 103

1. DDL S. 2201 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2201
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Titolo breve: *d-l 42/2021 - sicurezza alimentare*

Iter
18 maggio 2021: concluso l'esame da parte della commissione
Successione delle letture parlamentari

C.2972	approvato
S.2201	**concluso l'esame da parte della commissione**

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro della giustizia **Marta Cartabia** (Governo Draghi-I)
Di concerto con
Ministro della salute **Roberto Speranza** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Stefano Patuanelli**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **42** del **22 marzo 2021**, G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 , scadenza il 23 maggio 2021.
Presentazione
Trasmesso in data **5 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 323 del 5 maggio 2021.
Classificazione TESEO
PRODOTTI ALIMENTARI , TUTELA DELLA SALUTE
Articoli
DEPENALIZZAZIONE DI REATI (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), CONDANNE PENALI (Art.1), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.1), CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (Art.1), ADDITIVI CHIMICI (Art.1), PARASSITI (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Franco Dal Mas** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina l'11 maggio 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Franco Dal Mas** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 234 del 18 maggio 2021 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 5 maggio 2021.
Annuncio nella seduta n. 324 del 6 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2201

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2201

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
di concerto con il **Ministro della salute** (SPERANZA)
e con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (PATUANELLI)

(V. *Stampato Camera n.* **2972**)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - *(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)* - 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

Art. 1-*ter*. - *(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)* - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3*. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero

violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione" ».

All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Clausola di invarianza finanziaria *».*

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 72 del 24 marzo 2021.*	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Testo del decreto-legge	
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;	
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;	
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;	
Vista la deliberazione	

del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1. *(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)*	Articolo 1. *(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)*
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) alla lettera *b)*, le parole « di cui agli articoli 7, 10 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 »;	
b) alla lettera *c)*, le parole « fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 »;	
c) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge	

30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ».	
	Articolo 1-*bis*. ***(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)*** **1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;** ***b)* la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.** **Articolo 1-*ter*.** ***(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)*** **1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:** **« *3*. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte »;** ***b)* al comma 4, primo periodo, le parole: « della sola sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « della sanzione ».**
Articolo 2. *(Disposizioni finanziarie)*	Articolo 2. ***(Clausola di invarianza finanziaria)***
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane,	*Identico*

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Cartabia, *Ministro della giustizia*

Speranza, *Ministro della salute*

Patuanelli, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:*

Cartabia

1.2.2. Testo approvato 2201 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2201

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 maggio 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - *(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)* - 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

Art. 1-*ter*. - *(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)* - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3*. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della

violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione" ».

All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Clausola di invarianza finanziaria *».*

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
13 maggio 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (2201)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.1
NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (A.S. 2201);

premesso che:

il menzionato decreto-legge ha la finalità di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, escludendo dall'effetto abrogativo fattispecie sanzionate penalmente e illeciti amministrativi in campo alimentare;

considerato che:

tra le numerose contraffazioni, si inserisce a pieno titolo anche quella del miele, indispensabile è porvi attenzione al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare;

a livello mondiale la domanda di miele cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di ventimila tonnellate all'anno;

in Europa si registrano cali di produzione imputabili ad una serie di concause quali: la crescita delle monocolture e, di conseguenza, la perdita di aree impollinabili dalle api, l'interferenza dei pesticidi, le nuove parassitosi e i fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico;

dinanzi ad una riduzione della produzione di miele da parte dei Paesi europei si registra, di converso, una costante crescita della produzione in Cina ed altri Stati extra UE, nonostante non si abbia notizia di un corrispondente incremento di alveari;

l'Europa riceve dalla Cina circa il 50% del proprio fabbisogno di miele, con un aumento delle importazioni di ottantamila tonnellate all'anno a partire dal 2013. Il prezzo medio di tale prodotto, che si aggira intorno a 1,24 euro al chilo, pone dei dubbi sotto il profilo qualitativo. Il detto costo, infatti, risulta essere nettamente più basso rispetto a quello relativo a produzioni controllate, prive di adulterazioni e contraffazioni;

tenuto conto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, prevede l'indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, non vi sono previsioni circa la indicazione di percentuali in presenza di una miscela di mieli, né ulteriori specifiche;

impegna il Governo a:

porre in essere, nelle opportune sedi, strategie di tutela della sicurezza alimentare delle produzioni di miele, mediante l'indicazione sulle confezioni di miscela di miele delle percentuali di mieli ivi presenti, oltre che del Paese di origine di ognuno dei mieli;

garantire, anche attraverso appositi sistemi, il controllo e la tracciabilità delle produzioni, sia per il miele confezionato, sia per il miele sfuso, nonché metodi di analisi in grado di riconoscere adulterazioni sempre più sofisticate e di scongiurare illeciti in campo alimentare;

sostenere, in ambito europeo, politiche di vigilanza sul mercato del miele e sulla formazione dei relativi prezzi, al fine di tutelare le produzioni di qualità.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2201
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Titolo breve: *d-l 42/2021 - sicurezza alimentare*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 232 (pom.)
11 maggio 2021

N. 233 (pom.)
12 maggio 2021

N. 234 (pom.)
18 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,

prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla

Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c*) interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera *d*) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera *e*) incide sull'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera *f*), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera *g*), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere *h*), *i*) e *l*) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-*quater* - attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti *virus* informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-*bis* del codice penale che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera *a*), interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico - una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera *b*) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera c-*bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera *c*) interviene sull'articolo 609 *ter* del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera *b*), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-*septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera *d*) incide sull'articolo 609-*quater*, che disciplina il delitto di atti

sessuali con minorenne, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera *d*) incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater,* che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera *e*) incide sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera *f)* incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minori. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra*-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei

principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera *a)*); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera *b)*); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera *c)*); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera *g)*). Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera *d)*) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera *h)*), l'articolo 6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura

definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.
L'articolo 1-*bis*interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-*ter*interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il PRESIDENTE chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è *in itinere*, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'*iter* fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell'indicazione della Commissione, il PRESIDENTE richiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'*an*, sul *quomodo* ed eventualmente sul *quis* del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice D'ANGELO (*M5S*), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente *iter*, già svolto in sede redigente.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un *vulnus* tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.

Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il PRESIDENTE ricorda che la fase di presentazione deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE riferisce al senatore Cucca relatore del disegno di legge sull'omicidio nautico le proposte emerse nel corso del dibattito della seduta di ieri pomeriggio, tra cui quella di costituire un Comitato ristretto: esso potrebbe intervenire, nel consenso di tutti i Gruppi, predisponendo un testo base che modifichi non solo la norma sull'omicidio nautico, ma anche le criticità della norma incriminatrice in tema di omicidio stradale.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), vista la notevole complessità del lavoro, concorda con la proposta di creare un apposito comitato ristretto di cui facciano parte i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, al fine di risolvere le criticità relative alla norma sull'omicidio stradale in occasione dell'introduzione della fattispecie dell'omicidio nautico.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide le proposte affacciate da Presidente e Relatore, anche se ritiene che - per ragioni di tempo - si debba intervenire solo su alcuni profili relativi all'omicidio stradale, in particolare sulle criticità di particolare urgenza segnalate recentemente dalla Corte Costituzionale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene all'unanimità di costituire il Comitato ristretto, che sarà presieduto dal Relatore.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi di indicare un rappresentante in seno al Comitato ristretto: risultano designati i senatori Pillon, Balboni, Unterberger, Cirinnà, Cucca, Caliendo, Grasso e Piarulli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che l'unico emendamento pervenuto (il cui testo è in allegato al resoconto) è stato successivamente ritirato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1 (il cui testo è allegato al resoconto), sul quale il sottosegretario SISTO fa presente che la posizione del Governo sarà espressa direttamente in Assemblea, laddove ivi ripresentato.

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti i pareri di tutte le competenti Commissioni parlamentari, per cui occorrerà votare per il conferimento del mandato al relatore in una seduta che si terrà, presumibilmente, martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE chiede se si sia raggiunto in seno alla Commissione un accordo unanime in merito alla possibilità di aggiungere, al calendario già deliberato, il disegno di legge relativo ai trasferimenti immobiliari posti in essere in occasione delle separazioni tra coniugi (Atto Senato n. 2028).

Dopo interventi contrapposti della senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), il Presidente invita i Gruppi a fargli pervenire determinazioni univoche in proposito; a seguito di ciò, si riserva di sottoporre tale proposta aggiuntiva in una prossima seduta ovvero alla predisposizione del calendario del mese prossimo.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2201

G/2201/1/2

Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (A.S. 2201);

premesso che:

il menzionato decreto-legge ha la finalità di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, escludendo dall'effetto abrogativo fattispecie sanzionate penalmente e illeciti amministrativi in campo alimentare;

considerato che:

tra le numerose contraffazioni, si inserisce a pieno titolo anche quella del miele, indispensabile è porvi attenzione al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare;

a livello mondiale la domanda di miele cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di ventimila tonnellate all'anno;

in Europa si registrano cali di produzione imputabili ad una serie di concause quali: la crescita delle monocolture e, di conseguenza, la perdita di aree impollinabili dalle api, l'interferenza dei pesticidi, le nuove parassitosi e i fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico;

dinanzi ad una riduzione della produzione di miele da parte dei Paesi europei si registra, di converso, una costante crescita della produzione in Cina ed altri Stati extra UE, nonostante non si abbia notizia di un corrispondente incremento di alveari;

l'Europa riceve dalla Cina circa il 50% del proprio fabbisogno di miele, con un aumento delle importazioni di ottantamila tonnellate all'anno a partire dal 2013. Il prezzo medio di tale prodotto, che si aggira intorno a 1,24 euro al chilo, pone dei dubbi sotto il profilo qualitativo. Il detto costo, infatti, risulta essere nettamente più basso rispetto a quello relativo a produzioni controllate, prive di adulterazioni e contraffazioni;

tenuto conto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, prevede l'indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, non vi sono previsioni circa la indicazione di percentuali in presenza di una miscela di mieli, né ulteriori specifiche;

impegna il Governo a:

porre in essere, nelle opportune sedi, strategie di tutela della sicurezza alimentare delle produzioni di miele, mediante l'indicazione sulle confezioni di miscela di miele delle percentuali di mieli ivi presenti, oltre che del Paese di origine di ognuno dei mieli;

garantire, anche attraverso appositi sistemi, il controllo e la tracciabilità delle produzioni, sia per il miele confezionato, sia per il miele sfuso, nonché metodi di analisi in grado di riconoscere adulterazioni sempre più sofisticate e di scongiurare illeciti in campo alimentare;

sostenere, in ambito europeo, politiche di vigilanza sul mercato del miele e sulla formazione dei relativi prezzi, al fine di tutelare le produzioni di qualità.

Art. 1

1.1

Durnwalder, Steger, Laniece

«Art. 1-*bis*.1

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.32)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, alla lettera d), è aggiunto, infine, il seguente periodo: *«*È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera *a)* del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, terzo comma.».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234 (pom.) del 18/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE pone ai voti il mandato al relatore.

Il senatore BALBONI (*FdI*) in dichiarazione di voto dichiara la propria astensione motivandola con il fatto che il presente disegno di legge è finalizzato a porre un rimedio ad un clamoroso errore tecnico in cui è incorso il precedente Governo; motiva quindi la propria astensione facendo riferimento al fatto che il Governo non abbia fatto ammenda dell'errore.

Il sottosegretario SISTO interviene facendo presente che, pur trattandosi di un provvedimento resosi necessario a seguito di scelte del precedente Governo, prende atto di quanto dichiarato il senatore Balboni.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Dal Mas a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera, autorizzandolo a richiedere di svolgere relazione orale.

(2005) ***Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi

(2205) ***Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa***
- e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2005, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2205 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2005, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 2205, posto all'ordine del giorno, per stretta connessione di oggetto, con il disegno di legge n. 2205: compito del diritto penale è quello di attenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturali, pena un'inammissibile ricaduta nell'indeterminatezza della fattispecie che, secondo l'articolo 25 della Costituzione, deve rispettare precisi requisiti di tipicità. Facendo buon governo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, nel testo si ritiene necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema sanzionatorio.
All'articolo 1 si interviene sulla parte generale del codice penale, mediante un'aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell'articolo 61 attualmente vigente. Gli articoli 2 e 3 assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di «blindatura» della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti. Così com'è concepito, l'intervento legislativo offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima.
Il Presidente conclude dichiarando che la congiunzione di tale disegno di legge col disegno di legge n. 2005 è operata ai sensi dell'articolo 51, comma primo del Regolamento del Senato.

Interviene la senatrice CIRINNA' (*PD*), opponendosi alla congiunzione dei disegni di legge che dal punto di vista applicativo risultano incompatibili per via della sussistenza del concorso fra circostanze speciali e circostanze a carattere generale.

Il PRESIDENTE replica che ogni decisione relativa all'eventuale disgiunzione dei provvedimenti appena congiunti deve passare attraverso il parere del primo firmatario del disegno di legge, vale a dire la senatrice Ronzulli.

La senatrice RONZULLI (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno procedere con una discussione congiunta dei disegni di legge e con l'occasione annuncia il proprio assenso alla richiesta del senatore BALBONI (*FdI*) di aggiungere la firma al disegno di legge di cui è prima firmataria.

Interviene la senatrice MAIORINO (*M5S*), secondo cui la decisione di procedere alla congiunzione è errata: ella argomenta sostenendo che i disegni di legge in questione siano differenti perché il primo riguarda i crimini d'odio mentre l'altro avrebbe oggetto una diversa materia.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione sarà comunque chiamata a votare il testo base alla fine della discussione generale; alla luce dell'articolo 51 del Regolamento, il Presidente ha senz'altro agito correttamente disponendo la congiunzione. Ricorda inoltre che nella precedente seduta si era deciso di mettere ai voti la decisione di disgiungere alcuni disegni di legge proprio perché il primo firmatario aveva dato il proprio assenso, mentre oggi la prima firmataria, la senatrice Ronzulli, ha espresso l'opinione opposta.
Contesta inoltre l'intervento della senatrice Cirinnà che, a suo dire, sarebbe intervenuta nel merito; ritiene inoltre che la Commissione non possa sindacare il giudizio espresso dal Presidente. Pur non

avendo oggetto identico, i disegni di legge risultano oggettivamente connessi dal momento che tutelano il medesimo bene della vita; ritiene che ormai l'eventuale disgiunzione possa operarsi solo all'esito dell'esame e cita, a conforto della decisione presidenziale, il precedente della seduta della scorsa settimana e le motivazioni che lo sostennero.

Il senatore BALBONI (*FdI*) critica l'animosità dell'odierna discussione, che ritiene non confacente con il tema del dibattito; prende atto del fatto che l'abbinamento è già avvenuto con la lettura della relazione da parte del Presidente. Del resto, è identico il bene della vita tutelato dalle due norme penali; ritiene che non sia opportuno in questa fase entrare nel merito dei disegni di legge.
Non condivide la richiesta di votare l'eventuale disgiunzione perché si tratterebbe di una forzatura procedurale; ritiene infatti che la congiunzione non incida sui tempi, che sarebbero comunque identici: la richiesta di disgiunzione ha connotazioni politiche, non meramente procedurali, essendo figlia dell'intenzione di dare puntuale attuazione alle indicazioni date del segretario del Partito democratico secondo cui il disegno di legge n. 2005 dovrebbe essere approvato così com'è. Critica questo tentativo di estremizzare una discussione che dovrebbe essere soltanto procedurale e non politica; denuncia il tentativo di imporsi soltanto sulla base della logica dei numeri e ritiene non debba mettersi in discussione la proposta di disgiunzione, rimettendosi poi comunque alla valutazione sovrana del Presidente della Commissione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) evidenzia come il disegno di legge n. 2005 sia in antitesi rispetto quello approvato dalla Camera; pertanto, deve a suo parere essere disabbinato e chiede che alla Commissione sia consentito di votare la disgiunzione dei disegni di legge in titolo.
Fa notare come la relazione letta dal Presidente riprenda interamente la relazione della presentatrice del disegno di legge e chiede, quindi, al Presidente se intenda ancora fare da relatore, dal momento che la sua completa adesione alle opinioni della presentatrice del disegno di legge lo pone, a suo avviso, in una situazione di incompatibilità non più difendibile; propone, poi, di organizzare una discussione dei lavori e un'istruttoria il più possibile con tempi serrati.

Il PRESIDENTE, raccogliendo gli spunti pervenuti dall'odierna discussione, replica anzitutto alle osservazioni della senatrice Rossomando, facendo notare come per prassi le relazioni vengono riprese dai *dossier* del Servizio studi o comunque dalle relazioni dei proponenti: proprio al fine di non aggiungere nulla, a titolo di opinione personale, si è attenuto in maniera rigorosa a quanto proposto dalla prima firmataria del disegno di legge; per quanto riguarda poi il passaggio della relazione in cui si pone in discussione il rischio della violazione del principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, ritiene si tratti di un aspetto meramente tecnico e non politico, espresso tra l'altro da un eminente professore di diritto penale quale il professor Giovanni Fiandaca.
Dichiara poi che è oggettivamente incontestabile la medesimezza tra le materie trattate nei due disegni di legge e che pertanto la congiunzione non può essere oggetto di discussione. Ritiene inoltre che la richiesta di mettere ai voti l'eventuale richiesta di disgiunzione sia in netto contrasto con la volontà del proponente; riguardo poi alla scelta del testo base, fa presente che sarà effettuata dalla Commissione al termine della discussione generale. Infine, dichiara che la decisione di nominare sé medesimo come relatore fu dettata dalla preminente necessità di garantire una corretta applicazione del Regolamento nello svolgimento dei lavori; se la situazione migliorerà, si riserva comunque la possibilità di nominare un altro relatore.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) interviene in dissenso dal Gruppo invocando le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE replica dichiarando che i principi di cui all'articolo 8 del Regolamento del Senato risultano, nella sua scelta, pienamente rispettati.

Interviene il senatore MIRABELLI (*PD*) denunciando una grave violazione della prassi, secondo cui la maggioranza può chiedere la disgiunzione di eventuali disegni di legge già congiunti in qualsiasi momento, e denuncia, a suo dire, la palese violazione di quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento.

Il PRESIDENTE difende ancora una volta la decisione di procedere alla congiunzione, assunta in base a quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento del Senato.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), ricordando che il Regolamento è posto a garanzia di tutti e che, pertanto, non può essere frutto di forzature prodotte a colpi di maggioranza: il rischio sarebbe quello di creare una dittatura della maggioranza senza alcuna garanzia per le minoranze.

Il PRESIDENTE passa ad affrontare la questione delle audizioni, facendo presente come ad oggi siano pervenute 225 richieste: in proposito, con l'obiettivo di facilitare lo svolgimento delle medesime, invita i Capigruppo al limitare il numero dei soggetti da audire, comprimendo le richieste nell'ordine di qualche decina per Gruppo. Nella scelta, i criteri che suggerisce sono: limitarsi al massimo a due rappresentanti per ogni associazione indicata; nel caso di coincidenza con i soggetti presenti nelle audizioni svoltesi presso la Camera dei deputati, invita ad utilizzare un metodo di semplificazione nell'istruttoria che preveda l'acquisizione dei risultati istruttori già svolti presso la Camera dei deputati. Ciò potrebbe avvenire con l'acquisizione dei contributi scritti già presentati all'altro ramo del Parlamento e richiedendo ai soggetti se vi siano, nel testo poi approvato, modifiche - rispetto al testo su cui si pronunciarono - meritevoli di ulteriori valutazioni, da rendere oralmente o per iscritto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene a nome del Gruppo Lega, manifestando, in spirito di collaborazione, la sua disponibilità a ridurre il numero dei soggetti indicati nell'elenco delle audizioni. Fa notare tuttavia come l'elenco dei soggetti auditi alla Camera fosse stato ridotto in maniera molto sensibile, dal momento che alla fine furono auditi soltanto 24 soggetti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara che, avendo indicato solo un soggetto da audire, l'invito del Presidente non può certo applicarsi al proprio Gruppo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) non ha obiezioni a defalcare talune proposte di audizione avanzate dal proprio Gruppo, entro i limiti enunciati dal Presidente.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede alla Presidenza se, per ristabilire un clima di collaborazione proficua in Commissione, possa immaginarsi un percorso condiviso che, entro la fine di giugno, contempli una tempistica idonea a concludere le audizioni e la discussione generale, tenuto conto dell'esigenza di licenziare il disegno di legge governativa sul processo civile.

Il PRESIDENTE replica impegnandosi ad offrire una tempistica a valle delle nuove indicazioni che ha sollecitato dai Gruppi: se entro domani sera perverranno le decurtazioni richieste, all'interno dell'ipertrofico elenco sin qui acquisito, si potrà prefigurare un calendario quanto meno per le audizioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(922) *PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*

(Discussione e rinvio)

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche. Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio maggiorenne non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ovvero un loro diretto discendente, possano chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che: l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria; in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso: nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio; nei confronti della madre deceduta o che risulti incapace di esprimere la propria volontà o che sia irreperibile. La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare, con le medesime volontà l'esercizio del diritto all'anonimato. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.
La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-*bis* dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato, in mancanza di revoca dell'anonimato, da parte della madre, su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni ovvero del figlio non riconosciuto alla nascita o dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità. L'istanza di interpello nei confronti della madre è presentata al tribunale per i minorenni il quale con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve ricercare e contattare la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio. In proposito si rileva come la disposizione non indichi criteri per l'individuazione del tribunale dei minorenni competente.
Il nuovo comma 7-*ter* inserito nell'articolo 28 delinea poi il procedimento innanzi al tribunale per i minorenni. Quest'ultimo, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Per la ricerca della madre, il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza.
Rintracciata la madre, ancora in vita, il tribunale incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata, senza però fornire alcuna informazione circa il motivo della

convocazione. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psicofisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Nel caso in cui invece la donna preferisca mantenere l'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. La disposizione fa salva comunque la facoltà per la donna di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Questo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui l'interessato chieda l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

L'articolo 2 modifica il Codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata ovvero di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata; delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato. Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La definizione delle modalità di tale comunicazione - al fine di garantirne la massima riservatezza - è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2). Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni

sanitarie e consente altre-sì la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei (comma 3). Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentito il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna informativa finalizzata a dare piena conoscibilità alla nuova disciplina in materia di accesso alle origini biologiche (comma 4).
L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) evidenzia la medesimezza di materia del disegno di legge n. 1979, richiedendone la messa all'ordine del giorno a fini di congiunzione con il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta ed incarica il senatore Urraro della relazione anche sul tale disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Non facendosi osservazioni, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1979, nonché con la petizione n. 837 attinente al disegno di legge n. 922.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, stante il concomitante svolgimento dell'Assemblea, è posticipata alle ore 16 e comunque alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2201
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Titolo breve: *d-l 42/2021 - sicurezza alimentare*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 119 (pom.)
18 maggio 2021
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 400 (pom.)
11 maggio 2021

N. 402 (pom.)
12 maggio 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 175 (pom.)
11 maggio 2021

N. 176 (ant.)
13 maggio 2021

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 224 (ant.)
12 maggio 2021

N. 225 (pom.)
12 maggio 2021

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 232 (pom.)
11 maggio 2021

N. 233 (pom.)

12 maggio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

11 maggio 2021
(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
119ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore MISIANI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA.
Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+. Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e 10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15 sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analoga al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analoga al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).
Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica.
Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica connessa alla gestione del personale.
Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il PRESIDENTE prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.

Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente

quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2 segnalati dal relatore.
Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.
Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.
Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.
Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).
Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente PESCO dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.
Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare l'obbligo di vaccinazione.

Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il PRESIDENTE e il senatore DELL'OLIO (*M5S*).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati.
Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi.
Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura organizzativa e tariffaria.
Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.
Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio.
Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di relazione tecnica positivamente verificata.
Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.
Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MISIANI (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.
Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.
L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi.".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore MISIANI (*PD*) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del

relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.
Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera *a)* del comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato.
La lettera *b)* del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione comminata.
Le citate lettere *a)* e *b)*, sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di

entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1º giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli

ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.
Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.
Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.
I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.
Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non vi sono osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (n. 253)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3 milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.
Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.
Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente PESCO chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 402 (pom.) del 12/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
402ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MISIANI (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta antimeridiana, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per la proposta 3.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.8 (testo 3) di tematica analoga all'emendamento 3.0.2, segnalato dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.1, segnalata dal Governo. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.6 (testo 3) identico al 4.0.7.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.10 (testo 2), che modifica la disciplina sui ruoli dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Occorre valutare l'emendamento 10.0.18, segnalato dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, rappresenta che la proposta emendativa del Governo 11.0.1000, recante misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina, risulta provvista di relazione tecnica positivamente verificata.

Il rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalati dal relatore, esprime una valutazione contraria sulla proposta 3.8 (testo 2), evidenziando la necessità di predisporre apposita relazione tecnica.
In merito all'emendamento 3.8 (testo 3), esprime una valutazione non ostativa. Altresì formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.0.2, anche alla luce della relazione tecnica fornita dal Ministero della giustizia.

Il presidente PESCO, nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, fa presente che sarebbe comunque opportuno acquisire anche la valutazione del Ministero della salute.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) paventa come dagli emendamenti 3.8 (testo 3) e 3.0.2 possa derivare un incremento dei costi assicurativi gravanti sugli ospedali e in generale sulle strutture sanitarie pubbliche.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce il punto di vista del Ministero dell'economia e delle finanze, restando ovviamente impregiudicate le valutazioni della Commissione.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si sofferma sull'emendamento 3.8 (testo 3), rilevando come la proposta in esame sia stata predisposta alla luce della situazione emergenziale in corso.
Sulla base di una valutazione sommaria dell'emendamento, esso non sembra recare rilevanti modifiche alla normativa vigente, dal momento che resta impregiudicata la possibilità per la parte lesa di esperire l'azione di responsabilità civile.
Altresì, già in base alla normativa in essere, non risulta perseguibile il medico che si è attenuto ai protocolli predisposti dall'autorità sanitaria.

Il PRESIDENTE osserva che, anche in base a propri approfondimenti, resta impregiudicata l'attivazione della responsabilità civile.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva come l'emendamento 3.8 (testo 3) presenti una sostenibilità finanziaria più convincente rispetto al testo 2.
Altresì, esprime apprezzamento per la specificazione del concetto di colpa grave nel periodo di emergenza epidemiologica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ribadisce le proprie personali perplessità sui possibili profili di onerosità della proposta in esame.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) forniscono rassicurazioni volte a fugare le preoccupazioni manifestate dal senatore Dell'Olio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime, in merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 4, un avviso contrario sulla proposta 4.0.1, mentre subordina la valutazione non ostativa sulle identiche proposte 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede un chiarimento sui motivi di contrarietà espressi sull'emendamento 4.0.1 in materia di modifiche alla legge n. 210 del 1992, sugli indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta emendativa in esame comporti oneri a carico della finanza pubblica non correttamente quantificati né coperti.
Alla luce di un ulteriore approfondimento, fa poi presente come il Ministero della salute sia nel merito favorevole all'emendamento 4.0.1, evidenziando tuttavia la mancanza delle necessarie risorse

finanziarie.

I senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e DELL'OLIO (*M5S*) formulano poi alcuni rilievi sulla proposta di riformulazione avanzata dal Governo in merito agli identici emendamenti 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 10, il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.57, alla luce della relazione tecnica pervenuta dal Ministero dell'interno.
Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 10.64 per assenza di relazione tecnica e un avviso contrario sull'emendamento 10.0.10 (testo 2) per maggiori oneri.
In merito invece all'emendamento 10.0.18, nel rinviare al Ministero dell'istruzione, segnala che non si comprende la finalità della proposta che potrebbe determinare disfunzioni organizzative e vacanze sui posti in organico.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 10.0.10 (testo 2).

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che l'emendamento in esame, peraltro privo di relazione tecnica, comporta maggiori oneri non quantificati e non coperti connessi al maggiore trattamento economico da riconoscere al personale interessato.
Sull'emendamento 11.0.1000 esprime un avviso non ostativo alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), ferma restando la sostenibilità finanziaria della proposta 11.0.1000, osserva come essa sembri esulare dai requisiti di straordinaria necessità e urgenza che ne giustificherebbero l'inserimento in un decreto-legge.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva delle criticità applicative connesse all' individuazione del commissario straordinario e alla durata del relativo mandato.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che sono pervenuti dalla Commissione di merito gli emendamenti del relatore 3.0.100 e 11.0.100, oltre all'emendamento 3.8 (testo 4), identico all'emendamento 3.0.100. Al riguardo, prospetta una valutazione non ostativa sulle identiche proposte 3.8 (testo 4) e 3.0.100, mentre reputa necessario un approfondimento sui profili finanziari dell'emendamento 11.0.100 in materia di istituti tecnici superiori.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MISIANI (*PD*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8 (testo 2), 4.0.1, 10.64, 10.0.10 (testo 2) e 10.0.18.
Sugli identici emendamenti 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-*bis*:

«Art. 4-*bis*
(*Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza*)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";

b) la parola "retribuiti" è soppressa;
c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire".».
Il parere è non ostativo sulle proposte 3.8 (testo 3), 3.8 (testo 4), 3.0.2, 3.0.100, 10.57 e 11.0.1000.
Il parere resta sospeso sull'emendamento 11.0.100, nonché sulle proposte emendative trasmesse dopo le ore 15,30.".

Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MISIANI (*PD*), alla luce dell'esame precedentemente svolto, propone di esprimere sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e precedentemente accantonati il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1, 10.64 e 10.0.18.
Sull'emendamento 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-*bis*:
«Art. 4-*bis*
(*Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza*)
1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";
b) la parola "retribuiti" è soppressa;
c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire".».
Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.2 e 10.57.".

Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari dello stesso, che estende alla trasformazione dei prodotti agricoli l'ambito di applicazione del decreto legislativo n.

32 del 2021, in materia di determinazione delle tariffe destinate al finanziamento dei controlli delle autorità sanitarie sull'igiene dei prodotti alimentari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.1 per mancanza di relazione tecnica.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. ".

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 16.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02409 presentata dal senatore De Bonis.

Riguardo ai quesiti posti dal senatore interrogante rileva anzitutto che, come già indicato nel corso dell'incontro del 3 febbraio con le organizzazioni professionali rappresentative, le riunioni della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza per garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Occorre poi tener presente che la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto anche tutte le altre Commissioni Uniche Nazionali attive si svolgono in videoconferenza, causa chiusura delle Borse Merci fisiche.

Ciò premesso, ricorda che i "Contratti di filiera" sono accordi di tipo privatistico tra i soggetti della filiera cerealicola, sottoscritti dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Detti accordi sono finalizzati a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti.

Si tratta, quindi, di accordi oggetto di libera contrattazione privata tra le parti, che rispondono esclusivamente alla disciplina privatistica e che non implicano autorizzazione da parte dell'Amministrazione, né controllo per la sottoscrizione. Essi, peraltro, non hanno alcuna attinenza con le questioni afferenti alle Commissioni uniche nazionali previste dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, le cui modalità applicative sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72.

Riguardo alla questione dell'inserimento del grano duro biologico nel provvedimento che istituisce le CUN, il Sottosegretario informa l'interrogante che il Ministero, nella riunione del 7 aprile scorso, tenutasi alla presenza delle organizzazioni professionali, ha proposto due allegati al

regolamento di funzionamento della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro (il listino e le schede di mercato) recanti entrambi la declaratoria "grano duro nazionale biologico".

Precisa, infine, che le Commissioni Uniche Nazionali e soprattutto le Commissioni Sperimentali Nazionali sono uno strumento volontario a disposizione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria nel cui contesto il Ministero svolge esclusivamente un ruolo di "facilitatore" per il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa.

Pertanto, l'inserimento o meno della declaratoria di "grano duro nazionale biologico" nelle schede di mercato e del listino è soggetto all'approvazione da parte delle organizzazioni professionali rappresentative e delle associazioni di categoria ed è rimessa alla facoltà dei commissari apportare modifiche ed integrazioni alle suddette schede di mercato e al listino.

Assicura in conclusione il senatore interrogante che il Ministero continuerà a prestare attenzione alla tematica rappresentata al fine di garantire sempre la massima tutela di un settore così importante per il nostro agroalimentare.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara non soddisfatto. Dalla risposta all'interrogazione si evince infatti che non si intende procedere quotando un unico prezzo preferendo invece che vi siano tre tipologie di prezzo territoriali, in contrasto peraltro con le finalità della CUN. Risulta altresì che non si intende assegnare a Foggia la sede della CUN del grano duro nonostante tale località sia quella in cui è localizzata la maggiore produzione a livello nazionale, così come previsto dalla legge. Sottolinea inoltre una serie di altre criticità legate ai contratti di filiera ed evidenzia la risposta elusiva fornita dal Governo sia per quanto riguarda le superfici ricadenti nei predetti contratti sia riguardo agli elenchi dei beneficiari e le percentuali di rappresentanza. Per quanto concerne poi il grano duro biologico, ritiene assolutamente inaccettabile la scelta di non quotare tale prodotto, anche al fine di evitare speculazioni già in atto. Invita in conclusione il Governo a una profonda riconsiderazione delle proprie posizioni sull'argomento oggetto dell'interrogazione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni che possono considerarsi concluse. Fa inoltre presente che sono state sollecitate le Commissioni chiamate a esprimere parere, di cui si rimane in attesa.
Propone di proseguire l'esame del provvedimento fissando il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per venerdì 11 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2021. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 23 maggio.
Il provvedimento reca misure urgenti sulle sanzioni in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.
Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1 che interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, modificandone l'articolo 18. Più in dettaglio il testo in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dal citato articolo 18 per circoscriverne la portata e, in particolare, per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980).
L'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 27 del 2021 ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, alla vendita o alla somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con la norma in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono state pertanto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.
L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati, nonché la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo.
L'articolo 1-*ter* interviene invece sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude inoltre la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
In conclusione, considerati i limitati tempi a disposizione del Senato per la conversione in legge del decreto-legge e considerato inoltre che il testo è già stato integrato dalla Camera dei deputati, ritiene

che sarà oltremodo difficile poter modificare ulteriormente il testo e preannuncia che una proposta di parere sarà presentata nella prossima seduta della Commissione.

La senatrice ABATE (*Misto*) ritiene che l'argomento trattato, ossia la sicurezza alimentare, meriti particolare attenzione da parte della Commissione. Ricorda che nella Commissione agricoltura sono presenti diversi senatori con competenze specifiche proprio nelle tematiche oggetto del provvedimento in esame e ritiene pertanto importante un loro coinvolgimento più ampio nel prosieguo della trattazione. Sottolinea come secondo alcuni osservatori il testo approvato dalla Camera rappresenterebbe un passo indietro rispetto ad alcune tematiche che avrebbero richiesto maggiore ponderazione.

Il presidente VALLARDI ricorda che tutti i senatori componenti della Commissione e in special modo quelli con particolare competenze in materia possono, come sempre, apportare il loro contributo al dibattito anche fornendo suggerimenti e spunti al relatore da utilizzare ai fini della predisposizione del parere.

La senatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che all'origine del testo in esame c'è il regolamento UE n. 625 del 2017 il cui intento era quello di uniformare a livello europeo il sistema sanzionatorio riguardante alimenti e mangimi. In Italia la legge n. 283 del 1962 prevedeva all'articolo 5 sanzioni penali per alcuni illeciti: ciò comportava che, se ad esempio effettuando un campionamento si trovava della salmonella su un prodotto, veniva sanzionato penalmente il produttore. Successivamente la normativa europea si è evoluta sostituendo le sanzioni penali con sanzioni di carattere amministrativo, ritenendo quest'ultime preferibili anche perché le sanzioni penali risultavano spesso inapplicate per il sopravvenire della prescrizione. Sottolinea in conclusione che mantenere un sistema sanzionatorio di tipo penale finirebbe per penalizzare i produttori italiani, che sarebbero gli unici ad avere questo tipo di sanzioni rispetto ai produttori degli altri paesi comunitari.

Il presidente VALLARDI ricorda che il decreto-legge è assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, proprio per il carattere prettamente sanzionatorio delle norme in esame, e che la Commissione agricoltura è tenuta a dare il parere a tale Commissione.

Il relatore TARICCO (*PD*) ricorda brevemente le vicende che hanno portato all'approvazione del decreto legislativo n. 27 del 2021 che è oggetto delle modifiche apportate dal decreto-legge. Ricorda in particolare che l'abrogazione della legge n. 283 del 1962 non era presente nello schema di decreto legislativo presentato al Parlamento per l'espressione del parere parlamentare e che tale abrogazione è stata aggiunta solo successivamente a seguito di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Solo in un secondo momento ci si è resi conto che con l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962 era stato commesso un errore ed è stato perciò necessario reintrodurre nell'ordinamento tutta una serie di disposizioni sanzionatorie.

La senatrice ABATE (*Misto*) sottolinea come, in base a quanto ricordato dalla senatrice Sbrana, un intervento di depenalizzazione potrebbe risultare maggiormente efficace nel contrastare tutta una serie di illeciti in materia di sicurezza alimentare rispetto alle sanzioni di carattere penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente VALLARDI, considerato il perdurare dell'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice ABATE (*Misto*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni che può considerarsi concluso.

Il relatore TARICCO (*PD*) preannuncia che intende presentare per la prossima settimana una proposta di risoluzione da sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione, in tempo utile per la giornata mondiale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai disegni di legge nn. 1576 e 1858 (disposizioni in materia di elicicoltura), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, svoltasi il 5 maggio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente VALLARDI avverte che una nuova seduta della Commissione è convocata per giovedì 13 maggio, alle ore 9,15 e che è altresì convocato al termine di questa un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 176 (ant.) del 13/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato, in cui ha raccolto le osservazioni a lui pervenute nonché alcune richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dal Regolamento comunitario 2017/625. Tiene a ricordare quali siano le modifiche apportate dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge in esame all'istituto della diffida: in particolare, se da un lato viene ampliato il numero di soggetti che possono avvalersi di tale istituto, dall'altro viene ridotto da 90 a 30 giorni il termine per adempiere alle prescrizioni stabilite dalla norma. Viene altresì previsto che nel caso di mancato adempimento entro il termine di 30 giorni sia ripristinata la multa originaria eliminando tuttavia la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge per il pagamento in misura ridotta. Non è vero pertanto, come affermato da qualcuno, che la nuova disciplina sia meno rigorosa di quella precedentemente in vigore.

La senatrice LONARDO (*Misto*) sottolinea il significativo apporto fornito dal relatore alla discussione e conferma che la norma in materia di diffida rende più stringenti le sanzioni previste in materia di sicurezza alimentare.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'importanza della norma introdotta in materia di diffida e ricorda come sia stata la disciplina europea a prevedere la necessità di porre in essere sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionali la cui severità tenga conto anche dei potenziali danni alla salute umana. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), pur apprezzando il lavoro del relatore e la positività del dibattito svoltosi in Commissione, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo soprattutto in virtù del mancato accoglimento di diverse proposte di miglioramento del testo avanzate già nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottolinea come grazie al relatore sia stato possibile sgomberare il campo da tanta disinformazione che c'è stata recentemente sul tema della diffida come affrontato dal decreto-legge. Preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, dopo aver ricordato la necessità di prevedere adeguati deterrenti, come fa il testo in esame, per tutelare la salute dei consumatori quando si ha a che fare con la sicurezza degli alimenti.

Il relatore TARICCO (*PD*) sottolinea in conclusione come la normativa introdotta con il decreto-legge risulti più stringente rispetto a quella precedente tanto che da più parti si sta chiedendo un allentamento della sua portata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 1130 (definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare), di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari, svoltasi l'11 maggio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
Avverte altresì che, in relazione all'atto comunitario COM(2021) 54 definitivo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali, è stata trasmessa dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) una documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata successivamente in relazione all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2201

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premesso che
l'articolo 1 del decreto-legge è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che adeguava e

raccordava le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
premesso inoltre che
il "considerando" n. 90 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio recita: "le infrazioni delle norme contenute nella legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare e nel presente regolamento dovrebbero essere punite con sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione, la cui severità tenga conto tra l'altro dei potenziali danni alla salute umana che possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori non cooperino durante un controllo ufficiale e nei casi in cui siano prodotti o utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l'autore da tali pratiche.";
detto concetto viene ripreso in positivo all'articolo 139 (Sanzioni) come di seguito: "1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse. 2.Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore." in qualche misura definendone lo spirito complessivo della norma;
considerato che
il decreto in oggetto interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021 limitando le abrogazioni che vi erano previste e che avrebbero comportato, a partire dal 26 marzo 2021, la soppressione di molte contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di corretta informazione e di trasparenza nei confronti dei consumatori e di sicurezza alimentare;
considerato altresì che
l'articolo 1-*ter* - inserito nel corso dell'esame presso la Camera - interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 modificando la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida);

esprime parere favorevole.

1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 224 (ant.) del 12/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
224ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA
(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINELLO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo.
Il decreto-legge in conversione, già esaminato dalla Camera, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 18 d.lgs. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
L'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 ("Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute"), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lett. *b)* ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni.

Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli (1-*bis* e 1-*ter*).
L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (art. 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (art. 8).
Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato art. 223 disp.att.c.p.p., coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-*ter* interviene sull'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola", consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) dichiara di condividere la finalità del provvedimento in esame, ma richiama l'attenzione sul fatto che la disciplina italiana di recepimento delle norme unionali, in materia di sicurezza alimentare, è per solito estremamente rigorosa e rischia di penalizzare i produttori nazionali, a fronte delle normative più miti adottate da altri Paesi europei. Ritiene fondamentale che, nel settore riguardato dal decreto-legge in esame, le esigenze di tutela del consumatore siano coniugate con la necessità di difesa del *made in Italy*.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), ricollegandosi all'intervento della precedente oratrice, pone in

luce l'importanza della cosiddetta fase ascendente del diritto dell'Unione europea, nella quale è possibile, in sede di dialogo politico, far valere le ragioni e gli interessi del Paese durante il processo di formazione delle norme unionali.
In tema di sicurezza alimentare, reputa cruciale difendere e promuovere i prodotti d'eccellenza che caratterizzano il *made in Italy*, i quali spiccano anche per salubrità, e scongiurare in generale l'abuso di pesticidi e antibiotici. Si augura che il provvedimento in esame, che non ha avuto modo di analizzare in dettaglio, muova in questa direzione.

La PRESIDENTE, attesa l'urgenza di rendere il parere, propone di proseguire e concludere l'esame nel pomeriggio odierno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di oggi, mercoledì 12 maggio, per proseguire e concludere l'esame del disegno di legge n. 2201.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 225 (pom.) del 12/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
225ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La PRESIDENTE ricorda che è stata avviata la discussione generale. Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore MARINELLO (*M5S*), in sede di replica, sostiene di aver trovato condivisibili gli interventi delle senatrici Rizzotti e Binetti. Illustra quindi una proposta di parere favorevole, nelle cui premesse - fa rilevare - sono riportati i passaggi salienti del dibattito.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ma auspica che il parere sia integrato con un invito al Governo ad adoperarsi affinché la normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare sia uniformata ai più elevati *standard* di tutela della legislazione italiana.

Il senatore COMINCINI (*PD*) osserva che sarebbe difficile tradurre l'integrazione richiesta in un emendamento al provvedimento in esame.

Il relatore MARINELLO (*M5S*) ritiene preferibile non modificare il testo già illustrato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la seduta antimeridiana di domani sarà dedicata esclusivamente al sindacato ispettivo, avendo il Gruppo Lega richiesto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato 2169).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE propone di svolgere, nella giornata di martedì prossimo, 18 maggio, un ciclo di audizioni informali in merito alle modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid a m-RNA.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori COMINCINI (*PD*), Paola BOLDRINI (*PD*), Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*) e Maria RIZZOTTI (*FIBP-UDC*).

In esito al dibattito, la Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE di audire, sul tema anzidetto, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco e delle società produttrici dei vaccini.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2201

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2201;
considerato che il decreto-legge in conversione, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è volto a evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria, con pregiudizio della salute dei consumatori;
sottolineata la necessità, nel settore della sicurezza alimentare, di coniugare la tutela della salute dei consumatori con la difesa delle produzioni nazionali d'eccellenza, che sono caratterizzate, tra l'altro, da un livello elevato di salubrità;
rilevato, in particolare, che occorre scongiurare l'abuso, nel settore alimentare, di pesticidi e antibiotici;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2169 (legge europea 2019-2020), svoltesi il 4 maggio scorso e in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.
Comunica altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è posticipato al prossimo 18 maggio, alle ore 19, al fine di consentire lo svolgimento di alcune importanti audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) ***RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica***
(2087) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice,introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che recano disposizioni atte a regolamentare la professione di guida turistica. Le iniziative nascono dalla necessità di chiarire definitivamente la natura dell'attività di "guida turistica", che non è quella di un mero servizio turistico, ma di una vera e propria professione, distinguendola dall'attività di "accompagnatore turistico".
L'Italia è espressione di un patrimonio culturale esteso e diffuso che, incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio, diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguardato. Per questo motivo è importante che chi illustra professionalmente tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori.
Con i disegni di legge in esame si intende anche rafforzare le politiche di formazione delle guide e di attivare le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane.
La Relatrice ricorda che, in materia, il 6 settembre 2012 la Commissione europea, nell'ambito della procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, aveva contestato la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio. Tali norme violavano, secondo la Commissione, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare il paragrafo 4 dell'articolo 10 che stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione.
Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l'Europa, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e che anche le guide turistiche abilitate in altri Stati membri possono operare in regime di libera prestazione di servizi sull'intero territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La norma ovviamente vale anche per i professionisti italiani, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti provenienti da altri Stati membri.
Le guide turistiche nazionali hanno così assistito ad una dequalificazione della propria professione, per necessità di allineamento con la normativa europea, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
In tale contesto, i disegni di legge in esame intendono chiarire definitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all'ambito di applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE, nella quale si sono ritrovate per un mero errore di traduzione. Nel considerando 33 della direttiva, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei "*tour guides*", che sono quelli offerti dagli "accompagnatori turistici", addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come "guide turistiche", e ciò ha creato confusione tra le due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica. Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti "*tour guides*", ma "*tourist guides*". La guida turistica, intesa come persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta, esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, sulle qualifiche professionali.
Ritenendo quindi che le guide turistiche siano gli unici professionisti specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, con i disegni di legge in esame si intende chiarire i requisiti professionali necessari per l'esercizio della professione di "guida", distinguendola dalla figura dell'accompagnatore turistico.
Entrambi i disegni di legge stabiliscono negli articoli 1 e 2 rispettivamente le finalità e la definizione di "guida turistica".
All'articolo 3, dettano le modalità di esercizio della professione di guida turistica. Circa l'esame di abilitazione, disciplinato dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1921 e dall'articolo 5 del disegno di

legge n. 2087, si prevede che sia sostenuto previa frequenza di appositi corsi di formazione.
I disegni di legge, con l'articolo 4, istituiscono l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione.
Per quanto riguarda la formazione, il disegno di legge n. 2087 prevede corsi di formazione per l'acquisizione delle specializzazioni, mentre il disegno di legge n. 1921 stabilisce che i corsi sono connessi all'area territoriale in cui si sostiene l'esame di abilitazione e si svolge la professione.
Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 1921 stabiliscono le disposizioni che danno accesso alla professione ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.
Il disegno di legge n. 2087 stabilisce nell'articolo 8 il riconoscimento del diritto all'ingresso gratuito, in tutti i siti in cui esercitano la professione, alle guide turistiche munite di tessera professionale.
L'articolo 9 dello stesso garantisce compensi adeguati e proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
Il disegno di legge n. 2087, nell'articolo 10, definisce divieti e sanzioni.
La Relatrice ribadisce, quindi, l'importanza del prefigurato intervento normativo, volto a riconoscere la qualificazione professionale della guida turistica, distinguendola dagli accompagnatori turistici, considerata anche la necessità di tutelare tale figura professionale dalla concorrenza degli accompagnatori turistici, tra cui quelli provenienti da altri Paesi dell'UE dove sono previsti requisiti di formazione spesso meno qualificanti, e considerato che in altri Paesi sono talvolta previste specializzazioni specifiche per singoli musei o beni culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.
L'articolo 1 si è reso necessario e urgente per modificare, prima della sua entrata in vigore del 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante.
La modifica mira, infatti, a mantenere in vigore una pluralità di disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che molti illeciti, compiuti a danno della salute dei consumatori, rimangano impuniti.
Si tratta di norme relative a divieti e sanzioni in materia di: preparazione di alimenti e bevande; produzione e commercio di fitofarmaci; impiego di materiali nella produzione e commercio di utensili da cucina o da tavola; informazione ai consumatori di sostanze alimentari; vendita o distribuzione di sostanze alimentari adulterate, contraffatte o non rispondenti alla denominazione; indicazioni essenziali nelle confezioni o etichette.
A tale riguardo, si osserva che, sebbene i divieti che si prevede di mantenere in vigore possano coincidere in buona parte con la disciplina europea di cui al citato regolamento (UE) 2017/625, sarebbe più opportuno che il relativo impianto sanzionatorio fosse riferito alle disposizioni europee, evitando di mantenere in vigore norme nazionali che si sovrappongono alla regolamentazione europea direttamente applicabile.
L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il medesimo decreto legislativo n. 27

del 2021, in materia di controlli sulla sicurezza alimentare, per stabilire il diritto della parte interessata di presenziare alle analisi e di assistere alle operazioni di revisione, anche in relazione ai campioni prelevati in un'unica aliquota per limiti alla ripetibilità dell'analisi.
Inoltre, si elimina la previsione per cui le procedure di controversia di cui all'articolo 8, nei settori dei controlli di sicurezza alimentare e salute animale e delle piante, si sostituiscano alle procedure di cui all'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989, relativo ad analisi di campioni e garanzie per l'interessato.
Infine, l'articolo 1-*ter*, modificando il decreto-legge n. 91 del 2014, estende l'istituto della diffida anche contro le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare, oltre a quelle già previste in materia agroalimentare, e si prevede la possibilità di riduzione del 30 per cento della sanzione comminata in caso di mancata ottemperanza alla diffida, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva.
Nonostante l'esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia della parità retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE. Il divario retributivo di genere nell'Unione continua, infatti, ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla mancanza di trasparenza retributiva.
In base a una serie di studi svolti negli ultimi anni, e in particolare dalla valutazione del 2020 (SWD(2020) 50), è emerso che il diritto alla parità retributiva non è applicato in modo adeguato né attuato nella pratica e che in molti Stati membri manca un'effettiva trasparenza retributiva. In particolare, è emerso che l'attuazione del principio della parità retributiva è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una mancanza di certezza giuridica sul concetto di "lavoro di pari valore" e da ostacoli procedurali giurisdizionali incontrati dalle vittime di discriminazione. Per questi motivi, la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152), il suo impegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il problema.
In tale contesto, l'iniziativa in esame si pone come obiettivo specifico non solo quello di garantire la trasparenza retributiva all'interno delle organizzazioni, ma anche quello di agevolare e rafforzare l'applicazione dei concetti chiave relativi alla parità retributiva, compreso quello di "retribuzione", intesa a comprende tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo (tra cui *bonus*, indennità per gli straordinari, servizi di trasporto, indennità di alloggio, compensazioni per la partecipazione a corsi di

formazione, indennità di licenziamento, indennità di malattia), e quello di stabilire misure volte a migliorare i meccanismi di applicazione e l'accesso alla giustizia.
Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono standard di trasparenza in materia di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela giurisdizionale in favore dei lavoratori. In particolare si disciplina l'obbligo, per i datori di lavoro, di fornire, prima dell'assunzione, informazioni sul livello retributivo medio dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Viene inoltre specificato che gli Stati membri provvedono affinché i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano discussi con le parti sociali, alle quali può essere affidata l'attuazione della direttiva. Un ulteriore provvedimento prevede l'obbligo di predisporre a tutela dei lavoratori, dopo un eventuale tentativo di conciliazione, procedure giudiziarie facilmente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per i casi di asserita violazione del principio di parità retributiva.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE, il quale prevede che l'UE adotti misure volte ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
La proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come emerge in particolare dalla valutazione del 2020, solo mediante un'iniziativa a livello dell'UE è possibile prevedere azioni omogenee e esiti comparabili in tutto il territorio dell'UE, per promuovere la parità retributiva. Le varie misure nazionali che esistono negli Stati membri in materia di trasparenza retributiva, scarse e frammentarie, aumentano il rischio che le imprese competano in condizioni di disparità, e ciò ostacola il buon funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva mira quindi a un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri, consentendo loro di affidare l'attuazione alle parti sociali, a condizione che siano sempre in grado di garantire la realizzazione dei risultati perseguiti.
La proposta in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo di un'attuazione più efficace del principio della parità retributiva tra uomini e donne, senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento. Da un lato, la proposta garantisce ai lavoratori il diritto alle informazioni in base alle quali possano individuare le discriminazioni retributive basate sul genere e difendere il loro diritto alla parità retributiva e, dall'altro, tiene conto dei possibili costi e oneri per i datori di lavoro, in particolare per le micro, piccole e medie imprese.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi presso 18 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Considerata l'importanza della materia, il Relatore propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020) 842 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore, senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici (n. COM(2021) 108 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore, senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (n. COM(2021) 85 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice, senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che giovedì 13 maggio, alle ore 16,30, è prevista l'audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sulle prospettive del settore del vino nell'ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE
(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente STEFANO (*PD*) comunica che la 5ª Commissione ha reso una relazione non ostativa condizionata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che le altre relazioni pervenute sino ad ora sono delle Commissioni 1a, 3a, 4a, 9a, 10a, 11a e 13a.

Comunica, inoltre, che martedì 18 maggio 2021, a partire dalle ore 12.30, si svolgeranno le audizioni informali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Procuratore generale della Corte di cassazione e di rappresentanti della Consob.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Sull'esame della proposta di direttiva in titolo, relativa alla parità di retribuzione, il PRESIDENTE comunica che sono pervenute dal relatore alcune proposte di audizione e che il termine per eventuali ulteriori proposte da parte dei senatori fissato alle ore 16 di lunedì 17 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (n. COM(2020) 725 definitivo)
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (n. COM(2020) 726 definitivo)
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (n. COM(2020) 727 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc.* XVIII-*bis,* n. 9, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) ricorda di aver presentato, nell'ultima seduta, uno schema di risoluzione sulle tre proposte di regolamento in titolo, in materia di minacce alla salute, e avverte di aver integrato il testo con un inciso, proposto dal senatore Fazzolari, al quart'ultimo paragrafo dello schema.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta (*Doc.* XVIII-*bis*, n. 9).

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (n. COM(2020) 825 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice, senatrice RICCIARDI (*M5S*), riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, relativa al mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*) e ribadisce l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (n. COM(2020) 829 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) riepiloga i contenuti della proposta di direttiva in titolo, sui soggetti titolari di infrastrutture critiche, e svolge una relazione integrativa in merito agli aspetti finanziari derivanti dal provvedimento, forniti dal Governo.

Ricorda, infatti, che nella precedente seduta era stata formulata una richiesta di approfondimento sui maggiori oneri che la proposta avrebbe comportato per i soggetti, pubblici o privati, interessati dalle sue disposizioni una volta approvata. Ciò anche in base a quanto evidenziato nella relazione del Governo trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, secondo cui si è ritenuto ragionevole ipotizzare che la nuova normativa imporrà necessariamente un aumento degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti pubblici individuati come "soggetti critici" e in cui si è ritenuto opportuno che in sede di recepimento sia prevista una copertura finanziaria a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti in applicazione della nuova normativa.

Sulla base di questa prima relazione, e su richiesta della Commissione, il Governo ha depositato una relazione integrativa con ulteriori elementi di informazione.

In primo luogo, in tale relazione si evidenzia come il negoziato sulla proposta si trova ancora nella fase di prima lettura in sede di Consiglio e che non è stata ancora definita in modo preciso una posizione governativa ufficiale sul testo, che peraltro potrebbe subire modifiche nel corso dell'esame.

In secondo luogo, si sottolinea come gli obblighi posti dalla direttiva in capo ai soggetti critici sono riferiti: alle misure di protezione e resilienza, consistenti nell'effettuare una valutazione del rischio soggettiva, basata su quella eseguita a livello nazionale e su altre fonti di informazione pertinenti (articolo 10); alla predisposizione di un piano per la resilienza, che deve includere misure tecniche ed organizzative in relazione alle quali la direttiva fornisce alcune indicazioni di dettaglio (articolo 11); alla notifica degli incidenti, includendo tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto (articolo 13).

La relazione integrativa del Governo si sofferma in particolare sull'articolo 11, riguardante le misure di resilienza dei soggetti critici. Questi dovranno porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza tra le quali, in particolare, misure di gestione dei rischi e delle crisi, pratiche di allerta, misure di continuità operativa, gestione della sicurezza del personale, controllo degli accessi, in particolare di quelli ad aree specifiche, agli impianti ed infrastrutture sensibili, e gestione delle informazioni (comma 1). La proposta richiede un impegno anche in relazione alla riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici (lettera a) del comma 1).

Al riguardo si rileva, inoltre, che gli obblighi previsti dalla direttiva prevedono un approccio basato sull'analisi del rischio, ciò che implica che le misure di resilienza siano proporzionali ai potenziali impatti che gli eventi avversi possono avere sull'utenza e, più in generale, sulla popolazione, sulle attività economiche e sociali e sull'ambiente.

Con riferimento a tali misure quindi, la quantificazione degli oneri dipende da una serie di fattori, tra i quali la complessità dei soggetti critici e la loro organizzazione e localizzazione territoriale, gli altri adempimenti già imposti dalle leggi di settore, le linee guida che saranno emanate

a livello europeo e le indicazioni che proverranno dal contesto nazionale dalle Autorità di settore. In particolare, sarà necessario formulare i giudizi di equivalenza tra le misure richieste dalla direttiva e le normative settoriali già in vigore e stimare l'eventuale effetto aggiuntivo/integrativo sui programmi di sicurezza e resilienza già adottati dalle aziende sulla base degli altri vincoli di *compliance* esistenti.

Nella relazione si afferma inoltre che occorrerà individuare anche quali saranno gli *asset* di cui i soggetti critici dovranno garantire la protezione fisica, poiché le misure a tal fine previste dalla formulazione attuale della direttiva (lettera b) del comma 1) si atteggeranno con differenti livelli di difficoltà a seconda che si abbia a che fare, ad esempio nel settore dell'energia, con gli impianti di produzione e i siti di stoccaggio oppure con le reti di trasmissione e le *pipeline*. Allo stesso modo, il tema dell'individuazione di catene di approvvigionamento alternative (lettera d) sarà di concreta attuazione solo in alcuni casi e, comunque, dovrà essere tradotto sul piano nazionale in formule meno astratte, ad esempio tramite la formulazione di linee guida.

La relazione del Governo conclude affermando come non sia possibile quindi, allo stato, quantificare puntualmente i costi di investimento e di esercizio che si renderanno necessari in sede di attuazione della direttiva.

Da questo punto di vista, pertanto, si prende atto delle precisazioni e integrazioni formulate, che lasciano comunque prevedere, con una ragionevole probabilità, che l'adozione definitiva della proposta comporterà oneri a carico della finanza pubblica e a carico delle aziende private direttamente interessate dalle disposizioni della direttiva. L'impatto finanziario della proposta potrà essere definitivamente valutato solo all'esito del negoziato.

La Relatrice aggiunge, quindi, che la proposta è stata esaminata da 19 Parlamenti o Camere nazionali e solo le due Camere della repubblica ceca hanno sollevato perplessità sull'incremento delle entità giuridiche che saranno oggetto di regolamentazione, essendo peraltro variabile la loro significatività ai fini della disciplina di tutela posta dalla normativa proposta.

Riguardo alla valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, si può concludere affermando che l'obiettivo perseguito dalla proposta in esame non è realizzabile in misura sufficiente con l'azione dei soli Stati membri, in quanto un'azione europea è giustificata dalla natura comune dei rischi cui sono esposti i soggetti critici, dal carattere transnazionale dei servizi che forniscono e dalle interdipendenze e connessioni, intersettoriali e transfrontaliere, fra di essi. Rispetto alla situazione attuale, il valore aggiunto dell'iniziativa riguarda l'introduzione di un quadro generale che fissa un maggiore allineamento fra le politiche degli Stati membri (ambito d'applicazione settoriale coerente; criteri per designare i soggetti critici; prescrizioni comuni in termini di valutazione dei rischi), la previsione di obblighi di adozione di misure di resilienza adeguate da parte dei soggetti critici, la riduzione delle difformità tra le legislazioni degli Stati membri.

La Relatrice ritiene, quindi, che la proposta di direttiva in esame, che ha l'obiettivo di aumentare la resilienza dei soggetti critici rispetto a una serie di rischi, sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CORBETTA (*M5S*), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

L'articolo 1 modifica, prima della sua entrata in vigore prevista per il 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali sulla sicurezza degli alimenti e mangimi, della salute degli animali e della sanità delle piante, al fine di evitare - per la maggiore tutela della salute dei consumatori - l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 283 del 1962 e della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

Nella precedente seduta si era osservato che, poiché i divieti che si prevede di mantenere in vigore sono esplicitazione e si sovrappongono in buona parte con la disciplina europea di cui al citato regolamento (UE) 2017/625, sarebbe stato più opportuno che il relativo impianto sanzionatorio fosse riferito alle disposizioni europee, evitando di mantenere in vigore norme nazionali che insistono su ambiti disciplinati dal regolamento europeo.

Peraltro, la stessa delega prevista dall'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede, tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 3, per l'attuazione della delega, il criterio di cui alla lettera a), dell'«abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue».

Tuttavia, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021 contiene un elenco molto ampio di disposizioni da abrogare. In particolare, accanto a quelle relative alla disciplina dei controlli nella filiera agroalimentare, le lettere *b)*, *c)* e *d)* inseriscono tra le disposizioni da abrogare le norme sanzionatorie in materia di sostanze alimentari contenute nella legge n. 283 del 1962, così come modificata dalla legge n. 441 del 1963, e nel regolamento di esecuzione della stessa.

A tale riguardo, la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che l'elenco delle disposizioni da abrogare sembra configurabile come un eccesso di delega rispetto al criterio di delega di cui alla citata lettera *a)*, poiché questa prevede soltanto la possibilità di "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue", nonché rispetto alla lettera *i)*, che conferisce al Governo soltanto il potere di "ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime".

Secondo la Corte di cassazione, infatti, la legge n. 283 del 1962 non si pone affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e "non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega".

Ciò premesso, il Relatore ritiene, pertanto, che non sussistono concreti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e presenta un conferente schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2132) ***Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum *(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il disegno di legge in esame prevede la ratifica dello Statuto del *East Mediterranean Gas Forum*, che ha lo scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti nell'area del Mediterraneo orientale, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali, senza prevedere alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri.

Ricorda, in particolare, che le Parti istituiscono il *Forum* in considerazione delle significative scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e del loro profondo impatto sullo sviluppo energetico ed economico della regione, nonché della vitale importanza di effettuare nuove scoperte e di sfruttarle per la prosperità e la sicurezza energetica dell'area e di tutte le popolazioni coinvolte, e a tal fine intendono cooperare per l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di commercializzare i prodotti derivanti dalle predette scoperte.

Ritiene, quindi, di dover svolgere alcune considerazioni, con riferimento alle questioni emerse durante la discussione generale svolta nella precedente seduta. In particolare era stato posto il dubbio circa la compatibilità tra l'obiettivo del *Forum*, di stabilire forme di collaborazione per il massimo sfruttamento del gas naturale per i Paesi di produzione, di transito e di consumo, e l'obiettivo dell'Unione europea, del progressivo abbandono dell'utilizzo di tale risorsa energetica in vista del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Al riguardo, il Relatore rileva anzitutto che, in conformità alla decisione 74/393/CEE e alla decisione (UE) 2017/684, relative al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato alla Commissione europea, la quale ha confermato la sua compatibilità con l'ordinamento dell'UE. Gli Stati europei hanno quindi potuto firmare lo Statuto attualmente in fase di ratifica.

Lo stesso Statuto, inoltre, all'articolo 24, sancisce l'eguaglianza di diritti e di obblighi tra i membri e il rispetto dei loro ordinamenti giuridici nazionali nonché dei loro obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per quanto riguarda la coerenza della posizione dell'Italia, nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge si ribadisce che il nostro Paese persegue da tempo una politica energetica che assicuri, insieme, la sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e di ambiente. L'Italia condivide, pertanto, l'orientamento europeo teso a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e intende promuovere un *green new deal*, inteso come un patto verde con le imprese e con i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.

Così come indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea, l'Italia intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di fonti rinnovabili e, per la parte residua, sul gas.

Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Italia intende perseguire, da un lato, la riduzione della dipendenza dalle importazioni mediante l'incremento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e, dall'altro, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ad esempio facendo ricorso al gas naturale anche tramite il gas naturale liquefatto (GNL), con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda previsto entro l'anno 2050.

In tale contesto, l'*East Mediterranean Gas Forum* si costituisce come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri, perfettamente in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia da raggiungere entro l'anno 2030 ed entro l'anno 2050.

Inoltre, il Governo italiano considera l'*East Mediterranean Gas Forum* di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di

approvvigionamento che l'Italia sta perseguendo, e in particolare di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, di sviluppo del mercato del GNL, in particolare per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti e marittimi, in Italia e nel Mediterraneo, e di incremento in rete di quote crescenti dei gas rinnovabili (biometano, metano sintetico e, in prospettiva, idrogeno). In tale ambito, l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Paese cofondatore del *Forum*, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'Occidente e potenziale porta di accesso del gas verso i mercati europei, ottimizzando così l'uso della rete del gas già costruita, i cui costi di manutenzione, in presenza di una domanda nazionale in calo, verrebbero così ad essere ripartiti anche sui consumatori centro-europei.

Infine, per quanto riguarda il previsto onere finanziario di 138.800 euro annui, derivante dalla ratifica dello Statuto, esso consiste in 8.000 euro per spese di missione (una riunione ministeriale e due riunioni di gruppi di lavoro di esperti l'anno) e 130.000 euro di contributo annuale al bilancio del *Forum*, calcolato in relazione al peso economico dell'Italia rispetto agli altri membri e stimato prudenzialmente come ammontare massimo.

Il bilancio del *Forum*, costituito dalle spese di funzionamento, tolti 100.000 dollari di cui si fa carico l'Egitto come Paese ospitante, ammonta a 300.000 dollari, suddivisi tra i restanti Paesi membri.

Il Relatore presenta, quindi, uno conferente schema di parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il relatore dell'approfondimento svolto e ribadisce l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione circa la compatibilità con l'orientamento dell'Unione europea in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. In particolare, sebbene si tratti meramente di un Forum di coordinamento e tenuto conto degli interessi nazionali di natura geopolitica e geo economica, il Relatore sottolinea che tra gli obiettivi dello Statuto in ratifica non figura solo il "miglioramento" delle attuali capacità di sfruttamento e monetizzazione degli attuali estrazioni di gas, ma anche quello di prevedere incentivi a nuove esplorazioni, peraltro senza alcun limite temporale. Ritiene quindi opportuno richiamare il rispetto della prospettiva europea di transitorietà temporale del ricorso alla fonte energetica del gas, in vista degli obiettivi fissati al 2030 e al 2050.

Il relatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la natura di mero *Forum* dello Statuto in ratifica, che tuttavia si pone in linea con gli interessi nazionali nell'area del Mediterraneo sia dal punto di vista politico che da quello economico, ma si dichiara disponibile all'integrazione del parere con un richiamo nei termini proposti dal senatore Lorefice.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) interviene per evidenziare la rilevanza geopolitica dell'atto in esame, con riferimento alla contrapposizione tra l'influenza turca nel Mediterraneo orientale, con particolare riferimento alla questione cipriota e all'accordo con la Libia, e l'influenza degli altri Paesi dell'area, coincidenti con le Parti firmatarie dello Statuto del Forum in ratifica. Ritiene, quindi, che il Forum si ponga in linea anche con gli interessi economici italiani, relativi alle attività estrattive e alla pesca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 725 DEFINITIVO, N. COM(2020)

726 DEFINITIVO E N. COM(2020) 727 DEFINITIVO (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 9) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14a Commissione permanente,
esaminate le tre proposte di regolamento COM(2020) 725 sul ruolo dell'EMA, COM(2020) 726 sul ruolo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC e COM(2020) 727 sul quadro normativo relativo alle minacce transfrontaliere alla salute;
considerate le audizioni informali svolte il 26 gennaio 2021 dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e i contributi di Farmindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA) elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea;
considerate le relazioni del Governo, trasmesse il 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte COM(2020) 726 (ECDC) e COM(2020) 727 (minacce alla salute), ritenute conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19;
ritenuto, in particolare, che:
- dall'esperienza senza precedenti della pandemia da Covid-19, è emersa l'esigenza di rafforzare le capacità dell'Unione di coordinare l'attività volta a garantire la disponibilità di medicinali e dispositivi medici e a facilitarne lo sviluppo, attraverso la definizione di un quadro chiaro delle attività che l'Agenzia EMA deve svolgere in via preventiva e durante le emergenze di sanità pubblica e altri eventi gravi, in modo rapido, efficiente e coordinato;
- il potenziamento del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), consentirà di assicurare un maggiore coordinamento e una maggiore capacità di gestione delle crisi sanitarie anche con riferimento al Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 2007 e ai rapporti con l'Organizzazione mondiale della Sanità, e consentirà agli Stati membri di essere meglio preparati ad affrontare eventuali pandemie future e altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
- la proposta COM(2020) 727 consente di ampliare migliorare il quadro normativo in materia di minacce transfrontaliere alla salute (decisione n. 1082/2013/UE), anche attraverso lo sviluppo di un piano dell'UE di preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie, integrato da: - piani nazionali e comunicazione trasparente delle capacità; - sistemi di sorveglianza integrati e rafforzati; - una migliore valutazione del rischio derivante dalle minacce per la salute; - il rafforzamento del potere di attuare una risposta coordinata a livello dell'UE attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria; e - un meccanismo perfezionato per riconoscere le emergenze di sanità pubblica e rispondervi;
considerato che le tre proposte sono state esaminate da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui solo il Senato francese, con tre risoluzioni adottate il 23 febbraio scorso, ha sollevato la violazione del principio di sussidiarietà, ritenendo non rispettato il dettato dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, con cui si escludono misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e con cui si richiede il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate";
ritenuto, al riguardo, che, sebbene alcune delle criticità sollevate dal Senato francese possano essere condivisibili, l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volto a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame, in linea con quanto espresso dal Governo nelle citate relazioni;
ritiene, quindi, che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto, per loro natura, le gravi minacce per la salute hanno implicazioni transnazionali e l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere, volte a tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e

delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno;
ritiene, inoltre, che le proposte rispettino anche il principio di proporzionalità, in quanto esse non interferiscono con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, infatti, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore. Si ritiene, tuttavia, opportuno sollevare le seguenti questioni attinenti al pieno rispetto del predetto principio di proporzionalità:
Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rappresenta il punto critico per un corretto funzionamento della "catena di trasmissione" delle informazioni e delle azioni.
Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri *stakeholder* della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.
Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).
Il previsto sistema europeo di notifica delle carenze di medicinali critici dovrebbe essere reso pienamente interoperabile con le Agenzie nazionali dei farmaci. A tal fine, è necessario che i dati che sono condivisi dal settore con le Autorità nazionali siano pienamente armonizzati per consentire alle Autorità stesse di poterli scambiare e confrontare tra loro. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le Autorità e le aziende farmaceutiche e resa pienamente biunivoca, al fine di evitare azioni non coordinate che rallentano la risposta in situazioni di emergenza. Infine, per essere efficace in situazioni emergenziali, il sistema dovrebbe funzionare anche in condizioni normali.
Con particolare riguardo all'articolo 10 della proposta COM(2020) 725, che stabilisce l'obbligo dei titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) dei medicinali, di trasmettere all'EMA, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di agevolare il monitoraggio sulle carenze dei medicinali critici, si ritiene che, alcune di tali informazioni sono certamente pertinenti, mentre altre non sono a disposizione delle industrie, quanto piuttosto dei distributori intermedi e delle farmacie. Di conseguenza, questi ultimi soggetti sarebbero implicitamente obbligati a fornire tali dati alle industrie. Tuttavia, ciò mal si concilia con la funzione pubblica del monitoraggio sulle carenze che, per sua stessa natura, dovrebbe essere demandata esclusivamente alle Autorità pubbliche di ogni singolo Stato membro e non a soggetti privati e imprese che operano sul mercato e non dovrebbero avere a disposizione dati commerciali sensibili. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere che i distributori intermedi di farmaci e le farmacie trasmettano direttamente all'AIFA, per il conseguente inoltro all'EMA, i dati relativi al monitoraggio sulle indisponibilità dei medicinali per uso umano e di dispositivi medici registrate nel corso delle loro attività quotidiane.
Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), si condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.
Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate all'obiettivo di avere, in particolare nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile nei vari Paesi

dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. Si ritiene quindi essenziale che sia prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come "infetto", "guarito", "non più contagioso" o "non più attualmente positivo", sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Anche in questo contesto si incoraggia il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, per una migliore identificazione delle esigenze e delle priorità nella ricerca o riguardo ai gruppi a maggiore rischio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2201

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*;

considerato che l'articolo 1 modifica, prima della sua entrata in vigore prevista per il 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante, al fine di evitare l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, a maggiore tutela della salute dei consumatori;

considerata la Relazione della Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, del 17 marzo 2021, secondo cui l'elenco delle disposizioni da abrogare sembra configurabile come un eccesso di delega rispetto al criterio di delega di cui alla citata lettera *a)*, poiché questa prevede soltanto la possibilità di "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue", nonché rispetto alla lettera *i)*, che conferisce al Governo soltanto il potere di "ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime", in quanto la la legge n. 283 del 1962 non si pone in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e "non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega";

valutato, pertanto, che non sussistono concreti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), sottoscritto nel settembre 2020 da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese;
considerato che lo Statuto, volto a dare una veste strutturata e formale all'EMGF, configura tale *Forum* come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo, preposta alla creazione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale, di produzione, di transito e di consumo di gas naturale, con l'intento di facilitare la creazione in questa area geografica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regionale del gas;
considerato che lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della decisione (UE) 2017/684, relativa al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi nel settore dell'energia, la quale ha confermato la sua compatibilità con l'ordinamento dell'UE;
considerato che l'articolo 24 sancisce il rispetto degli obblighi internazionali di ciascuno Stato membro, compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
ritenuto che lo Statuto in ratifica si pone in linea con il percorso di decarbonizzazione prefigurato dall'Unione europea, per una neutralità climatica entro il 2050, e ribadito a livello nazionale nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea;
valutato, pertanto, che lo Statuto in ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2201
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Titolo breve: *d-l 42/2021 - sicurezza alimentare*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 327 18 maggio 2021	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *accolti odg*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 208, contrari 0, astenuti 22, votanti 230, presenti 231.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 327 del 18/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

327a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MONTEVECCHI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 maggio.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 18,30, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale renderà un'informativa sulla sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli ultimi sviluppi.
I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti.
Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori è convocata per la sua costituzione giovedì 27 maggio, alle ore 9, presso la sede di palazzo San Macuto.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

In ricordo di Rosario Livatino

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Senatori, desidero invitare quest'Assemblea a stringersi nel solenne ricordo del giudice Rosario Livatino in occasione della sua beatificazione come martire della giustizia e della fede.

Nato a Canicattì nel 1952, Rosario Livatino era entrato in magistratura a soli ventisei anni, iniziando immediatamente a occuparsi di criminalità mafiosa. Era un giudice coraggioso, capace, preparato; soprattutto, era un uomo fortemente legato ai valori della fede cattolica: valori vissuti anche attraverso il rigore della dedizione al lavoro, lo sforzo costante nella ricerca della verità in ogni fatto sottoposto al suo giudizio e la concreta attenzione alla persona, alla sua capacità di redimersi nonostante gli errori più gravi.

Un giovane magistrato profondamente convinto che la giustizia avesse una funzione sociale imprescindibile e che fosse dovere del giudice applicare la legge con equilibrio e umanità. Una funzione che doveva essere misurata tanto sul piano della coerenza dell'azione giurisdizionale quanto su quello della trasparenza e dell'assoluta terzietà del giudice, condizione in cui egli credeva fermamente ricordando in più occasioni - con parole che acquistano oggi una nuova attualità - come la credibilità esterna della magistratura nel suo insieme e in ciascuno dei suoi componenti rappresenti un valore essenziale in uno Stato democratico.

Questo fu Rosario Livatino, un vero servitore dello Stato: autorevole, credibile e trasparente; un uomo innamorato della sua terra e determinato a difenderla, perseguendo instancabilmente verità e giustizia: quella Sicilia che nel pieno degli anni Ottanta viveva la sua notte più buia, lacerata dalle guerre di mafia, dalla corruzione e dalla spietata ferocia di un sistema criminale talmente compenetrato nel tessuto sociale da sembrare quasi impossibile estirpare. Un sistema che Rosario Livatino riuscì a contrastare con grande intelligenza.

Fu tra i primi magistrati in Italia a fare ampio ricorso alla confisca dei beni come strumento per colpire al cuore la mafia, per depotenziarla, per dimostrarne la vulnerabilità, per far sì che non fossero più i cittadini a temere la mafia, ma che fosse la mafia ad avere paura dello Stato. E Rosario Livatino faceva paura a quella mafia spietata e vigliacca che la mattina del 21 settembre 1990 gli tolse la vita a colpi di proiettile in un feroce agguato, teso mentre si recava in tribunale senza scorta e a bordo della sua utilitaria. Una morte dolorosa per tutti, destinata a scuotere le coscienze non solo delle istituzioni e dei cittadini, ma di tutto il mondo cristiano.

Indimenticabile è ancora nella nostra memoria quel «Convertitevi!», gridato nel ricordo anche di Rosario Livatino ai criminali mafiosi dall'allora pontefice San Giovanni Paolo II, proprio dalla Valle dei templi di Agrigento.

La beatificazione - fortemente voluta da Papa Francesco - di Rosario Livatino come martire dei valori della Costituzione, sostenuti dalla forza di un'autentica fede cattolica, apre un nuovo importante capitolo nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.

Un capitolo in cui l'esempio e l'eredità morale di donne e uomini come Rosario Livatino può davvero guidarci verso un futuro sempre più libero dalle mafie, sempre più libero dalla corruzione, sempre più libero dalla violenza. *(Applausi)*.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, è un onore per me poter commemorare in quest'Aula il beato Rosario Angelo Livatino. Le sue ultime parole furono «Picciotti, che cosa vi ho fatto?» e poi cadde sotto i colpi dei suoi sicari, e morendo li guardò in viso. Era il 21 settembre del 1990. Nelle sue parole troviamo l'eco delle parole del profeta Michea, che al capitolo 6 fa dire al Messia: «Popolo mio che male ti ho fatto? In che t'ho contristato?». Prima di consegnarsi alla morte, il Giusto chiese conto del male e così facendo restituì il rango di uomini a quelli che non erano diversi da bestie sanguinarie.

Una delle cose che più mi ha colpito studiando la memoria di Rosario Livatino è che molti dei suoi sicari si sono convertiti in carcere, hanno abbandonato la mafia e hanno abbracciato la fede cristiana. Come ha già detto lei, signora Presidente, proprio tre anni dopo questo omicidio, il 9 maggio del 1993, in quelle stesse contrade echeggiarono le parole di san Giovanni Paolo II e non a caso il 9 maggio del 2021, quindi nella stessa data, il giudice Rosario Livatino è diventato beato.

Rosario Livatino fu in prima linea contro la mafia, ma con sorprendente dote profetica seppe denunciare precocemente mali sociali che oggi, a trentacinque anni di distanza, si sono purtroppo mostrati in tutta la loro drammatica forza. Previde la deriva di una certa magistratura quando in un

discorso tenuto il 7 aprile del 1984 disse: «L'indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo dell'interferenza». Parole davvero profetiche.

Previde e stigmatizzò anche i pericolosi esperimenti di ingegneria sociale con i quali oggi si mira a distruggere l'uomo e la famiglia, esperimenti oggi purtroppo all'ordine del giorno. Il 30 aprile del 1986 parlò chiaramente contro l'eutanasia, dicendo: «La posizione della morale cristiana sul punto è semplice e cristallina: essa si informa al principio dell'intangibilità, della sacralità e dell'inviolabilità della vita umana». Parlò chiaramente anche contro la fecondazione assistita e l'utero in affitto, in quanto attività che potevano togliere al donatore la responsabilità di prendersi cura della discendenza, togliere ai figli la bellezza di conoscere il padre e la madre.

Un uomo, un magistrato, un profeta e ora anche un beato: abbiamo bisogno di uomini come questi. Speriamo che dal Cielo interceda per noi. *(Applausi)*.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, voglio ringraziare innanzitutto la Presidenza per averci offerto l'opportunità di ricordare la figura di Rosario Livatino e di riflettere sull'attualità del tema dell'impegno contro ogni forma di sopraffazione mafiosa, che inquina la vita economica, politica e sociale. Del resto, occasioni come questa assumono un significato tale che, se si rifugge dalla retorica, diventano momenti per riflettere e occasioni per rinnovare la memoria dell'esempio di Livatino e del suo sacrificio, guardando al presente e al futuro, perché quei valori di legalità e di libertà si proiettino nell'impegno cui ciascuno è chiamato ogni giorno.

Il mese di maggio è purtroppo denso di anniversari, da quello della strage di Portella della Ginestra, del primo maggio di settantaquattro anni fa, ai barbari omicidi di Pietro Scaglione e di Peppino Impastato, fino alla strage di Capaci. È impossibile non cogliere un legame proprio fra l'assassinio di Livatino e la purtroppo lunga sequela di morti che insanguinarono i primi anni Novanta.

Ho vivo il ricordo di quegli anni, del clima di paura, ma anche della capacità mostrata dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine, dalla scuola e dalla società civile, di saper reagire e di rispondere alla violenza mafiosa, non solo colpendo i responsabili, ma anche affermando la cultura della legalità, intesa non solo come nome, per quanto doveroso, ma come rispetto delle norme e come corollario e condizione di libertà, come libertà dalla paura e dal ricatto, libertà di vivere e di costruire, di pensare, di parlare e di fare impresa.

A distanza ormai di una trentina d'anni da uno dei momenti più lunghi, nella lunga storia della Sicilia e del Paese intero, nel ricordare Livatino, al pari degli altri, tanti, troppi caduti nella lotta alla mafia, possiamo dire che quella stagione ha contribuito ad un profondo cambiamento culturale e al rifiuto da parte delle nuove generazioni del pesante retaggio mafioso.

Diremmo oggi che Livatino era un ragazzo, o per meglio dire un giovane uomo, che semplicemente guardava al futuro, un futuro in cui, più che la mafia e persino l'antimafia, il rispetto delle leggi fosse la normalità. Da giurista attento, era capace di cogliere la delicatezza del ruolo di magistrato che ricopriva, attento a ribadire l'indipendenza della giurisdizione, ma anche i doveri connessi alla funzione. Valgono in tal senso, più di ogni altra cosa, le sue stesse parole. Infatti egli diceva che: «l'indipendenza del giudice (...) non è solo nella propria coscienza, nella (...) libertà morale, nella fedeltà ai principi (...), nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, (...) nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale» e «nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività».

Suona più che mai attuale il monito sull'esigenza di imparzialità, sostanziale e formale, di chi è chiamato a giudicare senza cedere alle sirene del protagonismo mediatico e anche in questo la lezione rappresentata dal pensiero e dalla stessa condotta di vita di Livatino offre lo spunto per riflettere, anche sul pericolo sempre attuale di strumentalizzazione dell'antimafia, di una sua trasformazione in professionismo. In questo, la profonda fede religiosa seppe accompagnarlo nell'affrontare il suo cammino, come qualcosa che completava e rafforzava la sua dedizione alla giustizia. Non è certo un caso che appena tre anni dopo, proprio nella sua stessa città... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Sbrollini. Può consegnare il testo del suo intervento affinché sia allegato agli atti.

URSO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO *(FdI)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo Fratelli d'Italia vogliamo rendere omaggio in questa sede al giudice Rosario Livatino, in occasione della sua beatificazione, essendo stato riconosciuto - come lei stessa, signor Presidente, ha affermato -, martire della giustizia e della fede. In questa sede vogliamo innanzitutto sottolineare e celebrare il suo valore come eroe civile: il giudice scrupoloso, lungimirante, soprattutto coraggioso e di elevato, eccezionale rigore morale. Apolitico, autonomo e indipendente, lontano da condizionamenti di qualsiasi natura, ma anche pronto al dialogo e al rispetto di tutti gli attori del procedimento, non ultima certamente la persona da giudicare. Un uomo giusto, appunto un giudice, un magistrato col senso dello Stato, mai di parte. Non faceva interviste, Livatino; schivo nel carattere e del tutto privo di protagonismo, agiva con gli atti nei procedimenti, mai sui giornali.

Un giudice come noi tutti vorremmo, e da cui noi tutti - ove mai accadesse - vorremmo essere giudicati. Anche se era considerato e definito «il giudice ragazzino», era in qualche misura un giudice all'antica, ma aveva nel contempo grande lungimiranza: fu tra i primi a prendere provvedimenti sul patrimonio dei mafiosi e a confiscarlo, sui colletti bianchi, sui reati contro l'ambiente e l'ecomafia; fu tra i primi a capire lo sviluppo del potere mafioso, la sua complessa articolazione anche politica, i conflitti interni, la guerra tra la stidda e la mafia.

In tutto ciò, Livatino era certamente motivato anche dalla fede, da una fede incrollabile, e per questo anche ritenuto inavvicinabile. Nelle sue carte vi era sempre il riferimento semplice e diretto. Lui stesso scriveva: «Sotto la tutela di Dio», ma - attenzione - sempre in nome della legge, in nome dello Stato. Credo sia importante sapere come Livatino sapesse coniugare perfettamente la sua fede, che lo motivava dal di dentro nelle sue azioni e lo rendeva incrollabile, con la necessità di applicare la legge dello Stato italiano. Siamo quindi orgogliosi, da cittadini italiani, da uomini delle istituzioni e da credenti, che sia anche riconosciuto come beato nel suo processo di santificazione, e che vi sia un giorno a lui dedicato: il 29 ottobre.

In effetti, al di là della sua vicenda umana, ve n'è un'altra molto più significativa e pregnante che riguarda tutti noi sempre e comunque al di là delle generazioni, in cui nessuno di noi è giudice, anche se alcuni giudici pensano di esserlo comunque. Questa connessione in lui tra uomo di Stato e credente la si ritrova non solo nel suo comportamento da cittadino, e quindi da giudice, ma soprattutto negli accadimenti avvenuti dopo la sua morte e con la sua morte. È stato evidenziato prima: fu ucciso il 21 agosto 1990, nel momento più buio della storia della Sicilia, quando sembrava tutto irreparabile; ma altri giudici agivano in quel contesto e non si fermarono. Come possiamo non ricordare la morte, nell'estate del 1992, prima del giudice Falcone e poi del giudice Borsellino in via D'Amelio? Come possiamo non ricordare la vedova Schifani che, nel sagrato della chiesa, da umile vedova del popolo disse: «Io vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio»? Era quello un segnale chiaro di qualcosa di più forte dell'impegno civile.

Il 9 maggio del 1993... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore. Può depositare comunque il testo del suo intervento, affinché sia allegato agli atti.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, vogliamo ricordare Rosario Livatino, proclamato beato il 9 maggio. Non è una data casuale: è lo stesso giorno in cui il nostro Paese ricorda il rapimento di Aldo Moro e l'omicidio di mafia di Peppino Impastato, due delle pagine più dure e dolorose della vita del nostro Paese.

La Chiesa beatifica Livatino e, con un ennesimo gesto forte in Sicilia, conferma l'impegno dei cattolici contro le mafie e la distanza da quei mondi, che spesso cercano invece di usare la religione per crearsi consenso sociale.

Rosario Livatino è stato il più giovane dei tanti magistrati martiri, vittime delle mafie; ucciso con terribile determinazione, in disprezzo della vita umana, in una vera e propria esecuzione. Perché? Perché - come recita la sentenza di condanna dei mandanti ed esecutori del delitto - «perseguiva le cosche (...) laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista (...) se non compiacente».

Livatino, quindi, era un uomo che faceva il proprio dovere. Aveva perseguito e fatto condannare gli uomini della stidda; aveva avuto il coraggio di applicare in modo innovativo ed efficace - come ha ricordato il Presidente - le misure di prevenzione. Fu il primo a trovare il modo di confiscare i beni dei mafiosi. Sapeva dei rischi che correva nella Sicilia delle guerre di mafia, ma proprio per questo, per non mettere in pericolo altre vite (ricordiamolo), rifiutò la scorta e si trovò da solo di fronte ai suoi esecutori.

La sua bravura, la sua determinazione non gli hanno mai fatto, però, perdere di vista l'umanità; non ha mai concepito l'azione penale come vendetta ed è arrivato a perdonare i suoi assassini. Rosario Livatino teneva al suo lavoro, si batteva per il rigore e la credibilità della magistratura. In un ambiente difficile, ha scelto di stare là dove stava il nemico più pericoloso, la mafia, e non si è mai arreso e non ha mai arretrato. Facendo il suo dovere, non ha mai smesso di testimoniare la propria fede.

Oggi ricordiamo un uomo che è un esempio; deve esserlo, come cristiano, come uomo e come magistrato. Ma voglio anche ricordare in questa occasione un uomo, Piero Nava, che ha avuto il coraggio di denunciare, identificare e testimoniare al processo, facendo sì che gli esecutori di quell'orrendo delitto fossero puniti. Piero Nava ha fatto una scelta di civiltà e di senso civico che ha cambiato la sua vita; ma ci ha detto - nelle interviste in questi mesi, dopo anni - che è orgoglioso di quella scelta.

Io credo che oggi facciamo bene a ricordare in quest'Aula Livatino, per dire che le istituzioni non dimenticano chi ha saputo rappresentarle così bene, chi ha saputo rappresentare lo Stato e il Paese, arrivando fino all'estremo sacrificio. *(Applausi)*.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, quel 21 settembre del 1990 la notizia dell'uccisione di Rosario Livatino mi giunse mentre mi trovavo a Roma alla Commissione parlamentare antimafia come consulente. Tornai immediatamente a Palermo, raggiunsi in procura Giovanni Falcone, che già si era insediato come procuratore aggiunto, e insieme, addolorati e sgomenti, cercammo di comprendere le ragioni di quel vile attentato. Sapevamo che come pubblico ministero si era occupato della prima rilevante indagine sulla mafia agrigentina che aveva portato alla condanna di molti mafiosi. Riferii a Falcone che lo avevo incontrato a maggio, pochi mesi prima, in occasione di una missione della Commissione antimafia al tribunale di Agrigento decisa dopo uno sconvolgente susseguirsi di omicidi che, per la loro efferatezza, avevano colpito l'opinione pubblica. Da circa un anno era passato come giudice allo stesso tribunale ed era stato destinato alle cause civili, ma per le note carenze di magistrati si occupava a tempo pieno di misure di prevenzione e confische di beni.

Il giorno dopo andai con Falcone ai suoi funerali a Canicattì. Ho ricordi vividi di quel momento: la bara portata a spalla dai suoi colleghi, deposta in chiesa, avvolta dalla toga e dal Tricolore, coperta di fiori; accanto, in piedi, sei magistrati in toga; dietro, due corazzieri inviati dal Presidente della Repubblica. Una forte ondata di emozione pervase il Paese, che solo in quel momento scoprì la sua storia di uomo buono, la sua vita di giudice rigoroso e schivo, il suo volto pulito. Diventò per tutti e sarà per sempre il giudice ragazzino.

È importante ricordare quanto fosse pesante in quel momento l'atmosfera in Sicilia, perché emerge con ancora più forza il suo coraggio, il suo diventare suo malgrado un martire. Grazie all'immediata collaborazione di un testimone oculare, Pietro Nava, che sarà costretto, per la sua sicurezza, ad abbandonare il lavoro di agente di commercio e ad emigrare all'estero, le indagini e tre processi susseguitisi negli anni hanno fatto piena luce sulle cause, sui mandanti, sugli esecutori di quell'eccidio. Quella tiepida mattina del 21 settembre 1990, riposti nella borsa i fascicoli studiati fino a tarda notte dell'udienza delle misure di prevenzione, che voleva definire dopo aver addirittura rinviato le ferie, percorreva come ogni mattina a bordo della sua autovettura la superstrada che da Canicattì lo portava al tribunale di Agrigento, quando un commando di quattro uomini gli sbarrò la strada e aprì il fuoco. Ferito a una spalla, una pistola si inceppò, lui fuggì a piedi, ma venne braccato come una preda, inciampò, si fratturò una caviglia e quando venne raggiunto in fondo alla scarpata, all'inseguitore pose la domanda di chi ha sempre agito secondo coscienza: picciotti, cosa vi ho fatto? La risposta fu un colpo di grazia alla testa. Un'eliminazione, la sua, compiuta da *killer* di Palma di Montechiaro e di Canicattì quale espressione della lotta congiunta a cosa nostra da parte di gruppi criminali emergenti, i componenti della cosiddetta stidda (stella), che volevano dimostrare, con l'uccisione di un giudice, la loro potenza criminale. Su una pagina della sua agenda e in altri suoi scritti si rinvenne una piccola croce e sotto la sigla STD; le tre lettere furono un vero rompicapo; la spiegazione si trovò nella sua tesi, nella sua fede: *sub tutela dei,* invocava l'assistenza divina nella sua opera di giudice.

Egli aveva una fedeltà alla legge e alla propria coscienza, un impegno alla preparazione professionale, un'estrema cura nelle decisioni, una rigorosa condotta di vita, serietà, equilibrio, responsabilità, umanità, quella di cui ancora oggi la magistratura dovrebbe dare testimonianza quotidiana per togliersi quell'ombra di sistema correntizio e di potere politico, mediatico e giudiziario che, a causa del comportamento di alcuni suoi componenti, infanga la credibilità di un'intera categoria. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Grasso. Può consegnare il testo del suo intervento affinché sia allegato agli atti.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Vorrei terminare annunciando che la Commissione parlamentare antimafia ha poco fa approvato all'unanimità una relazione, che sarà inviata a entrambe le Camere, illustrativa del contesto criminale in cui è maturata l'uccisione di Rosario Livatino, nonché del suo ruolo e dei suoi provvedimenti, per dare un quadro completo sull'esemplare opera di questo magistrato. *(Applausi)*.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Rosario Livatino, magistrato assassinato a trentasette anni, da domenica 9 maggio 2021 è beato. La Chiesa cattolica lo venera come martire di giustizia. Livatino è un esempio di piena coerenza tra fede, vita e professione di magistrato. Ne riscontriamo il percorso coerente sin da quando, negli anni del liceo, si impegnò nell'Azione cattolica, nella preghiera e nella diuturna visita al Santissimo Sacramento - tanto che i mafiosi lo definivano spregiativamente "santocchio" e in un primo tempo, per tale ragione, pianificarono l'agguato davanti alla chiesa - nonché nella quotidianità di vita e di attività professionale. Basti pensare che su tutti gli appunti, i documenti, i quaderni era riportato l'acronimo STD, che gli investigatori, dopo la morte, impiegarono tempo per decodificare, ma che voleva dire *sub tutela Dei.*

Il suo impegno professionale lo ha portato anche a riflettere e approfondire le caratteristiche del magistrato e il dovere di non piegare la legge all'interesse di parte. Ancora, sul rapporto fra magistrato e politica, nel 1984 diceva: «Sarebbe sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l'ufficio del giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi dietro tutti i vascelli alle spalle, con le dimissioni definitive dall'ordine giudiziario». Nel 1986 rifletteva su regole valide per chiunque eserciti la giurisdizione: «Il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e, a volte, tra numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere

per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata».

Nell'agenda di Livatino il 18 luglio 1978 è annotato: «Oggi ho prestato giuramento; da oggi sono in Magistratura». «Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige».

Scusate l'emozione, ma ho conosciuto proprio in quell'anno Rosario Livatino, che frequentava il corso sul diritto della persona e del diritto di famiglia che tenevo come componente del Consiglio agli uditori giudiziari. *(Applausi)*. È stata enorme, poi, la tragedia ai miei occhi, quando alcuni anni dopo la sua morte, andando nella sua casa, sulla sua scrivania ho trovato un *bloc-notes* di appunti su quelle lezioni, con il mio nome impresso sulla prima pagina.

Livatino entrò in magistratura nel 1978 e dal 1978 al 1979 fu pubblico ministero ad Agrigento. In quel periodo si è occupato di processi di mafia, ma anche di criminalità comune. Dal 1989 passò invece alla giudicante come giudice *a latere* per occuparsi - come è stato già ricordato - di sequestri e confische di beni.

Morì come aveva vissuto, rispettando gli imputati, anche quelli che si erano macchiati dei più gravi delitti perché erano innanzitutto persone: era questo il suo credo. *(Applausi)*.

A volte andava all'obitorio a pregare davanti al cadavere dei mafiosi uccisi. Una volta, in un caldissimo ferragosto, portò personalmente in carcere il provvedimento di scarcerazione di un recluso. A chi si stupiva disse: «All'interno del carcere c'è una persona che non deve restare neanche un minuto in più. La libertà dell'individuo deve prevalere su ogni cosa». *(Applausi)*.

Caro Rosario, non so ancora come pregarti e chiederti aiuto, ma ti chiedo di illuminare noi tutti nell'individuare le riforme giuste per una giustizia come la intendevi tu. *Vale* Rosario. *(Applausi)*.

LICHERI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, ricordo le ultime parole pronunciate da Rosario Livatino: «Picciò, che vi ho fatto?». Le pronunciò mentre si recava in tribunale come faceva tutti i giorni, senza scorta; parole forti di un'innocenza che ha ferito - come sappiamo - anche i suoi carnefici. Rosario Livatino era infatti un giudice che affrontava i mali in tutti i suoi aspetti, per salvare le vittime e i colpevoli; un uomo che ha perseguito una verità, una sola, quella della giustizia e lo ha fatto a costo della sua stessa vita, come un pazzo, come un sognatore, perché senza pazzi e sognatori non ci sarebbe futuro.

Rosario Livatino camminava per le strade di quella Sicilia malata di silenzi, di sottomissione, di teste chine da parte di chi doveva lottare per la giustizia, ma cedeva alla paura. Rosario invece non si nascondeva, camminava senza scorta, consapevole di essere nelle mani di Dio e dicendo una cosa importante, una grande verità: «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». La sua credibilità stava in un'immensa fede tanto nel Signore quanto nella libertà; libertà, giusto motore delle nostre azioni, che può essere però rischiosa. Eppure, nessuna esistenza può prescindere dalla libertà e noi tutti dobbiamo fare tesoro di vite così concrete da far venire i brividi anche alle mafie peggiori, a tutte le mafie del mondo, anche se sul selciato della libertà sono caduti preti, magistrati e avvocati; vite che guardavano in faccia i colpevoli perché alla ricerca dell'uomo, alla ricerca dell'anima, gente che andava oltre il reato. Così faceva Rosario: non abbassava lo sguardo davanti ai colpevoli durante i suoi giudizi e piangeva davanti alle loro uccisioni.

E allora il sangue versato da lui e dagli altri martiri va a dissetare una terra meravigliosa, ma malata, perché le mafie - mie care senatrici, miei cari senatori - sono lì, sono qui e noi abbiamo il dovere di trasformare il sangue versato in azioni concrete, in leggi dello Stato, in modelli da seguire per i nostri figli e nipoti.

Rosario quel 21 settembre 1990 perde la vita e oggi è il primo magistrato nella storia a diventare beato. *Sub tutela dei*: c'era scritto nell'agenda trovata vicino al suo corpo senza vita. È infatti nelle mani del Signore che è stato consegnato quel 21 settembre del 1990 ed è nelle sue mani che resterà per sempre. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, per una migliore organizzazione dei lavori di domani, comunico l'ordine delle relazioni definite dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari secondo la previsione dell'articolo 68 della Costituzione.

Nella seduta di domani esamineremo dunque il documento IV-*ter*, n. 7, nei confronti del senatore Stefano Candiani relativamente a un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma, querelante Antonio Giudice.

C'era poi il documento IV-*ter*, n. 9, nei confronti del senatore Vincenzo Santangelo, relativamente a un procedimento penale pendente presso il tribunale di Trapani, querelanti Rocco Giacomazzi e Lucio Massimo Marino di Telesud 3 srl. L'ho però cancellato dalla discussione perché il tribunale di Trapani, con sentenza del 30 aprile 2021, n. 517, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del senatore Santangelo per estinzione del reato a seguito di remissione della querela.

Esamineremo poi il documento IV-*ter* n. 8, nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, relativamente a un procedimento civile pendente presso il tribunale di Agrigento, querelante Filippo Caci; il documento IV-*ter*, n. 10, nei confronti della senatrice Laura Bottici, relativamente a un procedimento penale pendente presso il tribunale di Massa, querelanti amministratori del Comune e il sindaco Angelo Zubbani; il documento IV-*ter*, n. 11, nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, relativamente a un procedimento penale procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma, querelante dottoressa Roberta Calzolari; il documento IV-*ter*, n. 13, nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, relativamente a un procedimento penale pendente presso il tribunale di Trapani, querelante signor Biagio Bosco; il documento IV-*quater*, n. 1, per declaratoria di insindacabilità avanzato dalla senatrice Anna Maria Bernini, pendente presso l'organismo di mediazione forense di Roma; il documento IV-*quater*, n. 2, per declaratoria di insindacabilità avanzato dal senatore Franco Mirabelli, pendente presso l'organismo di mediazione forense di Roma.

C'è poi il documento IV, n. 2, nei confronti del senatore Armando Siri, relativamente a un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano e un altro nei confronti dello stesso senatore Armando Siri, relativamente a un procedimento penale ancora pendente presso il tribunale di Milano. A questo proposito voglio far presente che, con provvedimento del tribunale del riesame del 19 maggio 2020, è stato annullato il decreto di sequestro emesso nei confronti del signor Luca Perini, collaboratore del senatore Siri, e tale annullamento è stato confermato dalla Corte di cassazione nell'udienza dell'8 ottobre 2020. La procura di Milano ha scritto in data 18 maggio 2021, ritenendo ancora attuali entrambe le richieste di autorizzazione relative al senatore Siri in relazione alla mutata qualificazione giuridica delle condotte, ferma restando l'identità dei fatti materiali.

Su questo ha chiesto la parola il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la ringrazio di avere anticipato dettagliatamente l'ordine con il quale domani tratteremo documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che si sono accumulati non essendoci stata la possibilità di calendarizzare nei lavori d'Assemblea l'esame di tali questioni.

Vorrei solo precisare che alcune vicende hanno avuto sviluppo proprio nelle ultime ore.

In Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbiamo votato su una vicenda riguardante il senatore Santangelo, ma proprio nella giornata di oggi ho ricevuto notizia - lo dico ai colleghi membri della Giunta, visto che non è arrivata in tempo in sede di Giunta, oltreché a tutti gli altri senatori - che, come da lei correttamente comunicato, la questione non sussiste più nei confronti del senatore Santangelo. Infatti, come il tribunale di Trapani comunica con una sentenza, la denuncia è venuta meno e, quindi, la questione non sussiste più.

Le questioni riguardanti il senatore Siri sono due: una lo riguarda attraverso un suo collaboratore - Perini - su cui c'è poi stato un pronunciamento della Corte di cassazione che ha annullato il decreto di sequestro, mentre l'altra lo riguarda direttamente. Le due questioni sono parallele: una giudicata dalla Corte di cassazione, che ha annullato il decreto di sequestro, mentre l'altra ancora pendente. Ho chiesto alla procura di Milano notizie su cosa sussistesse o meno per capire se noi dovessimo agire.

In data odierna - esattamente due ore fa - ho ricevuto una lettera - il vice presidente Cucca non lo sa ancora, perché è arrivata appena adesso - con cui la procura di Milano comunica che prosegue la sua

iniziativa e ci fornirà documentazione e valutazioni ulteriori. È ovvio che non è il caso di trattare domani la vicenda del senatore Siri perché torneremo a occuparcene in sede di Giunta alla luce di ciò che la procura della Repubblica di Milano riterrà di rimettere al Senato.

Avevamo comunicato che era all'ordine del giorno domani ed era inutile che l'Assemblea si pronunciasse su vicende che hanno ancora una loro dinamica. Come ho già detto, la lettera è arrivata poco fa e annuncia che ci sono delle valutazioni che saranno comunicate nelle forme dovute.

La vicenda riguardante il senatore Santangelo non è quindi più all'ordine del giorno per le ragioni dette, mentre la vicenda concernente il senatore Siri dovrà tornare all'esame della Giunta. Essa, pertanto, non sarà discussa dall'Assemblea domani, in attesa che la Giunta, sulla base di ciò che ci verrà comunicato, faccia le sue valutazioni.

Mi sembra che sia chiaro questo aspetto emerso nelle ultime ore. Quando gli argomenti vengono calendarizzati, tutto diventa più rapido. Domani i colleghi della Giunta saranno in Aula per svolgere le relazioni e sarà poi l'Assemblea a fare le sue valutazioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Gasparri, e ne prendiamo doverosamente atto.

Infine, esamineremo il documento n. 1, nei confronti del senatore Luigi Cesaro (procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli Nord); il documento n. 3, nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi (procedimento penale pendente presso il tribunale di Bologna); il documento n. 7, nei confronti del senatore Luigi Cesaro (procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli); il documento n. 8, nei confronti del senatore Roberto Marti (procedimento pendente presso il tribunale di Lecce).

Giunta per il Regolamento, parere

PRESIDENTE. Colleghi, la Giunta per il Regolamento, riunitasi l'11 maggio 2021, ha espresso il seguente parere: «Tenuto conto della disciplina prevista per i Gruppi parlamentari dall'articolo 14, comma 4, terzo periodo, del Regolamento, è consentita la costituzione di componenti politiche all'interno del Gruppo Misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. I senatori che intendono costituire una componente politica all'interno del Gruppo Misto devono essere autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle elezioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di tale formazione politica.

Per le dichiarazioni di voto finali del Gruppo Misto, la Conferenza dei Capigruppo stabilisce i tempi aggiuntivi previsti dall'articolo 109, comma 2-*bis*, del Regolamento e i tempi assegnati ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni espresse dal rappresentante del Gruppo Misto.

CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, a proposito di ciò che ha appena letto.

Abbiamo capito perfettamente la prima parte, quella dove dice che anche per le componenti occorre riferirsi a un Gruppo. Ovviamente noi non siamo d'accordo e troviamo liberticida questa interpretazione; ma è chiara e nulla possiamo dire in questa sede. Al contrario, la seconda parte di ciò che ha letto non è comprensibile. Non abbiamo capito se potremo, in seno al Gruppo Misto, continuare o meno a rappresentare una posizione differente. Da quello che abbiamo compreso, non dice né una cosa, né l'altra.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, forse la mascherina non ha fatto sentire bene le espressioni che ho appena letto, che sono il frutto di una decisione della Giunta per il Regolamento.

Per quello che riguarda la regolamentazione del dissenso, lei sa che c'è un comma primo dell'articolo 109 - che sarebbe poi un secondo, perché il primo è stato abrogato, se non ricordo male - che regola il dissenso di tutti i Gruppi parlamentari.

C'è poi un altro comma, che sarebbe il secondo o il terzo - a seconda se si considera il primo che è stato abrogato - che invece concede al Gruppo Misto, proprio per la sua composizione variegata, in sede di dichiarazione di voto finale cinque minuti in più, rispetto ai dieci previsti dal Regolamento per gli altri Gruppi.

Non è stato invece regolato il dissenso. Allora nella Giunta per il Regolamento abbiamo deliberato, così come si stabilisce in Conferenza dei Capigruppo, il tempo supplementare da concedere al Gruppo Misto per la discussione, le dichiarazioni di voto o per quello che è, che per il dissenso si farà egualmente. Si assegnerà un tempo anche per il dissenso rispetto a quella che è la dichiarazione di voto del Gruppo Misto.

È chiaro? Forse detto in questo modo è più chiaro. In ogni caso, potrà leggere tutto nel Resoconto della seduta odierna e averne quindi contezza. *(Commenti del senatore Crucioli)*.

Non possiamo adesso io e lei dar luogo a un dibattito.

CRUCIOLI *(Misto)*. In Conferenza dei Capigruppo noi non siamo rappresentati.

PRESIDENTE. Non capisco quello che lei sta dicendo.

CRUCIOLI *(Misto)*. Se questa è la democrazia per voi, va bene!

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2201) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2201, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dal Mas, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DAL MAS, *relatore*. Signor Presidente, il Senato è chiamato a esaminare il disegno di legge n. 2201, di conversione del decreto-legge n. 42 del 2021. *(Brusio)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,40)

(*Segue* DAL MAS, *relatore*). Quando prenderà posto il Presidente, magari l'Assemblea mi darà la possibilità di intervenire, perché è difficile parlare con questo brusio. Facciamo lo stesso e andiamo avanti.

Il decreto-legge del Governo Draghi pone correzione e, anzi, impedisce che si formi una falla nel sistema della sicurezza alimentare, così come previsto e voluto, forse per svista, per errore o per un diverso disegno o una diversa intenzione politica, dal precedente Governo Conte II. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

Con questo decreto legislativo, dal giorno 26 marzo sarebbero evaporati dall'ordinamento alcuni illeciti penali contravvenzionali e sanzioni amministrative che costituiscono il tessuto sul quale è formato parte del sistema dei controlli che attengono alla sicurezza alimentare. Come sappiamo, c'è una prima fascia più importante di delitti che attengono alle contraffazioni e alle sofisticazioni alimentari (articoli 439 e seguenti del codice penale) e poi ci sono altre sanzioni previste da una legge che ha più di sessanta anni. Mi riferisco alla legge n. 283 del 1962 che, per effetto di questo decreto legislativo, veniva di fatto spazzata via. Si compiva una vera e propria *abolitio criminis* o un *abrogatio cum abolitio* e non solo *abolitio*.

Colleghi, in effetti non ci sarebbe stato poi qualcos'altro che sarebbe rivissuto; semplicemente veniva tolto dall'ordinamento un comportamento perché non più ritenuto penalmente rilevante. In forza dell'articolo 2, comma 2, del codice penale, quel fatto non costituendo più reato non sarebbe stato più punibile e, perciò, tutti i procedimenti in corso, sia nella fase delle indagini (articolo 411), sia nella fase della pena definitiva, avrebbero comportato una dichiarazione di non doversi procedere perché il fatto non è più reato e non ha più alcuna conseguenza, con l'ulteriore caratteristica che in quel caso il giudice, davanti a un'eventuale contravvenzione, non avrebbe neppure segnalato alle competenti autorità amministrative eventuali sanzioni.

Stiamo parlando dell'articolo 5 della legge che contiene norme a tutela della sicurezza degli alimenti e contro la mancanza dei requisiti essenziali dichiarati negli alimenti, la presenza di eccessive cariche microbiche e la contraffazione alimentare. Forse il precedente Governo voleva introdurre una nuova visione ispirata dall'Europa. Tutto discende dal fatto che la normativa europea e la legge delega del 2019 attribuiscono agli Stati un compito di rivisitazione della normativa in materia di sicurezza

alimentare.
Alla Camera esiste un disegno di legge che vede l'inasprimento dei controlli e delle sanzioni e, quindi, rafforza quella cultura che vuole la maggiore sicurezza della produzione degli alimenti.
Quindi, il decreto-legge ha l'obiettivo di consentire il mantenimento delle sanzioni penali, quindi dei controlli a tutela della sicurezza alimentare.
In sede di conversione alla Camera sono stati introdotti anche due articoli molto importanti: il primo sostanzialmente costituisce una garanzia difensiva, cioè la possibilità di estendere l'articolo 223 del codice di procedura penale (disposizioni attuative), e cioè di essere informati nel momento in cui si svolgono indagini, anzi nel momento in cui si stanno svolgendo analisi sui campioni dei prodotti oggetto di inchiesta per eventuale contraffazione o violazione di norme. Quindi, si tratta sostanzialmente di una norma che aumenta le garanzie difensive.
Un ulteriore articolo, anch'esso introdotto in sede di conversione alla Camera, consente di rendere non applicabili le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 91 del 2014 qualora vi sia un ravvedimento operoso. Pongo una particolare attenzione a questa norma perché di fatto consente, a chi si mette in regola entro trenta giorni - e non più novanta - dalla cosiddetta diffida, di evitare la sanzione amministrativa.
Si tratta di una norma di buonsenso, non punitiva, che tiene conto anche delle diverse esigenze che possono esserci nel mondo della produzione nel settore agricolo. Ma parliamo di piccole violazioni, violazioni sanabili dal punto di vista sia del settore agroalimentare sia squisitamente amministrativo-agroalimentare.
Presidente, non credo di dover aggiungere altro. Quello in esame è un decreto-legge necessario, utile, urgente, che impedisce che il nostro sistema si trovi aperto a insidie improvvise per mancanza di una normativa che sarebbe stata cancellata di fatto senza adeguata protezione e coordinamento con le altre norme esistenti nell'ordinamento. Chiedo pertanto - e penso sia interesse generale dell'Assemblea - di voler procedere alla conversione di questo decreto-legge. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, l'industria alimentare italiana di cibi sia di produzione che di trasformazione è tra le migliori sul mercato internazionale. L'attenzione verso questo settore è essenziale, in considerazione dell'importanza che tale industria manifatturiera riveste nel nostro sistema economico-sociale. Infatti, l'Italia è il Paese dove si sono creati i prodotti diventati oggi il nostro patrimonio conosciuto e rispettato da tutto il mondo: il *made in Italy* agroalimentare.
Non possiamo far venir meno la *leadership* raggiunta a livello internazionale e dobbiamo mantenere altissimo lo *standard* di sicurezza dei nostri prodotti alimentari. Non dimentichiamo che la sicurezza alimentare ha caratteristiche di bene pubblico; occorre garantire livelli di sicurezza a beneficio del consumatore e della salute pubblica. In tale direzione va la corretta tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle materie prime da cui derivano.
La corretta tracciabilità è il pilastro delle politiche per rendere trasparente la scelta dei cibi, in considerazione anche del fatto che vediamo crescere nei consumatori sempre più alte aspettative.
Qui si tratta di un controllo che riguarda prodotti italiani o di altra provenienza destinati a essere commercializzati sul territorio nazionale o destinati ad altri Stati dell'Unione o anche esportati. Lo scopo del controllo è fornire ai consumatori informazioni accurate sui prodotti e garantire la circolazione di alimenti sicuri, grazie alla possibilità di ricostruire l'intero percorso degli alimenti per poter ritirare tempestivamente - se è il caso - quelli a rischio. Questo sistema complesso di controlli si svolge su tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione, magazzinaggio, trasporto e commercio e della somministrazione.
Il decreto in sede di conversione è finalizzato a correggere l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che dà seguito al regolamento europeo che abrogava inspiegabilmente diversi illeciti. Perciò il decreto in esame è finalizzato a evitare che rilevanti settori restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, esponendo così a gravi rischi per la salute dei consumatori alcuni settori importanti.

Per Forza Italia la sicurezza alimentare è stata sempre motivo di grande attenzione: lo dimostra la battaglia in Europa del Governo Berlusconi dal 2002 per ottenere la sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare a Parma nel 2004. *(Applausi)*. È stato certificato da uno studio dell'Università di Parma quanto abbia inciso e impattato favorevolmente su economia e sviluppo in quindici anni il fatto di avere la sede sul proprio territorio.

Purtroppo lo stesso impegno per avere in Italia una sede dell'Agenzia del farmaco, l'EMA, non è stato profuso da Governi recenti, non votati dagli italiani, perché in Europa si deve lavorare prima attraverso le relazioni con gli altri Paesi e gli altri parlamentari. Per la nostra superficialità l'EMA è andata ad Amsterdam dopo un sorteggio, città che non aveva neanche una sede e ha impiegato tre anni per crearla. Non è andata a Milano che aveva già una sede a disposizione, perdendo così la possibilità di crescita del PIL del 2 per cento.

Le nostre leggi nazionali in tema di sicurezza alimentare sono le più rigorose in Europa e forse nel mondo e questa giusta sicurezza per la salute dei nostri cittadini ovviamente ricade sui nostri prodotti che hanno costi di produzione superiori ai Paesi concorrenti. Il mio appello al Governo è che si faccia promotore in Europa di un adeguamento degli altri Paesi alle nostre leggi sul tema della sicurezza alimentare. Invito anche tutti i parlamentari europei a sostenere la battaglia di Forza Italia contro l'abominio del nutri-score, l'ultima trovata del vino annacquato, l'etichettatura anticancro dei salumi, eccetera.

Confido nella difesa di questo Governo e invito i parlamentari europei degli altri Gruppi politici ad essere più presenti nelle Commissioni di merito per difendere gli interessi del Paese senza altre bandiere che quella italiana, come fanno gli altri, e a dialogare di più con i parlamentari nazionali, affinché non ci arrivino sul tavolo regolamenti ormai immodificabili. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, prendo la parola in questo elevato consesso per manifestare la mia soddisfazione e quella del Gruppo al quale appartengo in relazione al presente decreto-legge che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Mi sono personalmente fatto carico della questione oggetto del decreto-legge insieme ai colleghi della Commissione agricoltura, interagendo proprio con il Ministero, al fine di porre riparo alla situazione grave che si sarebbe determinata in assenza di una tutela penale e amministrativa nella materia alimentare. Il provvedimento, infatti, circoscrive l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che per l'appunto avrebbe comportato l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi, di cui alla legge n. 283 del 1962, proprio in materia di sicurezza alimentare.

La legge n. 283 del 1962 reca la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo tra l'altro numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica. Essa costituisce il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare rispetto ai più gravi delitti previsti dal codice penale, *ex* articolo 439 e seguenti, applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

La normativa vieta la vendita, la somministrazione e l'impiego di alimenti e bevande private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali, con l'aggiunta di additivi chimici, di qualsiasi natura, non autorizzati con decreto del Ministero della salute o, nel caso siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. Quindi, si può ben capire l'importanza della reintroduzione di questa normativa. Dalle predette violazioni discende la pena dell'arresto e dell'ammenda, variamente determinata.

Dunque il decreto-legge in esame evita che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria, penale e amministrativa, in risposta alla inaspettata depenalizzazione, introdotta con il decreto legislativo n. 27 del 2021, della quale peraltro non vi era traccia nello schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento per il prescritto parere e che avrebbe potuto presentare anche un possibile vizio di eccesso di delega, come affermato anche dalla Corte di cassazione, ufficio del massimario, nella relazione del 17 marzo 2021.

La legge di delega, infatti, prevedeva soltanto la possibilità di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625, con l'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili, oltre a conferire al Governo soltanto il potere di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione medesima.

Concludendo, come rappresentante del Parlamento ed esponente del MoVimento 5 Stelle, che ha sempre avuto a cuore le tematiche ambientali e alimentari, e primariamente come cittadino, ritengo che l'elevata tutela prevista per il consumo e il commercio di prodotti di qualità sia essenziale, sia per dare effettiva applicazione al diritto alla salute, sia per proteggere la qualità dei nostri prodotti. Il presente decreto-legge contribuisce a ripristinare e a implementare le finalità anzi esposte e ringrazio tutti i membri della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del mio Gruppo, che sono stati garanti del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, per prima cosa penso sia opportuno e soprattutto chiarificatore leggere le premesse al disegno di legge in esame, che ci apprestiamo a votare oggi, in seconda lettura. Leggo testualmente alcuni passaggi, a mio avviso significativi: «l'intervento normativo è urgente, ha lo scopo di evitare che si produca l'abrogazione di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo, previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283» Salto alcuni passaggi di carattere tecnico e continuo sempre a leggere testualmente: «Senza questo intervento, che evita l'abrogazione delle fattispecie di illecito penale e amministrativo, si produrrebbe l'effetto di lasciare del tutto privi di tutela alcuni settori importanti per la salute dei consumatori, effetto certamente non voluto, quantomeno perché non previsto dalla legge di delega, in forza alla quale è stato adottato il decreto legislativo n. 27 del 2021 e non accompagnato, nel medesimo decreto legislativo, da interventi di natura sanzionatoria idonei ad incidere sui medesimi ambiti».

In sostanza, cari colleghi, si dice in maniera anche molto esplicita, che bisogna mettere una toppa all'errore fatto dal precedente decreto, con cui si eliminava tutta una serie di norme sanzionatorie a tutela del consumatore e non solo.

Attenzione, quindi: questo non lo dice il senatore La Pietra di Fratelli d'Italia perché è all'opposizione e quindi in qualche modo dobbiamo trovare qualcosa da contestare, ma lo scrive il Governo nella prefazione del disegno di legge. Già di per sé, quindi, credo si dovrebbe stigmatizzare questo fatto, ma soprattutto si dovrebbe capire da dove e da chi nasce questo errore macroscopico dell'aver cancellato quelle norme sanzionatorie. È stato solo un errore, una svista di per sé già grave, oppure c'è stata la famosa manina che in qualche modo - e non si capisce come - all'insaputa di tutti è riuscita a scrivere questa cosa? Non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai; fatto sta che molto spesso abbiamo riscontrato che questa manina ogni tanto appare e stravolge quanto scritto nei decreti. Non è la prima volta e forse non sarà l'ultima, purtroppo. Un po' come, per chi ama la cinematografia, la mano della famiglia Addams, sempre pronta ad obbedire agli ordini del padrone di casa. Solo che in questo caso non si capisce chi sia il padrone di casa.

Tornando seri e tornando al merito, è chiaro che questa svista - chiamiamola così per essere benevoli -, fatta salva comunque la tutela della salute dei consumatori, avrebbe aperto una serie di situazioni che - attenzione - non avrebbero avvantaggiato i nostri agricoltori e produttori, ma aperto le porte ad una serie di prodotti di scarsa qualità, a tutto beneficio di tanti Paesi, *in primis* la Cina, dove la qualità non è certo l'obiettivo principale della produzione. In sostanza, sarebbe stato un danno irreparabile per le nostre produzioni agroalimentari di qualità, e avrebbe aperto il mercato a prodotti che non mi perito a considerare e definire prodotti spazzatura.

Colleghi, forse non ci sarebbe da parlare molto su questo provvedimento, poiché si tratta fondamentalmente di tre articoli complessivi, di cui solo il primo è sostanziale; quindi poco c'è da dire. Ma lascio queste considerazioni al collega Balboni, che meglio di me saprà entrare negli aspetti tecnico-giuridici. Quello che mi meraviglia è che abbiamo parlato comunque poco delle conseguenze e

dell'impatto di questa norma sia sulla sicurezza alimentare, sia sulle nostre produzioni di eccellenza.

Ripeto, non per generare incomprensioni, che la salute dei consumatori è per noi prioritaria, ma è anche di fondamentale importanza tutelare i nostri prodotti agroalimentari con leggi severe, e siamo convinti che anche le pene devono essere severe. Quindi, tutela dei produttori e dei consumatori: lo dico perché, quando ci troviamo di fronte ad una frode alimentare, non c'è solo un danno diretto e specifico del prodotto in questione, ma molto spesso c'è un danno generale a un'intera filiera o a un intero comparto. Credo che tutti noi ricordiamo lo scandalo del vino al metanolo o i recenti scandali sulla pasta, e potremmo citarne altri. Il concetto è che queste frodi non danneggiano solo chi le compie, ma danneggiano l'immagine di tutto un settore che non può permettersi sbagli di questo tipo. Chi sbaglia deve essere punito, e per noi si dovevano addirittura inasprire ancora di più le sanzioni verso coloro che danneggiano con il loro comportamento l'immagine della qualità italiana: lo consideriamo né più e né meno alla stregua di un vero e proprio tradimento.

Ma se da una parte diciamo che chi sbaglia deve pagare e che le pene siano anche più severe, dall'altra diciamo anche che il Governo deve mettere in campo politiche che aiutino i nostri agricoltori, i nostri allevatori e i nostri pescatori; politiche che devono avere due obiettivi fondamentali, uno complementare all'altro. In primo luogo, occorrono maggiori tutele per i marchi italiani contro le contraffazioni che tolgono alle nostre aziende un potenziale mercato che vale più del doppio delle nostre esportazioni. Infatti, a fronte di circa 50 miliardi di esportazione dell'agroalimentare, ci sono oltre 100 miliardi di falsi prodotti italiani (il fenomeno dell'*italian sounding*). E qui il nostro Governo dovrebbe essere forte nel chiedere maggiori tutele, soprattutto sul fronte interno europeo; così come dovrebbe essere più forte e determinato nel chiedere l'abolizione di sistemi di certificazione della qualità che penalizzano i nostri prodotti di eccellenza rispetto a quelli spesso fatti in laboratorio: mi riferisco al nutri-score, il sistema di etichettatura a semaforo; dovremo effettivamente discutere della sua valenza sul piano della buona alimentazione.

Occorre maggiore attenzione alle dinamiche relative all'importazione di prodotti dall'estero che sono palesemente di scarsa qualità, ma che, per i meccanismi di rimbalzi internazionali, entrano nel mercato europeo e danneggiano i nostri produttori. Se vogliamo fare un esempio recente, basti pensare al miele cinese, fatto con sciroppi zuccherati e che entra nel mercato con prezzi ridotti dell'80 per cento rispetto al prezzo medio di un normale miele naturale. In questo Fratelli d'Italia da tempo ormai sta chiedendo che siano applicati i cosiddetti dazi di civiltà, che colpiscano quei prodotti fatti senza il rispetto delle regole ambientali, sanitarie e di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Innanzitutto, quindi, tutela dei nostri prodotti; ma poi, come secondo elemento, occorrono politiche economiche e finanziarie per aiutare l'agricoltura. Occorre tutelare il reddito degli agricoltori. Spesso, nelle filiere agroalimentari, gli attori a monte e a valle della filiera, cioè i produttori e i consumatori, sono i più penalizzati: si parte da prezzi sempre più bassi, che rischiano di strozzare i produttori, per poi arrivare al consumatore, con prezzi spesso dieci volte maggiori del prezzo pagato alla fonte. La grande distribuzione deve farsi carico dell'onere di valorizzare maggiormente il lavoro degli agricoltori.

Occorrono, poi, risorse per investire in tecnologia e regole per facilitare le procedure finanziarie, dirette ad agevolare il credito agli imprenditori agricoli. In Italia abbiamo un parco di macchine agricole ormai vecchio e poco produttivo, senza parlare della flotta peschereccia, ormai obsoleta per la stragrande maggioranza delle imbarcazioni. Maggiori investimenti significano anche migliore qualità e maggiore sicurezza alimentare.

Ci sarebbe ancora molto di cui parlare, signor Presidente, ma voglio concludere citando un altro elemento importante, che riguarda i controlli. Abbiamo bisogno di più controlli sui prodotti che arrivano nel nostro Paese e, soprattutto, di ridurre gli accessi portuali per un controllo più capillare. Contemporaneamente, però, abbiamo bisogno di una semplificazione di tante procedure, che spesso soffocano le nostre aziende agricole, che hanno un solo e unico interesse: produrre qualità e sicurezza alimentare.

Infine, occorre prendere spunto da quanto accaduto con questo provvedimento per fare una riflessione profonda su cosa significhi la sicurezza alimentare e soprattutto sulla normativa che ne definisce

confini, che è complessivamente ormai datata, da decenni, e su cui ogni tanto interveniamo in maniera *spot*, in particolare solo quando ce lo chiede l'Europa. Forse dovremmo pensare ad un nuovo quadro, forse ad un testo unico, più adeguato ai nostri tempi e che contemporaneamente, da una parte, consenta una maggiore tutela della salute dei consumatori e, dall'altra, cerchi di agevolare, snellire e meglio controllare questo importante settore dell'economia nazionale che è l'agroalimentare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 42 del 22 marzo 2021 all'ordine del giorno il Governo è corso ai ripari rispetto alla rischiosa abrogazione degli illeciti previsti nella cosiddetta legge alimenti, la legge n. 283 del 30 aprile 1962.

Tutta la rocambolesca vicenda, che a grandi linee poi accennerò, è lo specchio della confusione che negli ultimi mesi sta vivendo la politica italiana. Infatti, questa confusa vicenda ci deve interrogare sulle modalità di svolgimento dei lavori legislativi, nella fattispecie in una materia così delicata quale è quella della sicurezza alimentare.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge, il n. 42 del 22 marzo 2021, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 24 marzo, vale al dire il giorno prima che entrasse in vigore il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e appena in tempo per rimediare all'abrogazione degli illeciti di cui alla legge n. 283 del 1962, prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo precedente, ossia del 2 febbraio, su una materia importantissima relativa al controllo della sicurezza degli alimenti.

Il decreto legislativo n. 27 del 2021 (quindi il primo) doveva disporre l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione europea n. 625 del 2017, ai sensi dell'articolo 12, lettere *a), b), c), d)* ed *e),* della legge 4 ottobre 2019, n. 2017, meglio identificata come legge di delegazione europea, che fissava i principi e i criteri direttivi specifici per l'adeguamento con uno o più decreti legislativi della normativa nazionale in tema di controllo ufficiale in materia di alimenti e bevande. Doveva quindi uniformarla al succitato regolamento europeo.

Tuttavia, con probabile e quasi certo vizio procedurale di eccesso di delega, rilevabile previo promovimento di incidente di costituzionalità in via incidentale in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in ragione del mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi specifici impartiti dal Parlamento, l'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 27 del 2021 andava a abrogare la legge n. 283 del 1962 e tutte le successive modifiche, quindi era sostanzialmente un liberi tutti.

Questo succedeva, anche un poco in sordina, in seno al secondo Governo Conte, con l'allora ministro della giustizia Bonafede e con il ministro della sanità Speranza. Nel frattempo si insediava il nuovo Governo che, sollecitato sull'argomento anche e soprattutto dalla dottrina (possiamo vedere la relazione del massimario della Cassazione n. 13 del 17 marzo 2021) la quale evidenziava un eccesso di delega (quindi accertiamo l'eccesso di delega), correva ai ripari con il decreto-legge n. 42 del 22 marzo 2021, adesso all'ordine del giorno, che stranamente però non ha abrogato le disposizioni abrogative della legge alimenti contenuta nel decreto legislativo n. 27 del 2021, ma ha preferito mantenere l'abrogazione e ha recuperato gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 22, nonché quelli correlati alla legge di modifica n. 441 del 1963 e al relativo regolamento di esecuzione, salvando così, almeno in calcio d'angolo, gli illeciti con relative sanzioni.

Restano però alcuni interrogativi, come ha detto qualche collega che mi ha preceduto. Per esempio, le disposizione contenute nel decreto legislativo n. 27 da dove arrivano? Non erano contenute nella bozza di decreto-legge varato dal Governo il 20 ottobre 2020, diramato dall'Esecutivo alle Commissioni parlamentari per i pareri prescritti. È quindi lecito chiedersi chi realmente ha tentato di abrogare le disposizioni preventive a tutela della salute dei cittadini in un campo così importante come la sicurezza degli alimenti. Soprattutto però emerge quanto sia importante un sano ed adeguato controllo politico su quanto viene proposto sotto lo schema di inesistenti esigenze tecniche per far passare contenuti a volte anche pericolosi per i cittadini.

In merito avevo presentato anche una interrogazione al ministro Patuanelli, subentrato alla ministra Bellanova; poi l'ho ritirata perché la presentazione del decreto-legge in discussione rappresentava il

superamento dell'argomento.
In 9a Commissione, della quale faccio parte, c'è stata un'importante discussione con il relatore, il collega Taricco, che ho sollecitato ad inserire nel parere almeno l'orientamento del regolamento dell'Unione europea, che era quello di perseguire una intenzionale politica di depenalizzazione della contravvenzione alimentare, con contestuale sua trasformazione in illecito amministrativo.
In questo parere, che ha avuto poi l'unanimità della Commissione, è stato inserito anche che, oltre a recuperare l'abrogazione di alcune norme contenute nella legge del 1962, potevamo fare qualcosa di più, ma ci riserviamo di farlo al prossimo provvedimento utile.
Concludo affiancandomi alla richiesta di Federconsumatori del 22 marzo: per evitare che in futuro accadano simili episodi, si chiede al Governo - e investo di questa richiesta istituzionale il Governo - di istituire al più presto un tavolo sulla sicurezza alimentare che veda come protagoniste le associazioni dei consumatori. Tutelare gli alimenti e soprattutto quelli di provenienza del nostro Paese, significa tutelare anche il *made in Italy*. Già il provvedimento merita il voto favorevole perché va a sopperire a una pericolosa lacuna che si era creata, ma volendo lavorarci di più e meglio, dobbiamo attuare quell'orientamento politico che il regolamento europeo ci sta sollecitando.
Ringrazio la Commissione agricoltura di cui faccio parte, perché è una Commissione dove si lavora all'unanimità e nell'esclusivo interesse del settore. Restano comunque aperti quegli interrogativi che prima o poi andremo a verificare. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi del relatore e dei colleghi intervenuti e credo vada sottolineato prima di tutto un aspetto, cioè che la salute pubblica, con riferimento alla sicurezza alimentare, è evidentemente considerata un bene pubblico. Al pasticcio che si è creato con il decreto legislativo intervenuto tramite l'articolo 18, depenalizzando di fatto una serie di illeciti, ha posto comunque rimedio con sollecita immediatezza il Governo attualmente in carica. *(Applausi)*. Vorrei dirlo perché, al di là di quelle che possono essere le dietrologie del caso, visto e considerato che comunque siamo insieme, almeno dovremmo capire quello che di buono si riesce a fare.
Questo provvedimento è stato una cosa buona fatta dal presidente Draghi e dal ministro della giustizia Cartabia, tra l'altro in un periodo come marzo, in cui c'erano molte gatte da pelare, sicuramente più di adesso, perché il Governo si era appena insediato. Nella sostanza, venivano eliminati tutta una serie di controlli e di sanzioni importanti per la salute pubblica, quindi anche oltre il concetto del consumatore. Mi riferisco, ad esempio, alle sanzioni per la vendita di alimenti privati di elementi nutritivi, oppure in cattivo stato di conservazione, oppure con microbi di vario genere come additivi chimici, oppure per la vendita di alimenti insudiciati con parassiti, alterati, tossici. Era stata anche tolta la possibilità di chiudere gli stabilimenti e non era più considerata illecita, ad esempio, l'omissione di determinate indicazioni importanti per capire anche l'origine, come giustamente ricordava la senatrice Rizzotti nel suo intervento, quindi a notevole detrimento della difesa del *made in Italy*.
La Camera ha introdotto due articoli di buonsenso, con riferimento alla necessità di andare a controllare le analisi dei campioni. Come vi dicevo, da dove nasce il pasticcio può interessare o meno, però il punto fondamentale è che è stato presentato un decreto-legge, quindi con la massima urgenza, per evitare che questa filiera di tracciabilità, importantissima per la prevenzione, non venisse meno. Credo che di questo si debba tener conto, visto e considerato che si è trattato di un'azione fatta con immediatezza e con altrettanta immediatezza la Camera dei deputati ha poi approvato il medesimo provvedimento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rufa. Ne ha facoltà.
RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, dedico questi minuti non solo all'ennesimo regolamento da applicare, ma ai produttori italiani che devono esercitarlo, a loro che devono sempre rispettare ciò che viene chiesto dalla politica italiana e soprattutto europea.
Nel comunicare questa opportuna variazione legislativa, faccio notare che per gli operatori del settore alimentare e mangimistico, all'articolo 1-*bis* sono reintrodotte le garanzie in materia di analisi dei campioni e si tornano ad applicare le norme che danno la possibilità agli operatori di partecipare con

un esperto all'esecuzione della prova delle analisi.

All'articolo 1-*ter* finalmente si introduce l'istituto della diffida in materia di sicurezza alimentare, che permette agli operatori del settore alimentare di sanare violazioni dovute a semplici errori o omissioni formali.

All'articolo 3 si richiede la pubblicazione di caratteristiche, modalità e risultati in un piano di controllo nazionale pluriennale, atti a valutare l'efficacia e l'efficienza anche della pubblica amministrazione.

Agli articoli 7 e 8 si danno indicazioni per l'applicazione dell'istituto della controperizia e controversia documentale e analitica. Nel nostro Paese queste non sono tutte una novità, ma vanno a sostituire la ripetizione del parametro difforme, gli esami microbiologici e le analisi di revisione e analisi chimiche. Tutto questo a favore del consumatore.

Il decreto-legge in esame, reintroducendo azioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo nei confronti dei produttori e trasformatori, mette al centro la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute del consumatore e, per essere sufficientemente determinanti e deterrenti, le sanzioni pecuniarie saranno superiori al vantaggio indebito che deriva da pratiche fraudolente e ingannevoli. Inquadrare i reati alimentari nella sfera penale è una scelta italiana molto rilevante, rispettosa per il consumatore.

Reputo doveroso perciò ricordare che l'Italia è il Paese più bello del mondo anche e soprattutto per il nostro cibo, frutto della nostra terra, del nostro clima e della nostra passione. Abbiamo perciò il dovere di rispettare i sacrifici delle famiglie italiane che ogni giorno coltivano con amore, cura e fatica i prodotti che portiamo a tavola. Abbiamo il dovere di rispettare le tradizioni che tutto il mondo ci invidia; ci invidia così tanto da volercele declassare, distruggere, rubare o copiare.

Abbiamo il dovere di rispettare tutte le tasse che i produttori pagano per far crescere l'Italia.

Oggi dall'Europa si impone una disciplina delle abrogazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 27 del 2021, che ha il giusto fine di evitare che rilevanti settori di produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande restino prive di una corretta e doverosa tutela sanzionatoria e amministrativa con pregiudizio, come detto, della salute dei consumatori, che troppo spesso però pretende che vengano rispettati dei regolamenti molto condizionanti, qualitativamente e quantitativamente, mettendo in discussione la storia e la serietà del prodotto italiano. *(Applausi)*.

C'è anche lo zampino di qualche burocrate potente, ignorante o servile, che rivendica corrette alcune ridicole scelte, come nel caso del nutri-score che qualche blasonato tecnico italiano, che stranamente passa da ruoli primari in salute a quelli in agricoltura, forse invidiando chi passa dall'economia all'Organizzazione mondiale della sanità, un tecnico che vuole regolamentare il nutri-score per evidenze scientifiche. Non capisce veramente un «cavolo» - è proprio il caso di dirlo in questo caso - o non ricorda nemmeno con quale cibo siano cresciuti lui e i suoi genitori, oppure faccia crescere i suoi figli con tarme essiccate, cibi indefiniti prefritti e bibite gassate.

In Italia abbiamo altro, come ad esempio i produttori di lardo di Colonnata, che già da tempo l'Europa voleva mettere in discussione. In Europa però di sicuro non hanno la fortuna di avere la vallata carrarese di Colonnata e non hanno avuto l'intuito di posare il lardo in conche di marmo strofinate con aglio e arricchite di spezie e poi coperte per sei mesi o due anni con un coperchio sempre di marmo. Tuttavia la stessa Europa, che prima ha provato a bandire il prodotto, dichiarando il metodo antigenico, ora dichiara che l'alto contenuto calorico, che era benzina per i lavoratori delle cave, dovrebbe essere un problema proprio per la tabella francese del nutri-score.

È uno dei tanti cibi poveri che diventa invece eccellenza: questo è ciò che ci invidiano l'Europa e il mondo, ma non credo che dovremmo sempre dare retta ai burocrati europei, che consigliano poi di fare colazione con una tazza di latte ai piselli e biscotti alla farina di vermi. Non credo che dovremmo dare retta all'Europa che accetta una bistecca senza carne o un tonno vegetale e che, dopo averci chiesto la lunghezza delle banane, la curvatura dei cetrioli o la lunghezza delle vongole, oggi ci chiede addirittura il vino annacquato. *(Applausi)*. Ma si annacquassero veramente la testa e si rinfrescassero bene, perché non è certo questa la svolta *green*, così come non lo è il nutri-score, se qualifica alcune schifezze alimentari come cibo di serie A, mentre la dieta mediterranea sarebbe un problema.

Quando l'Europa chiede agli italiani di tradire l'Italia deve farsi una ragione del fatto che ciò non accadrà mai. Ci sarà sicuramente qualche membro scientifico che cede ai meccanismi europei e alle

multinazionali, ma sicuramente non i nostri coltivatori, che non permetteranno mai di cambiare alimentazione ai propri figli.

Invece di inventare fesserie, è fondamentale che vengano imposte regole per non far eludere la corretta produzione, come nel caso del pomodoro cinese a tripla concentrazione, che diventa italiano perché - esso sì - innacquato in Italia.

Ancora più necessario è che l'Europa ci aiuti a combattere l'*italian sounding*. La stessa Europa deve garantire che non arrivi sulla tavola cibo trattato in condizioni igieniche adeguate, in condizioni lavorative disumane oppure ottenuto dallo sfruttamento di uomini, donne e bambini o da animali non controllati e allevati in maniera irregolare.

L'Europa deve essere compatta affinché il cibo abbia una filiera sicura e garantita dall'uso di conservanti e diserbanti, dall'uso di concimi e di acqua inquinante e dai terreni dove si produce fino alle fabbriche. Mi chiedo infatti se fuori dall'Italia, dove ogni anno ci sono oltre 900.000 interventi, tra ispezioni e controlli agli alimenti, ci siano gli stessi controlli tecnici e burocratici, se ci siano gli stessi condizionamenti dei grandi distributori, se ci sia la stessa logistica e distribuzione, se ci siano le stesse condizioni salariali e sindacali e la stessa tassazione.

È auspicabile uniformare in tutta Europa gli obblighi alimentari e sperare che non ci siano bugie, come quando la Francia, approvando una legge sullo spreco alimentare, comunicava che l'Italia era il fanalino di coda. Ebbene, l'Italia è il primo Paese in Europa, basta bugie. Il cibo che si produce e si consuma in Italia è anche il più controllato, oltre che il più buono in Europa e nel mondo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,29)

(*Segue* RUFA). È auspicabile anche essere leali, come quando la stessa Francia si vantava di essere la prima Nazione a prescrivere l'origine delle carni nei ristoranti, senza ricordare che tra le sue maggiori irregolarità e frodi - i dati sono del 2018 - c'è la presentazione di carni straniere come proprie.

Nessuna Nazione europea o Paese al mondo sono dunque autorizzati a darci lezione, soprattutto a dettarci condizioni.

Se il nutri-score della Francia è il modello da considerare in Europa per favorire la scelta dei cibi di serie A, grazie ai profili nutrizionali equilibrati, per l'Italia esso è semplicemente un disonorabile disordine di valutazione. La realtà è che il cibo italiano è imbattibile e solo con la menzogna lo si vuole abbattere.

In ogni caso, condivideremo e struttureremo sempre regolamenti che rendano sano un alimento, ma pretendiamo rispetto per la cultura, per le tradizioni e per la filiera di tutto il cibo italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, siamo qui oggi ad apportare le doverose modifiche affinché la sicurezza alimentare sia tutelata sotto tutti gli aspetti giuridici.

Durante la presentazione in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dello schema di decreto legislativo che recepiva le disposizioni del Regolamento europeo 15 marzo 2017, n. 625 di applicazione delle norme di sicurezza per la filiera agroalimentare, si è palesato un testo non conforme a quello presentato alle Camere, che comprendeva l'abrogazione di una serie di divieti nel processo di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti alimentari e le relative sanzioni penali per i trasgressori. Ovvio, quindi, che, in nome di quella sicurezza alimentare di cui spesso ci vantiamo come Paesi ai primi posti su questo tema, il tutto doveva essere prontamente ripristinato.

Fortunatamente il sistema democratico funziona in sede sia di disamina delle proposte di legge, che decisionale e il procedimento è trasparente e posto al giudizio di tutti. Difatti, dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* avvenuta l'11 marzo scorso, c'è stata una levata di scudi circa l'imminente pericolo di depenalizzazione di tutti quei divieti presenti negli articoli dell'abrogata legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina della produzione e della vendita di sostanze alimentari.

Non è intenzione di questa maggioranza allentare le misure di severità in tema di sicurezza alimentare e lotta alla contraffazione. Tale orientamento è reso esplicito nelle direttive, impartite all'atto della delega al Governo, che salvaguardano le norme penali vigenti.

Con il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire il Governo ha rimediato a quel disguido il giorno prima che il provvedimento entrasse in vigore e riaffermato la centralità dell'attività parlamentare. D'altronde, il predetto regolamento europeo recepito rimarca come determinate infrazioni debbano essere punite a livello nazionale in maniera effettiva, dissuasiva e proporzionata, a protezione della salute umana. Tale concetto è ribadito all'articolo 139 dello stesso regolamento.

Nelle modifiche apportate dalla Camera dei deputati a questo decreto si ribadisce la linea di severità introdotta applicando le disposizioni del codice di procedura penale nei casi di controllo con prelevamento di campioni e di contestazione degli esiti del controllo. Si interviene, quindi, sulla disciplina della controperizia e della controversia. Si amplia l'istituto della diffida agli illeciti amministrativi in materia alimentare e si accorciano i tempi per l'adempimento delle prescrizioni.

In definitiva, visto il clamore che l'incaglio provocato dal decreto legislativo, qui prontamente modificato, ha suscitato nell'opinione pubblica, soprattutto in una fase della nostra vita così stravolta per via della pandemia in corso, ancora una volta la salute dei cittadini dimostra di essere strettamente collegata alla qualità degli alimenti e alla chiarezza delle informazioni apposte sugli stessi. Per il MoVimento 5 Stelle la trasparenza delle etichette per un controllo corretto dei prodotti è una priorità assoluta.

Da qui la mia determinazione nel presentare in Assemblea un ordine del giorno su un prodotto - il miele - fortemente in crisi a causa di pratiche che a oggi eludono i controlli. Si tratta di un tema fondamentale perché attraverso controlli efficaci passano la credibilità delle norme e la loro corretta applicazione; in questo caso passa la certezza della qualità alimentare. Teniamo alta l'attenzione nel campo dell'agroalimentare per continuare a esaltare i nostri prodotti in ambito internazionale, affinché il *made in Italy* mantenga quel valore aggiunto riconosciuto da tutti nel mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1.1, già illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAL MAS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G1.1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, cercherò di essere breve ed eventualmente chiedo da subito alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, perché vedo che c'è un po' di fermento.

PRESIDENTE. È già autorizzato da adesso, senatore Cucca.

CUCCA *(IV-PSI)*. L'unica cosa che terrei a dire è che, ancora una volta, ci troviamo a svillaneggiare il sistema parlamentare, perché anche questo provvedimento è arrivato in Commissione stasera, l'abbiamo esitato e ne stiamo discutendo adesso in Aula, forse in maniera un po' affrettata. Il tema è delicato sicuramente, anche perché si tratta di mettere rimedio a qualche svista che c'è stata in tempi vicinissimi, però è di estrema importanza, perché di fatto si occupa dell'armonizzazione e dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare.

Forse sarebbe necessario che ci soffermassimo a fare una riflessione sul fatto che i provvedimenti dovremmo assimilarli, conoscerli e approfondirli di più, confrontandoci ed eventualmente apportando anche le modifiche necessarie rispetto a quello che è già accaduto nell'altra Camera. Questo è un auspicio, ma comprendo la difficoltà che stiamo vivendo al momento presente, con il problema del Covid, e capisco che ci troviamo in una situazione di emergenza; tuttavia, visto che stiamo

riprendendo i ritmi normali e ci stiamo avviando verso un periodo di normalità (lo spero), auspico che anche questi provvedimenti possano seguire l'*iter* ordinario.

Pertanto, consegno il testo del mio intervento e annuncio il voto favorevole di Italia Viva sul disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, com'è emerso nel corso della discussione, stiamo ragionando di un decreto legislativo, il n. 27 del 2021, che all'articolo 18 ha sostanzialmente abrogato una serie di disposizioni con effetto dalla sua entrata in vigore, cioè dal 26 marzo. Questo decreto legislativo (quindi un atto del Governo) ha inciso sull'elenco di una serie impressionante di norme che sanzionavano, come illeciti penali o amministrativi, la violazione di regole dettate per garantire la salubrità e la genuinità di sostanze alimentari e di bevande.

In sostanza, tale decreto legislativo ha cancellato la tutela penale in Italia in materia di sicurezza alimentare e, ciò che è più grave, lo ha fatto con un eccesso di delega, perché, come ha segnalato la Corte di cassazione, ufficio del massimario, nella sua relazione del 17 marzo, è andato oltre quella che gli era stata data dalla legge corrispondente. Rispetto a quella delega, infatti, il decreto legislativo poteva intervenire soltanto per adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti a quelle del Regolamento dell'Unione europea n. 625 del 2017, al quale si doveva conformare. In sostanza, si tratta di uno scivolone clamoroso del precedente Governo, di cui facevano parte tutti i partiti che oggi fanno parte anche di questa maggioranza, oltre alla Lega e a Forza Italia. Nessuno, però, si è presentato in quest'Aula per spiegare la ragione di tale gravissima forzatura.

Colleghi, è difficile credere che si sia trattato soltanto di uno svarione o di una svista. Si è trattato di qualcosa di molto più grave. Cancellare *tout court* tutte le norme penali che tutelano la salubrità dei nostri alimenti in Italia non può essere soltanto il risultato di una svista. *(Applausi)*. È sicuramente il risultato di un disegno, che viene da lontano, dall'Europa, e che parte dal nutri-score, per arrivare al vino annacquato, al miele e al pomodoro cinesi, al grano canadese al glifosato, per mortificare il patrimonio agroalimentare italiano, che è un'eccellenza e che ci invidia e ci copia tutto il mondo. *(Applausi)*.

A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende. Caro rappresentante del Governo, sarebbe stata necessaria una parola chiara su quanto avvenuto e, invece, abbiamo assistito soltanto a un assordante silenzio.

Per fortuna, interviene questo decreto-legge, che ripristina tutte le fattispecie sanzionate penalmente agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962, insieme alle sanzioni e agli illeciti amministrativi a tutela dei consumatori. Tuttavia, poiché non abbiamo avuto spiegazioni chiare sul motivo per cui oggi ci troviamo qui a eliminare questo incredibile errore del Governo precedente e poiché nessuno ha ritenuto di dare spiegazioni su tale grave fatto, il Gruppo Fratelli d'Italia dichiara il voto di astensione sul disegno di legge di conversione. *(Applausi)*.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la conversione del decreto-legge n. 42, che siamo chiamati a portare a termine oggi, fa chiarezza e, in qualche misura, dà anche risposte alle questioni poste dal collega sugli obiettivi per i quali, in termini di qualità delle produzioni alimentari del nostro Paese, abbiamo lavorato in questi anni.

La qualità dei prodotti, la sicurezza, la salubrità, la volontà di dare al cittadino-consumatore tutti gli elementi per giudicare e scegliere con cognizione di causa e la trasparenza sull'origine, sui contenuti e sui processi produttivi sono da sempre al centro dell'azione che il nostro Paese e il nostro mondo agroalimentare hanno posto in campo per ciò che riguarda il cibo, le bevande e tutte le produzioni destinate all'uomo e agli animali.

Dico ciò perché nei mesi scorsi, quando entrò in vigore il decreto legislativo n. 27 del 2021, ci fu una levata di scudi da parte di tutto il mondo che si occupa di qualità agroalimentare. Si gridò, com'è stato fatto qui, a intenzioni equivoche e al gioco sporco, a una norma che di fatto sconfessava la politica

sulla quale abbiamo lavorato in questi anni e di cui ho parlato prima. Cos'è successo?

Il decreto legislativo n. 27, che recepiva il Regolamento UE n. 625 del 2017 in Italia e che mirava a semplificare le norme, a creare unitarietà da una molteplicità di fonti normative, a porre i presupposti per una vera deterrenza, distinguendo tra reati penali e reati sanzionati amministrativamente, nonché a rafforzare il principio di proporzionalità e di chiarezza, nel testo che il Governo aveva inviato alle Camere e alle Commissioni competenti per il parere, all'articolo 13 prevedeva alcune (pochissime) abrogazioni e nel parere espresso dalle Commissioni competenti di Camera e Senato non si sono fatti rilievi in tal senso. È successo che sullo stesso provvedimento, in sede di Conferenza Stato-Regioni, si è richiesta l'integrazione di tutta una serie di ulteriori abrogazioni come condizione per l'intesa. Probabilmente sottovalutando la portata di quelle stesse abrogazioni, quel testo è stato fatto proprio dal Governo in sede di emanazione del decreto legislativo definitivo.

È chiaro che il vuoto che si è creato costituiva un problema gigantesco, perché le norme abrogate vietavano o sanzionavano la vendita o la somministrazione di alimenti o bevande privati di elementi nutritivi o mescolati con alimenti di qualità inferiore. Venendo meno quel divieto, era possibile farlo. Quelle norme prevedevano il divieto di commercializzare prodotti che fossero in cattivo stato di conservazione, che avessero cariche microbiche superiori ai limiti, che fossero insudiciati o invasi da parassiti o che contenessero residui di prodotti permessi per l'agricoltura, ma tossici e vietati sugli alimenti. Tutto questo (con le relative sanzioni) rischiava di essere cancellato.

Ripeto - e credo di poterlo dire senza tema di smentita - che in sede di Conferenza Stato-Regioni questo è stato richiesto come condizione per l'intesa delle Regioni: sicuramente è stata una svista, un errore a cui il Ministero giustamente ha subito posto rimedio con il decreto-legge oggi alla nostra attenzione.

Nel percorso di conversione alla Camera sono state inserite alcune norme relative al tema delle controperizie per il campionamento e alcune ridefinizioni dell'istituto della diffida, estendendolo dalla materia agroalimentare (per cui era possibile utilizzarlo prima) anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare, e riducendo da novanta a trenta giorni il tempo concesso alle imprese che incappano in questo tipo di problematiche per mettersi in regola. Soprattutto, nel caso in cui non si siano messe in regola nei trenta giorni, ritornano vive le sanzioni originarie senza le riduzioni previste dalla norma in caso di ottemperanza entro i sessanta giorni.

Credo sia complessivamente non solo un atto dovuto, ma un buon provvedimento, che introduce norme buone e che ne fa rivivere alcune di cui, allo stato dell'arte, abbiamo assolutamente bisogno.

Alla Camera è in corso di attuazione un provvedimento che riscrive tutto il quadro dei cosiddetti agroreati. Credo sia una cosa buona, perché le norme sono comunque datate: stiamo parlando del 1962, quindi il mondo è un po' cambiato. Ripeto che è una sorta di atto dovuto: sicuramente, alla salute degli italiani e a chi crede nella qualità delle nostre produzioni; alla trasparenza che i cittadini italiani ormai si sono abituati a pretendere da tutte le produzioni agroalimentari che arrivano sulle loro tavole; alla legalità, perché, quando ci sono comportamenti equivoci, dietro c'è sempre il rischio di sacche di illegalità pesante; alla reputazione di questo Paese, che, in termini di effettiva qualità della produzione agroalimentare, di bevande e di alimenti e di credibilità guadagnata sul campo, è, senza ombra di dubbio, se non il primo, tra i primissimi Paesi al mondo. Questa reputazione è il risultato di decenni di lavoro. In tal senso, vale il famoso detto che la reputazione è quel bene che si costruisce nei decenni e si distrugge negli attimi.

Il provvedimento in esame, che di fatto approviamo oggi, entrando in vigore prima di quella norma sciagurata che era stata approvata per errore e che sarebbe entrata in vigore il 26 maggio, ci permette di mantenere alto il livello della qualità che il mondo si aspetta dai nostri prodotti. È per questo motivo che il Partito Democratico convintamente voterà a suo favore. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame pone rimedio a un errore grave che è stato fatto e penso che sia un atto dovuto.

Si è ben chiarito a cosa sia dovuto questo errore. Vorrei ricordare che nello schema di decreto

legislativo che era stato varato dal Governo il 20 ottobre 2020, inviato alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni, non vi era assolutamente alcuna traccia - né poteva esserci - dell'abrogazione di una serie di articoli della legge n. 283 del 1962, la cosiddetta legge alimenti. Inoltre, le Commissioni parlamentari, nell'esprimere il proprio parere, non hanno mai fatto menzione di tale richiesta. Non poteva che essere così, proprio per il lavoro che sia la Commissione agricoltura, sia le altre Commissioni che hanno inviato il proprio parere hanno fatto in questi anni per la difesa della nostra agricoltura e della sicurezza alimentare.

Quando appare questa richiesta? Mi rivolgo anche al senatore Balboni: purtroppo, devo dire che ciò avviene il 26 novembre 2020; la richiesta viene dal Coordinamento interregionale della Conferenza Stato-Regioni e arriva come parere condizionato. Ovviamente tutti vogliamo sperare - lo dico qua - che questa richiesta di abrogazione e di parere condizionato sia stata fatta forse perché non avevano capito bene in quale provvedimento si inseriva, né la sua portata. Voglio essere ottimista e sperare. Qualcuno può invece pensare che ci fosse qualche altro interesse, che però non è quello dell'agricoltura italiana, né dei consumatori e dei cittadini. *(Applausi)*.

Le associazioni dei consumatori e del mondo agricolo sono immediatamente intervenute e questo è un fattore importante, perché si sono trovate unite per difendere il primo livello della tutela penale e quindi la sicurezza alimentare. Poi ovviamente ci sono altri reati; certo, è una legge vecchia, risalente al 1962, ma è questa la cosa importante oggi.

Si tratta di un atto dovuto, quindi, ma ci dev'essere anche un impegno, a questo punto. Chiedo qui di nuovo formalmente che si istituisca un tavolo per la sicurezza alimentare, che veda insieme associazioni dei consumatori e mondo agricolo, perché è interesse della nostra agricoltura, del mondo dell'agroalimentare e dei cittadini.

In Parlamento, non solo in questa legislatura, ma anche altre volte, ci siamo battuti, molto spesso in modo assolutamente trasversale, per difendere i nostri prodotti e l'identità delle nostre tante agricolture, il loro legame col territorio e la bontà e la sicurezza alimentare. Questo è stato uno degli elementi fondamentali, che riguarda la battaglia fatta sull'etichettatura e le iniziative che spesso dobbiamo fare, anche a livello europeo, proprio per difendere la sicurezza alimentare e soprattutto la grande qualità del nostro cibo. Guardate che era stato abrogato non qualcosa di piccolo, come qualcuno ha provato a dire, sostenendo che in fondo si trattava dell'abrogazione di norme anche un po' superate. Stiamo infatti parlando di questioni come la messa in commercio e la vendita di sostanze alimentari private dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore, e quindi di contraffazione, oppure in cattivo stato di conservazione o con cariche microbiche. Si tratta quindi di una serie di illeciti molto gravi per la salute dei cittadini stessi.

Oltre al tavolo sulla sicurezza alimentare, dobbiamo però dire con chiarezza che aspettiamo da anni una riforma dei reati agroalimentari, ricordando che la scorsa legislatura è stata istituita, presso il Ministero della giustizia, insieme con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la cosiddetta commissione Caselli, che doveva rivederli tutti e che ha fatto un ottimo lavoro. Siamo molto in ritardo e proprio recentemente, presso la Camera dei deputati, è iniziato l'*iter* per mettere finalmente mano ai reati agroalimentari, che sono importanti, dal punto di vista dei cittadini, per la sicurezza del cibo di tutti noi, per la nostra economia e per l'agricoltura italiana. È infatti necessario rimettere mano alla normativa e quindi colpire contraffazioni e reati che hanno un peso enorme, anche dal punto di vista sanitario. Oggi esistono traffici rilevanti, anche a livello internazionale, e il mondo globalizzato produce una serie di questioni che hanno un impatto pesante dal punto di vista dei reati. Quel lavoro quindi dev'essere concluso, ma lasciatemi dire che è importante che tutti prendiamo atto che a questo errore si è prontamente posto riparo, tanto che il decreto-legge è entrato in vigore il giorno prima che decadessero tutte le contravvenzioni ed entrasse in vigore l'abrogazione di quelle norme.

Penso quindi che in questo modo si ripari rapidamente a un errore grave, voluto in una data precisa, che ho citato, dal Coordinamento interregionale, ma voglio sperare che sia stata fatta solo confusione. Aggiungo anche che comunque sarebbe decaduto, ma dobbiamo compiere noi questo atto importante. Vorrei infatti ricordare che, nel frattempo, è intervenuta persino la Corte di cassazione, per dire che

nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2001, che abrogava tutti questi reati, vi era un eccesso di delega, perché, come ho dimostrato, quel regolamento non aveva nulla a che fare con questo, il Parlamento non aveva conferito quella delega, né tantomeno le Commissioni parlamentari avevano dato quell'*input*.

Spero quindi che il Coordinamento interregionale, che si è reso protagonista di quel parere condizionato, si sia reso conto di quale grave danno avrebbe comportato anche ai cittadini e all'agricoltura delle Regioni.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole della componente del Gruppo Misto Liberi e Uguali - Ecosolidali. *(Applausi)*.

CALIGIURI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIGIURI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, il decreto-legge che discutiamo oggi va a disciplinare una materia fondamentale per il corretto funzionamento della filiera agroalimentare, ovvero la sicurezza alimentare, cioè l'esigenza igienico-sanitaria di consumare sulle nostre tavole prodotti sani, ed è questo un tema ampio, su cui tenere costante l'attenzione. Non è errato quindi affermare che il decreto-legge n. 42 del 2021 mira a tutelare il rispetto di importanti norme dettate per il benessere della collettività.

Lo scorso marzo, quando è stato approvato il decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale, mi sono allarmata: come sarebbe stato possibile in poco tempo fare *tabula rasa* di decenni di legislazione, che negli anni si è dimostrata efficace e deterrente contro le frodi alimentari, garantendo a noi sicurezza e salute, senza pensare a un provvedimento alternativo e altrettanto efficace? Difatti, qualche giorno dopo, è seguita l'approvazione del decreto-legge in discussione oggi, che appunto evita l'abrogazione di queste importanti disposizioni di natura sanzionatoria.

Ecco perché la materia oggi in discussione è importante: in un Paese con un "*made in*" conosciuto in tutto il mondo e con il maggior numero di prodotti con marchio di qualità (DOP, DOC, IGP, IGT e STG) è fondamentale possedere un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera dell'agroalimentare. Cito solo qualche numero: i dati emersi dall'analisi condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare evidenziano come i cibi provenienti da fuori dell'Unione europea contengano pesticidi pari al 5,6 per cento, rispetto all'1,3 per cento di origine UE, contro lo 0,9 per cento di quelli prodotti in Italia.

Ciò significa che l'industria alimentare delle bevande italiane, che - ricordiamolo - è il secondo settore nazionale e che tra mercato interno ed estero produce un volume di consumi che vale 225 miliardi l'anno, ha fatto della sicurezza alimentare un fiore all'occhiello, inserendola completamente all'interno della filiera produttiva come condizione imprescindibile. Lo confermano i numeri: il settore agroalimentare, che vale il 15 per cento del nostro PIL, investe 3 miliardi di euro all'anno (circa il 2 per cento del fatturato) in sicurezza e qualità dei prodotti, in investimenti di ricerca e sviluppo, e un miliardo di euro per le analisi di autocontrollo con 85.000 addetti impegnati ogni giorno in attività di analisi e controllo di sicurezza e qualità.

La nostra sicurezza in materia è ulteriormente tutelata anche grazie al lavoro svolto quotidianamente dal dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf). Tra le molte attività dell'organo di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali segnalo l'importante ruolo nel contrasto delle pratiche sleali, il quale costituisce un importante contributo alla tutela del comparto agroalimentare. Possiamo quindi affermare con molta chiarezza che l'Italia ha fatto della sicurezza alimentare parte della realtà produttiva, storica e culturale che si contraddistingue in tutto il mondo.

Sul tema dei controlli, anche se molti sono stati i progressi fatti negli anni per armonizzare al meglio il sistema, credo sia però opportuno un ulteriore sforzo verso la loro piena centralizzazione, creando un registro unico dei controlli, rendendo così più efficiente il lavoro svolto dagli operatori ed evitando ridondanze organizzative. Per questo motivo, scongiurando definitivamente oggi l'effetto abrogativo delle disposizioni sanzionatorie in materia agroalimentare, chiedo però di rinnovare l'impegno a tutela dei consumatori e soprattutto del settore dell'agroalimentare nel combattere qualsiasi tipo di attacco

volto a ledere gli interessi del *made in Italy*. Penso alla contraffazione dei marchi, alla falsa indicazione del *made in*, alle forme di etichettatura ambigue. Cito qualche numero: nel periodo 2008-2018, 542 milioni sono stati i pezzi sequestrati, per un valore complessivo di oltre 5,5 miliardi di euro.
Tutelare il *made in* vuol dire anche spingere sempre di più su sistemi di tracciabilità dell'intera filiera, per due ordini di motivi: il primo è legato alla sicurezza dei consumi, cioè dare la consapevolezza al consumatore di cosa sta acquistando; il secondo è il seguente: legare ancora di più il prodotto al proprio territorio, alla sua storia e alla cultura.
Infine, chiedo ancora una volta di contrastare in sede europea la possibilità di applicazione del nutri-score, che come Gruppo Forza Italia abbiamo più volte contrastato: l'etichettatura a semaforo metterebbe a rischio la produzione italiana, creando falso allarmismo per il consumatore nei riguardi dei prodotti tipici della dieta mediterranea, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, nonché imitata - con scarso successo, in realtà - in tutto il mondo. La nostra missione dev'essere quella di tutelare gli operatori virtuosi che quotidianamente rendono grande il *made in Italy* alimentare in Italia e nel mondo, evitando che il consumatore possa essere influenzato da esternalità che mirano semplicemente a far fuori un *competitor*, appunto l'Italia, che da anni conserva il primato nel settore.
Concludo dicendo che attraverso questo decreto-legge si consente al sistema agroalimentare italiano di conservare il ruolo apicale nel mondo per gli *standard* di sicurezza alimentare adottati. Annuncio quindi il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi)*.
PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, l'Atto Senato 2201 concerne la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che disciplina la sicurezza alimentare. Già il titolo dovrebbe far capire che si tratta di una fattispecie di estrema rilevanza per il settore di interesse, l'agroalimentare italiano, perché la sicurezza alimentare è un tema che da noi è molto sentito, ma in altri Paesi evidentemente no.
Non credo serva essere patriottici per considerare l'Italia uno dei Paesi in cui si mangia meglio al mondo e dove si producono alcuni tra i migliori prodotti, di qualità superiore in assoluto in ambito alimentare. Questo avviene sia perché il prodotto di base è di qualità molto elevata, sia perché i nostri artigiani, a mio avviso, meriterebbero il titolo di maestri per la capacità di lavorare le materie prime, ma anche perché i prodotti vengono controllati. Ciò, a mio avviso, introduce un elemento fondamentale nella filiera, che spesso invece in altri Paesi viene poco o affatto considerato.
Al riguardo ho anche un'esperienza personale. Ricordo che, da sindaco, mi trovai con un allevatore che aveva due capi contagiati dall'anemia infettiva equina, per cui emanai un provvedimento restrittivo, che mi insegnò una cosa molto importante: che a parole sono tutti a favore della sicurezza alimentare e tutti vorrebbero che fosse un elemento imprescindibile nella produzione dei nostri prodotti tipici; poi però, nei fatti, non tutti sono disposti a comportarsi coerentemente con questa enunciazione. *(Applausi)*.
Ricordo, sempre parlando per esperienza diretta, che l'allevatore, anziché adeguarsi al mio provvedimento, tentò di ribellarsi in ogni modo e addirittura arrivò a chiamare «Le Iene». Potete immaginare quante centinaia di *email* ricevetti in Comune dopo il servizio delle «Iene». Rispondevo a tutti con tre semplicissime righe: ma per la vostra tavola o per quella dei vostri figli preferireste che arrivasse una bistecca controllata o non controllata? Questo tacitò il 95 per cento delle proteste. Rimase un residuale 5 per cento di persone che rispondevano che non mangiavano carne e che quindi non si interessavano di questi controlli, ma la saggezza popolare indica tale comportamento con il detto secondo il quale è facile prendere gli schiaffi con la faccia degli altri (in realtà, quello popolare è leggermente diverso e questa è la versione edulcorata, per rispettare il decoro e la dignità dell'Assemblea, ma credo che abbiamo capito molto chiaramente il concetto).
È fondamentale rispettare le normative nazionali, che probabilmente sono le più evolute al mondo, in termini di controllo. Questo incide, sì, sul prezzo finale del prodotto; al riguardo potrei ricordare che l'Europa (quell'Europa che ci fa discutere se mangiare insetti o annacquare il vino) però consente parallelamente l'importazione di miele prodotto in Cina, che ha un costo di produzione di 1,24 euro,

quando in realtà credo che in Italia non si potrebbe realizzare un prodotto analogo nemmeno spendendo il triplo; si tratta della stessa Europa che vorrebbe vietare ai nostri anziani di produrre direttamente per l'autoconsumo negli orti e che però consente l'importazione di prodotti che nella loro filiera non hanno alcun tipo di controllo relativamente non solo alla loro qualità, ma anche alla loro sicurezza. Mi riferisco alla carica microbica e a prodotti che, in termini di condizioni igienico-sanitarie, non hanno nemmeno i requisiti minimi per essere immessi nel circolo dell'alimentazione e della vendita. Mi riferisco a tutte quelle verifiche che diamo per scontate, perché implicite nel nostro sistema, ma che scontate non sono e che purtroppo rischiano non solo di inficiare un settore che è già pesantemente danneggiato, per tutte le contraffazioni alimentari e per il falso *made in Italy*, ma anche di penalizzare direttamente i nostri produttori, che naturalmente tendono ad adeguarsi, invece, a queste prerogative.

Come dicevo prima, voglio porre l'accento su quanto disciplinato direttamente nel provvedimento e, per evitare di dimenticare qualcosa, leggo testualmente quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge, che di fatto impedisce l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio riguardo all'igiene e alle sostanze alimentari.

A tal riguardo, degna di mantenimento è la legge n. 283 del 1962 che, all'articolo 5, vieta espressamente l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano state private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate, oppure in cattivo stato di conservazione, o con cariche microbiche superiori al limite stabilito, oppure con l'aggiunta di additivi non autorizzati.

In sostanza, si tratta dell'essenza dei nostri prodotti che rischiava di essere minacciata - appunto - dall'abrogazione di un testo che, a mio avviso, dovrebbe essere alla base di ogni produzione di qualità mondiale, ma che di fatto in altri Paesi del mondo non si riscontra, facendo sì che le nostre tavole fossero raggiunte da prodotti di qualità estremamente inferiore a quella a cui siamo abituati. Inoltre, i nostri produttori si potevano trovare di fronte a una concorrenza sleale come quella che evidentemente rappresenta chi riesce a realizzare il prodotto finale senza nessuna delle condizioni a cui invece dobbiamo sottostare noi, evidentemente andando a creare un danno per la nostra economia.

Ritengo giusto, quindi, che all'articolo 6 rimanga la previsione di una rilevanza anche penale relativamente a queste fattispecie, perché sappiamo bene che la sanzione amministrativa già di per sé non sarebbe un deterrente sufficiente, poi in molti casi sarebbe anche difficile da applicare. Pertanto, la rilevanza penale per chi minaccia la sicurezza alimentare delle nostre tavole, a mio avviso, è un obiettivo che va perseguito ed è il motivo per cui, anticipando anche la nostra dichiarazione di voto, preannuncio che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è favorevole alla conversione del decreto-legge in esame.

A mio avviso, anche se non ne ha parlato nessuno dei colleghi, altrettanto fondamentale è l'articolo 12 della legge n. 283 del 1962, che vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti prescritti. Infatti, occorre non solo sanzionare chi eventualmente introduce questi alimenti da noi, non rispondendo a quelle caratteristiche fondamentali, ma anche evitare l'introduzione di tali prodotti, perché solo questo garantisce il nostro sistema produttivo e agroalimentare *(Applausi)*.

Ho visto che tutti i colleghi sono stati più veloci nei loro interventi; avevo altri spunti, ma li lascio a riflessioni future. Avendo anticipato il voto favorevole del Gruppo, vorrei concludere con un aspetto che forse qualcuno potrà considerare secondario, ma che, a mio avviso, è fondamentale: la tutela del *made in Italy,* del nostro sistema produttivo, del nostro artigianato e del nostro allevamento potrebbe essere altrettanto fondamentale del *recovery plan,* che indichiamo in questo momento come unica strada possibile per uscire dalla crisi, ma che, a mio avviso, potrebbe avere un'alternativa altrettanto valida, valorizzando quello che abbiamo sempre dato per scontato, ma che invece evidentemente scontato non è. *(Applausi)*.

LEONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci accingiamo a votare un provvedimento

esaminato in prima lettura alla Camera e in seconda qui al Senato, che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, ovvero l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principi illeciti amministrativi. Il provvedimento salvaguarda il *made in Italy* ed è importante perché ci troviamo di fronte a una vera e propria transizione nutrizionale tale per cui, grazie a mezzi chimici sempre più sofisticati, riusciamo a diagnosticare abbastanza presto e accuratamente malattie legate al tipo di alimentazione che impatta sulla nostra salute.

Per fortuna, l'Unione europea si è fornita nel tempo di regolamenti idonei per la produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e di origine animale. Infatti, già alla fine degli anni Novanta in Europa si andò formando una coscienza diffusa sui rischi alimentari e sulle possibili contaminazioni chimiche, biologiche e fisiche. In quegli anni, fecero scandalo le frodi alimentari, come le adulterazioni e le sofisticazioni, perciò i primi anni del Duemila furono caratterizzati da un'intensa attività legislativa sull'igiene dei prodotti e degli alimenti di origine animale, sui controlli ufficiali degli animali destinati al consumo umano e sulle condizioni di salute dell'ambiente degli animali stessi.

Infine, nel 2002, venne istituita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge bene il suo lavoro. Tutto ciò, tuttavia, oggi rischia di essere vanificato dalle logiche di mercato che immettono alimenti di origine vegetale ed animale dei Paesi extraeuropei che non hanno le stesse normative di tutela. Non voglio parlare dei prodotti provenienti dai Paesi africani o dai Paesi asiatici, ma mi soffermo solo su quelli statunitensi. Basti pensare che, nell'ambito dei prodotti alimentari, nell'Unione europea vige il principio di precauzione, mentre negli Stati Uniti no: un alimento è sicuro fino a prova contraria. Purtroppo, però, alcune sostanze chimiche presenti nei prodotti danno i loro effetti nel tempo, basti pensare alla presenza di glifosati nel frumento, che invadono i nostri mercati e che si mescolano nel nostro frumento di qualità migliore e di salubrità indiscussa. In questo scenario, andrebbero aggiunte anche le patologie che si manifestano nel tempo e che certi studi ancora stanno verificando. Mi riferisco, ad esempio, ai casi di celiachia correlati all'uso di glifosati.

Dopo questa dovuta cronistoria sulla sicurezza alimentare, definiamo lo scopo del provvedimento in esame, ovvero quello di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale ed amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori. Già alla Camera sono stati inseriti due aspetti inerenti alla controperizia e alla controversia in un provvedimento che comunque mira a circoscrivere l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27.

Per quanto attiene le competenze della Commissione agricoltura, di cui mi onoro di far parte, ancor di più da siciliana e da donna del Sud, va sottolineato anzitutto l'articolo 1, che interviene sul già citato articolo 18 e che incide sull'elenco di abrogazioni per circoscriverne la portata ed in particolare impedire le abrogazioni dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande. L'articolo 18, infatti, dispone l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 30 aprile 1962, quindi una legge di sessant'anni fa, obsoleta, per cui è necessaria una chiave di interpretazione calata nella contemporaneità, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principi illeciti amministrativi relativi all'impiego o alla somministrazione di sostanze alimentari e di bevande, sanzioni che sono state comunque reintrodotte grazie al nostro lavoro in Parlamento.

Questo provvedimento è importante proprio perché va ad individuare le Autorità atte a organizzare o a effettuare controlli ufficiali, comprese le attività nei diversi settori che riguardano gli alimenti, la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità in tutte le diverse fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, ma anche la messa in commercio di sostanze alimentari con imballaggi colorati comunque non autorizzati.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, ripercorrendo sia il concetto della transizione nutrizionale alimentare, sia il concetto della transizione ecologica, l'uno imprescindibile dall'altro, di dimensioni - soprattutto quest'ultimo - epocali, a cui tutti siamo tenuti a partecipare e che rappresenta un'occasione unica per poter intervenire con un approccio olistico che possa coniugare salute e rispetto

dell'ambiente, un'opportunità per migliorare la vita dei cittadini, perché a noi sta a cuore il loro benessere. L'obiettivo finale è la sicurezza alimentare per il benessere della collettività. Molti prodotti, infatti, contengono ingredienti dannosi per la salute dei nostri cittadini, dei nostri bambini, che è nostro dovere tutelare.

Il MoVimento 5 Stelle esprime parere favorevole su questo importante provvedimento, perché si è sempre rivelato attento e consapevole dei danni che possono causare alcuni prodotti alimentari, su cui bisognerebbe, per una maggiore trasparenza, introdurre un'etichetta quanto più possibile colma di informazioni sui prodotti, ma corredata anche, a mio avviso, da un *logo* a connotazione regionale, che possa limitarne la contraffazione.

Concludo proprio con questo auspicio, nel ribadire il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare in dissenso dal Gruppo la senatrice Granato. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunziato ad intervenire.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge... *(Commenti)*. Mi spiace, io non sono qui al servizio di nessuno. Chiamo chi vuole parlare; se uno non si alza e non parla, io dichiaro aperta la votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CORRADO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, non c'è pace per il patrimonio culturale della città di Napoli, troppo spesso esposto al rischio di dispersione, se non di vera e propria distruzione. Mi riferisco al patrimonio immobiliare, non meno che alle opere di interesse storico-artistico, e così pure all'artigianato artistico.

Che dire della svendita del palazzo del Monte di Pietà a Spaccanapoli; la cordata guidata da Michele Amoroso avrebbe raggiunto un accordo con la proprietà, passata da circa venti anni da un istituto di credito di diritto pubblico, il Banco di Napoli, ad uno di diritto privato, Intesa Sanpaolo, che mentre si autocelebra per le gallerie d'Italia, dimostra di non avere compreso il valore di quello scrigno di storia e di arte, identitario per tutti i partenopei, che è il Monte di Pietà.

Con i colleghi di L'Alternativa C'è nell'interrogazione presentata in aprile abbiamo ipotizzato che lo Stato e gli enti locali esercitino la prelazione e il palazzo, compatibilmente con la sua dignità, possa accogliere istituti di istruzione universitaria, come la Scuola superiore meridionale o un archivio dei più importanti.

Due settimane fa la commissione cultura del Comune ha finalmente battuto un colpo e vedremo cosa porterà il futuro.

Restando in tema di palazzi storici, è del 3 maggio la notizia del principio di incendio sviluppatosi in un magazzino al quarto piano di Palazzo Reale.

Ha avuto un esito più felice invece la battaglia per salvare la sartoria teatrale di Vincenzo Canzanella che, sfrattata dai locali di Sant'Eligio, anche grazie all'impegno dell'onorevole Maria Muscarà, trasferirà a Bagnoli la sua sede operativa. Un'esposizione dello straordinario campionario di opere realizzate in circa cinquanta anni di attività deve però restare a Napoli e c'è da augurarsi che la proposta di allocarla nei locali sottostanti la chiesa di San Francesco di Paola trovi orecchie disposte ad ascoltare.

Più scabrosa delle precedenti è infine la vicenda delle 400 opere di proprietà comunale custodite nel deposito sotterraneo del Museo Civico di Castel Nuovo, in ambienti malsani, danneggiate da ultimo dalla pioggia dello scorso novembre. All'intervento di semplice messa in sicurezza promosso dal Comune con una somma modesta dovrebbe fare sponda il trasferimento coatto in un museo disposto dal soprintendente grazie all'applicazione dell'articolo 43 del codice dei beni culturali.

A causa delle riforme Franceschini però la soprintendenza non ha più alcun rapporto con i musei del territorio e i loro depositi e il soprintendente di Napoli è un dirigente di seconda fascia, mentre i musei dipendono dalla direzione regionale musei, che fa capo alla direzione generale musei o addirittura sono istituti autonomi, come Capodimonte, retti da direttori generali.

La tutela del patrimonio culturale italiano è dunque resa impossibile tecnicamente dallo stesso Ministero preposto a realizzare l'articolo 9 della Costituzione, un Ministero suicidato dal suo eterno titolare e dai cortigiani di cui si è circondato, eterodiretti l'uno e gli altri da potentati economici e massoneria deviata.

Mi appellerei al Presidente della Repubblica, se non nutrissi dubbi anche sull'efficacia di un simile appello.

TONINELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in quest'Aula per sollecitare il Ministro dell'economia e delle finanze a venire a riferire in Parlamento sullo stato di avanzamento dell'importante, quanto delicato, *dossier* di Autostrade per l'Italia. Dopo il grande lavoro fatto, ora è giunto il momento di portare a casa il risultato, togliendo le nostre autostrade dalle mani di chi ha fallito e facendole tornare sotto la gestione pubblica. *(Applausi)*.

A luglio 2020 si è definita la strada per chiudere questa vertenza, non con la revoca per cui ha sempre lottato il MoVimento 5 Stelle e che non abbiamo potuto ottenere, non per colpa nostra, ma perché era necessaria una maggioranza in Parlamento che non c'è stata data, né con il Governo Conte I, né con il Governo Conte II.

Per questo abbiamo accettato, seppur con fatica, la soluzione di compromesso del subentro di Cassa depositi e prestiti nella quota di Atlantia SpA, ma le notizie delle ultime settimane non sono per nulla confortanti: c'è una grande incertezza. Soprattutto, riteniamo inaccettabile la decisione interna ad Autostrade per l'Italia (Aspi) di aumentare i già esorbitanti stipendi dei massimi vertici, il tutto - pare - con l'avallo del consorzio subentrante, tra cui appunto Cassa depositi e prestiti. Questo non va bene. Le famiglie delle vittime meritano giustizia, i genovesi meritano giustizia, tutti gli italiani meritano giustizia e autostrade sicure.

Manca solo l'ultimo miglio, con la cacciata di coloro che, per bramosia di denaro, hanno lasciato nell'incuria il ponte di Genova fino a farlo crollare, signori che oltretutto, in questi mesi di limbo, hanno continuato a incassare una marea di soldi. Venga il ministro Franco a riferire in Parlamento nelle modalità che riterrà più opportune. Il MoVimento 5 Stelle, dal canto suo, chiede invano da almeno due mesi la presenza del Ministro in diretta televisiva in un *question time.* La pazienza è abbondantemente finita e per questo chiediamo che la Presidenza del Senato si faccia parte attiva per consentire a questo ramo del Parlamento, e quindi a tutto il Paese, di essere aggiornati su questo importantissimo *dossier*. *(Applausi)*.

ANASTASI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANASTASI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune settimane or sono ho incontrato una delegazione dei ristoratori della mia zona, ristoratori che, come potete ben capire, sono allo stremo, in una condizione di grave prostrazione, non solo economica, ma anche psicologica.

Da quell'incontro, oltre ad emergere l'ovvia necessità di lavorare immediatamente, necessità cui finalmente il Governo ha risposto proprio ieri con un decreto che è stato da noi fortemente voluto, è emersa anche un'altra cosa e cioè che i ristoratori non possono restare in balia dei singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Dobbiamo dare all'intero settore, che fattura diversi miliardi all'anno, la possibilità di essere resiliente, resistente alle intemperie.

Come si fa a dare questa possibilità? Quest'anno abbiamo avuto il Covid-19; potrebbe esserci una recrudescenza l'anno prossimo, potrebbe arrivare qualche altra malattia. Che cosa facciamo? Chiudiamo di nuovo un settore che è già in ginocchio e che adesso in estate riprenderà probabilmente il giusto vigore?

Dobbiamo pensare a qualcosa per aiutarlo. Ad esempio, ci sono dei sistemi di filtraggio dell'aria come

sugli aerei? Usiamoli, diamo la possibilità ai ristoratori di usarli attraverso opportuni incentivi fiscali.
Ci sono anche altre condizioni che possono consentire ai ristoratori di lavorare, come il fatto di poter essere riconosciuti dalle istituzioni bancarie come imprenditori solvibili: in questo momento la maggior parte di loro è di fatto insolvibile e non può chiedere in prestito neanche un centesimo in banca. Dovremmo estendere, per esempio, le garanzie che abbiamo previsto nel decreto liquidità dello scorso anno e renderle maggiormente fruibili e utilizzabili dagli stessi imprenditori.
Quindi, signor Presidente, al compiacimento per le nuove disposizioni del Governo Draghi, uniamo il grido di dolore e l'immediata e fattiva richiesta di un nuovo ripensamento per la categoria. *(Applausi)*.
BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere, a nome mio e dei colleghi, vicinanza a don Pierino Sacella, parroco di una comunità di 600 parrocchiani a Torre Maina, nel Comune di Maranello, in Provincia di Modena.
Don Pierino Sacella, che indossa il cappello da alpino ed è stato cappellano dell'Accademia militare di Modena e che io ho avuto modo di conoscere personalmente, ha una grave colpa, ossia di essere un bergamasco che porta avanti la cultura e la tradizione che gli sono state trasmesse dalla sua famiglia (da sua mamma, *in primis*, e da suo papà): egli è un uomo della natura, un cacciatore rispettoso dell'ambiente e delle leggi. *(Applausi)*.
Don Pierino, purtroppo, è stato vittima di vergognose azioni di terrorismo animalista. Il paese, di 600 abitanti, è stato tappezzato di manifesti offensivi, affissi in chiesa e nel presepe. Lo svolgimento della messa dell'Immacolata è stata ostacolata da questi facinorosi con degli *slogan* ingiuriosi e un presidio verbalmente violento è stato attivato durante la messa di Natale, quasi a impedire ai fedeli di entrare in chiesa: se ti troviamo in campagna, non sarai protetto dalle mura della chiesa.
Come avete capito, i fatti non sono recenti perché il Covid non li avrebbe permessi, però è recentissimo l'avvenuto rinvio a giudizio degli autori degli interventi appartenenti a una sigla organizzata. Si tratta di aggregazioni - ce n'è più di una, purtroppo, in questo Paese - non nuove nell'espletare atti violenti e vandalici che lo Stato deve combattere con le dovute energie.
Al povero don Pierino Sacella, prete e cacciatore, alla solidarietà che gli è stata trasmessa da tutti i suoi parrocchiani aggiungo anche la mia e quella di tutte le persone perbene.
E lo faccio a maggior ragione oggi, perché voglio ricordare che questa mattina è morta Enrica Franchini, quarantotto anni, di Sassuolo, perché c'era un capriolo di troppo in mezzo alla strada. *(Applausi)*.
Se qualcuno pensa di usare l'arroganza e la violenza per imporre sbandate filosofie animaliste lesive delle nostre culture rurali sta sbagliando e i parrocchiani di Torre Maina saranno allora destinati ad aumentare a dismisura. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 maggio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 9,30 , con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 19,34)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (**2201**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO dalla camera

dei deputati

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)* - 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

Art. 1-*ter*. - *(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)* - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3*. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione"».

All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria*»*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22»;

b) alla lettera *c)*, le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

c) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

ORDINE DEL GIORNO
G1.1
Naturale, Puglia(*), Marinello(*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (A.S. 2201);

premesso che:

il menzionato decreto-legge ha la finalità di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, escludendo dall'effetto abrogativo fattispecie sanzionate penalmente e illeciti amministrativi in campo alimentare;

considerato che:

tra le numerose contraffazioni, si inserisce a pieno titolo anche quella del miele, indispensabile è porvi attenzione al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare;

a livello mondiale la domanda di miele cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di ventimila tonnellate all'anno;

in Europa si registrano cali di produzione imputabili ad una serie di concause quali: la crescita delle monocolture e, di conseguenza, la perdita di aree impollinabili dalle api, l'interferenza dei pesticidi, le nuove parassitosi e i fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico;

dinanzi ad una riduzione della produzione di miele da parte dei Paesi europei si registra, di converso, una costante crescita della produzione in Cina ed altri Stati extra UE, nonostante non si abbia notizia di un corrispondente incremento di alveari;

l'Europa riceve dalla Cina circa il 50% del proprio fabbisogno di miele, con un aumento delle importazioni di ottantamila tonnellate all'anno a partire dal 2013. Il prezzo medio di tale prodotto, che si aggira intorno a 1,24 euro al chilo, pone dei dubbi sotto il profilo qualitativo. Il detto costo, infatti, risulta essere nettamente più basso rispetto a quello relativo a produzioni controllate, prive di adulterazioni e contraffazioni;

tenuto conto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, prevede l'indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, non vi sono previsioni circa la indicazione di percentuali in presenza di una miscela di mieli, né ulteriori specifiche,

impegna il Governo a:

porre in essere, nelle opportune sedi, strategie di tutela della sicurezza alimentare delle produzioni di miele, mediante l'indicazione sulle confezioni di miscela di miele delle percentuali di mieli ivi presenti, oltre che del Paese di origine di ognuno dei mieli;

garantire, anche attraverso appositi sistemi, il controllo e la tracciabilità delle produzioni, sia per il miele confezionato, sia per il miele sfuso, nonché metodi di analisi in grado di riconoscere adulterazioni sempre più sofisticate e di scongiurare illeciti in campo alimentare;

sostenere, in ambito europeo, politiche di vigilanza sul mercato del miele e sulla formazione dei relativi prezzi, al fine di tutelare le produzioni di qualità.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 1-*BIS* A 3 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis.*

(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

Articolo 1-*ter*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «della sola sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione».

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2201

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e

acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento della senatrice Sbrollini in ricordo di Rosario Livatino

Ed in questo la profonda fede religiosa seppe accompagnarlo nell'affrontare il suo cammino, qualcosa che completava e rafforzava la sua dedizione alla giustizia. Non è certo un caso che, appena tre anni dopo, proprio nella sua stessa città - Agrigento - Papa Giovanni Paolo II abbia espresso la più ferma e dura condanna alla mafia, tuonando contro la cultura della morte e della sopraffazione come incompatibile con qualsiasi morale e con la fede cristiana in particolare.

C'è, in tutto questo, la consapevolezza etica e giuridica che la sconfitta del fenomeno mafioso, comunque e dovunque esso si manifesti, passa non già da una pretesa "militanza" bensì dall'affermazione positiva del valore del rispetto delle leggi, naturale argine contro la prevaricazione del più forte, del valore della giustizia e della legalità come condizione di "normalità".

Anche questo è parte della lezione di Livatino e deve diventare sempre più parte della consapevolezza e della coscienza sociale in chi - scuola, istituzioni, Chiesa, politica, mezzi d'informazione - contribuisce a costruirla ed orientarla.

Consapevolezza che, ovviamente, deve investire per primi noi, nel ruolo di legislatori, chiamati ad individuare le soluzioni normative per costruire uno sviluppo ordinato, prosciugando gli spazi per l'infiltrazione della criminalità e guardando, oltre alle norme sanzionatorie, anche a quanto occorre in termini di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative per eliminare ogni "zona grigia" in cui può radicarsi il malaffare. Non c'è barriera infatti più efficace contro la mafia che uno Stato ed una Pubblica amministrazione che funzionino, che assicurino parità di condizioni, che non lascino spazio all'intermediazione mafiosa.

Ricordare, perciò, può e deve essere occasione - oltre che per rendere doveroso omaggio - anche per trarre lezione dalla nostra storia recente, per dare vita e continuità nell'impegno di oggi alla lezione ed al sacrificio di Rosario Livatino e di quanti, come lui, hanno contribuito a costruire un presente ed un futuro liberi dal ricatto e dall'oppressione delle mafie!

Integrazione all'intervento del senatore Urso in ricordo di Rosario Livatino

9 maggio 1993, Giovanni Paolo II, Valle dei Templi, a poca distanza da quella cattedrale che ora ospita le reliquie del magistrato martire. Convertitevi!

Questo è il miracolo civile che Livatino ha realizzato e con lui gli altri magistrati che sono caduti sulla frontiera della giustizia.

Convertitevi. Con il braccio alzato. L'ira del Papa Santo!

Integrazione all'intervento del senatore Grasso in ricordo di Rosario Livatino

Su una pagina della sua agenda e in altri suoi scritti si rinvenne una piccola croce e sotto la sigla "S.T.D.": le tre lettere furono un vero rompicapo per gli inquirenti. La spiegazione si trovò nel titolo della sua tesi di laurea e nella sua fede: con quella sigla, "*sub tutela Dei*", Rosario invocava l'assistenza divina nella sua quotidiana opera di giudice, avendo del suo ruolo un'altissima considerazione: fedeltà alla legge e alla propria coscienza; impegno nella preparazione professionale e nella cura delle decisioni; rigorosa condotta di vita, serietà, equilibrio, responsabilità, umanità.

Qualità di cui ancora oggi la magistratura dovrebbe dare testimonianza quotidiana, per togliersi quell'ombra di sistema correntizio e di potere politico-mediatico-giudiziario, che, a causa del comportamento di alcuni suoi componenti, infanga la credibilità di un'intera categoria.

E' necessario, contro ogni tentativo contrario e strumentale, riacquistare quella credibilità che giustifichi l'indipendenza della magistratura non come privilegio di casta ma come servizio, tutela e garanzia per i cittadini.

San Giovanni Paolo II definì Livatino "un martire della giustizia, e indirettamente della fede". Ho avuto il privilegio di partecipare nella stessa Chiesa ai suoi funerali e alla cerimonia della sua beatificazione, e spero risuonino nei cuori e nelle coscienze di tutti le sue parole, sempre attuali: "Non vi sarà chiesto se siete stati credenti ma credibili". Rosario Livatino un magistrato, un uomo giusto, il beato.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Cucca sul disegno di legge n. 2201

Oggi ci apprestiamo ad approvare un provvedimento che interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. L'importanza di questo decreto-legge risiede nel fatto che colma un *vulnus*, un problema, intervenuto qualche mese fa, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 27 del 2021, in materia di armonizzazione dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare. L'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del 2021, infatti, ha immotivatamente abrogato molte disposizioni sanzionatorie contenute in una legge del 1962 (la n. 283), in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Si tratta ovviamente di disposizioni sanzionatorie che si pongono a tutela dell'igiene e della salubrità degli alimenti e che sarebbero dovute venire meno a partire dal 26 marzo di quest'anno.

Quell'intervento abolitivo ha da subito manifestato alcune criticità, sia per il mancato coordinamento con progetti di riforma organica della materia, sia per l'evidente controtendenza rispetto alle crescenti esigenze di controllo del settore alimentare connesse alla salute pubblica, peraltro in assenza di una delega del Parlamento sul punto, come sottolineato da una tempestiva relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. Quell'intervento, però, avrebbe soprattutto creato un inaccettabile vuoto di tutela nei confronti dei consumatori, con un impatto diretto sulla salute dei cittadini, sulla sicurezza dei nostri prodotti agroalimentari e altresì sulla tutela delle imprese di qualità.

Una simile situazione, soprattutto a fronte delle evidenti difficoltà che hanno investito l'intero tessuto economico del Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica, avrebbe comportato una carenza di tutela sanzionatoria penale e amministrativa di rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita di alimenti e bevande. In questo occorre dire che l'intervento del Governo Draghi e, in particolare, della ministra Cartabia è stato repentino e immediato, facendo emergere ancora di più quel cambio di passo che noi di Italia Viva-P.S.I. chiedevamo da mesi e per cui ci siamo spesi talvolta con posizioni scomode.

Con il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire oggi, dunque, ripristiniamo finalmente la situazione iniziale: rispristiniamo, cioè, quelle contravvenzioni e quegli illeciti amministrativi in materia alimentare, senza i quali *in primis* la salute dei consumatori sarebbe risultata gravemente danneggiata.

Quello di oggi è solo un passo, necessario e ineludibile, per correggere errori che sono stati fatti. Bisogna essere consapevoli, però, che il lavoro da fare in questa vasta materia è ancora tanto. Serve indubbiamente un provvedimento di riordino rispetto alla normativa vigente. Nel fare ciò è necessaria una convergenza di vedute di tutti noi, un impegno trasversale di tutte le forze politiche, che garantisca maggiori risorse, ma anche migliori dotazioni alle autorità competenti, soprattutto al reparto dei Carabinieri per la tutela dalle frodi agroalimentari. Maggiori risorse, migliori dotazioni, ma anche una revisione complessiva in materia di reati agroalimentari e di relative sanzioni: bisogna superare definitivamente la disorganicità complessiva.

Occorre poi fare un'altra riflessione. La mera risposta sanzionatoria non può essere la sola da prendere in considerazione. Il tessuto delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare ha necessità di rapportarsi alla pubblica amministrazione, anche sotto il profilo dei controlli, in modo virtuoso. Noi abbiamo il compito di fornire a queste imprese, che rappresentano le nostre eccellenze non solo a livello nazionale, ma nel mondo, gli strumenti per poterlo fare. Non si tratta, ovviamente, di intervenire su quell'apparato di reati connotati da una elevata gravità sociale, che minano la salute pubblica o che favoriscono meccanismi di concorrenza sleale; si tratta invece di intervenire sugli illeciti amministrativi. Una prima soluzione si è realizzata, ad esempio, con lo strumento del ravvedimento operoso, previsto nel Testo Unico sulla produzione e sul commercio del vino, che consente una riduzione delle sanzioni amministrative. Accanto dunque al sistema sanzionatorio, dobbiamo necessariamente farci carico anche di accompagnare gli operatori del settore in un percorso virtuoso, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Occorre quindi accompagnare le imprese, ma anche i consumatori. La corretta informazione e l'educazione del consumatore sono due facce della stessa medaglia: non vi può essere una corretta informazione del consumatore, senza una previa educazione. Sotto questo specifico profilo, le nuove tecnologie possono fornire un importante supporto nell'accompagnare il consumatore nel percorso di

conoscenza del prodotto. Penso ad esempio allo strumento del codice a barre, che consente di soddisfare l'esigenza informativa del consumatore, risultando fondamentale per la tracciabilità dei prodotti.

Il provvedimento di oggi, quindi, costituisce un punto di partenza, non un approdo. I nostri prossimi interventi in materia dovranno avere un respiro più ampio. Dobbiamo riordinare in maniera compiuta l'intera materia, ma lo dobbiamo fare volgendo il nostro sguardo al Paese che siamo, ma soprattutto al Paese che vogliamo essere, per addentrarci ancora di più nei mercati internazionali, sempre più competitivi.

La crisi che abbiamo vissuto - e che stiamo ancora vivendo - ha avuto ripercussioni drammatiche per tutte le attività, colpite a vario titolo e in vario modo. Abbiamo adesso l'opportunità di ripartire proprio dai settori, come quello agroalimentare, che rappresentano un'eccellenza per il nostro Paese: la produzione della materia prima, la sua trasformazione, ma anche il patrimonio di tradizioni nel quale si inseriscono; il nostro Paese ha la capacità di coniugare in maniera unica le tradizioni locali del nostro cibo con la contaminazione proveniente dagli altri Paesi.

Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il compito di valorizzare le nostre eccellenze, prestando adeguata attenzione anche alle esigenze dei consumatori, che debbono essere tutelati. Lo possiamo fare solo in un quadro complessivo di riordino di una materia così vasta e ricca. Il provvedimento di oggi costituisce un primo tassello, a cui mi auguro faranno presto seguito altri interventi, più incisivi.

In rappresentanza del Gruppo al quale appartengo, Italia Viva-P.S.I. esprimo dunque il voto favorevole a questo provvedimento, perché siamo consapevoli del fatto che è necessario tutelare e supportare le nostre imprese del settore agro-alimentare che lavorano correttamente, punendo invece l'attività di quelle che si pongono in contrasto con la tutela dell'igiene e della sicurezza alimentare, ma anche con il corretto e informato rapporto con il consumatore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Astorre, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Simone, Bossi Umberto, Botto, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Donno, Doria, Floridia, Fusco, Galliani, Gallone, Giacobbe, Iori, Iwobi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Quagliariello, Ronzulli, Russo, Salvini, Segre, Sileri, Siri, Sudano, Vaccaro e Vono.

.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi e Tosato.

Commissioni permanenti, trasmissioni di documenti

E' stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 12 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020) 725 definitivo), sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020) 726 definitivo) e sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisone n. 1082/2013/UE (COM(2020) 727 definitivo) (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 9).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 13 maggio 2021, ha chiamato a far parte della Commissione

parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il senatore Vincenzo Carbone in sostituzione della senatrice Annamaria Parente, dimissionaria.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Faraone Davide
Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2223)
(presentato in data 13/05/2021);
senatori Augussori Luigi, Calderoli Roberto, Grassi Ugo, Pirovano Daisy, Riccardi Alessandra, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2224)
(presentato in data 14/05/2021);
senatori Barachini Alberto, Bernini Anna Maria
Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2225)
(presentato in data 17/05/2021);
senatori Riccardi Alessandra, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (2226)
(presentato in data 18/05/2021);
senatori Briziarelli Luca, Bossi Simone, Candiani Stefano, Casolati Marzia, Arrigoni Paolo, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Saviane Paolo
Disposizioni in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica (2227)
(presentato in data 18/05/2021);
senatori Candura Massimo, Fusco Umberto, Pepe Pasquale, Casolati Marzia, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Cantu' Maria Cristina, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni normative in materia di armi bianche (2228)
(presentato in data 18/05/2021);
senatore Pellegrini Emanuele
Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato delle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (2229)
(presentato in data 18/05/2021);
senatori Mirabelli Franco, De Petris Loredana, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cirinna' Monica, Parrini Dario, Rossomando Anna, Valente Valeria
Disposizioni in materia di riordino delle aree educative e del ruolo socio-educativo dell'esecuzione penale (2230)
(presentato in data 18/05/2021);
senatrice Boldrini Paola
Riordino del Sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero (2231)
(presentato in data 18/05/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Vecchis William ed altri
Disposizioni sull'ordinamento della città metropolitana di Roma capitale (2122)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/05/2021);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Pizzol Nadia ed altri
Promozione della sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare (2121)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/05/2021);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Catalfo Nunzia ed altri
Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva (2187)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 14/05/2021);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Briziarelli Luca ed altri
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale (2083)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 14/05/2021);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Urraro Francesco ed altri
Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'inquinamento ambientale» (2152)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/05/2021);
Commissioni 1ª e 7ª riunite
Sen. De Vecchis William, Sen. Barbaro Claudio
Riconoscimento della canzone « Avanti ragazzi di Buda » quale espressione dei valori fondanti della

nascita e dello sviluppo della Repubblica in quanto inno della rivolta contro gli invasori per la riconquista della libertà (1964)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/05/2021);
Commissioni 7ª e 11ª riunite
Sen. Cangini Andrea ed altri
Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di agente o rappresentante di artista (2218)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 14/05/2021).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Draghi-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (2195)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 14/05/2021).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 13 maggio 2021 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Marino, Faraone, Garavini, Cucca, Sbrollini, Bonifazi, Carbone, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno, Nencini, Parente, Renzi, Sudano e Vono. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale" (*Doc*. XXII, n. 32).

Affari assegnati

In data 17 maggio 2021 sono stati deferiti alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:
l'affare sulle problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura (Atto n. 833);
l'affare sulla problematica inerente alla diffusione della processionaria dei pini (Atto n. 834).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettere in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
l'ordinanza 6 maggio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 7 maggio 2021 (Atto n. 830);
l'ordinanza 8 maggio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 2021 (Atto n. 831).
Il Ministro della salute, con lettera in data 13 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 7 maggio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 7 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ha altresì trasmesso le ordinanze 7 maggio 2021, recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta" e "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia", pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2021, n. 109.

La predetta documentazione (Atto n. 832) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 maggio 2021, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2020, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc*. LXXIII, n. 6).

Il Ministro dell'economia delle finanze, con lettera in data 13 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, aggiornata al 31 dicembre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CCXXVII, n. 4).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 14 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro dell'interno finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. CCXL, n. 6).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 maggio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione "Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio" (CISA) per l'esercizio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 413).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Stefano Braggion da Torino chiede che qualsiasi processo legislativo di riforma organica, settoriale o di comparto delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei relativi processi amministrativi sia accompagnato da forme di preventiva consultazione del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale delle stesse amministrazioni (Petizione n. 824, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Emanuela Guglielmetti da Borgolavezzaro (Novara) e il signor Marco Veniani da Busto Garolfo (Milano) chiedono l'abolizione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Petizione n. 825, assegnata alla 12a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede:

la proroga, in via generalizzata, delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 1, commi 675 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'istituzione di una Commissione di valutazione con compiti di supervisione degli atti amministrativi relativi a decadenza, rinnovo, revoca

e bandi di gara, successivi all'entrata in vigore della predetta legge (Petizione n. 826, assegnata alla 6a Commissione permanente);
disposizioni legislative volte all'istituzione di una definizione agevolata generalizzata dei debiti tributari con adozione di un piano di ammortamento decennale; di un conto corrente bancario tributario vincolato a favore della riscossione dai singoli contribuenti nonché l'immediata rideterminazione delle attuali scadenze di pagamento (Petizione n. 827, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:
disposizioni stringenti in merito all'utilizzo di risorse pubbliche (Petizione n. 828, assegnata alla 5a Commissione permanente);
disposizioni a tutela dei minori (Petizione n. 829, assegnata alla 1a Commissione permanente);
disposizioni volte a garantire la sicurezza dei trasporti di materiali pericolosi (Petizione n. 830, assegnata alla 8a Commissione permanente);
disposizioni volte alla tutela della produzione di olio alimentare e di prodotti vinicoli e di contrasto alle sofisticazioni (Petizione n. 831, assegnata alla 9a Commissione permanente);
disposizioni volte ad impedire la privatizzazione dei servizi postali (Petizione n. 832, assegnata alla 8a Commissione permanente);
disposizioni che prevedano la gratuità e quindi la non necessità di affrancazione della corrispondenza inviata dai cittadini alle alte cariche dello Stato (Petizione n. 833, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il rafforzamento dei protocolli di cura domiciliare per i pazienti affetti dal virus COVID-19 (Petizione n. 834, assegnata alla 12a Commissione permanente);
il signor Marcello De Marca chiede il rafforzamento degli istituti giuridici dell'estinzione del reato e della riabilitazione (Petizione n. 835, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la signora Marialuisa Ferro da Salerno chiede disposizioni volte a tutelare i proprietari di immobili che abbiano avuto un nocumento dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, di cui alla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Petizione n. 836, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 13a);
la signora Anna Genni Miliotti da Roccastrada (Grosseto) e numerosissimi altri cittadini chiedono disposizioni volte a garantire il diritto alla salute per i figli adottati anche con riguardo al diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche di cui al disegno di legge A.S. n. 922/XVIII Legislatura (Petizione n. 837, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la signora Giovanna Bubello, Sindaco del Comune di Alessandria Della Rocca, il signor Salvatore Mangione, Presidente del Consiglio Comunale e numerosissimi altri cittadini chiedono disposizioni a tutela del mantenimento delle gestioni dirette comunali dell'acqua pubblica di cui all'articolo 147, comma 2-*bis*, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Petizione n. 838, assegnata alla 13a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lanzi, Pavanelli e Cioffi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00144 del senatore Ferrara ed altri.
I senatori De Petris, Richetti, Laniece, Tiraboschi, Fattori, Russo, Giacobbe, Barboni e De Falco hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00350 della senatrice Binetti ed altri.
I senatori Crimi e Auddino hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00366 del senatore Turco ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Siclari, Caligiuri, Corrado e Granato hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02497 del senatore Magorno.
La senatrice Malpezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02512 dei senatori Collina e Taricco.
L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Collina, Malpezzi e Taricco.
La senatrice Nocerino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05451 del senatore Lannutti ed

altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00363, del senatore Ferrara ed altri, pubblicata il 12 maggio 2021, deve intendersi riformulata come segue:

FERRARA, PETROCELLI, SANTILLO, DONNO, CORBETTA, LANZI, CAMPAGNA, AIROLA, CROATTI, MAIORINO, VANIN, PAVANELLI, VACCARO,

Il Senato,

premesso che:

il 12 maggio 2021 la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica ha audito il ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione all'esame della relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, per l'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4);

la relazione è composta da 1.690 pagine di tabelle e rapporti provenienti dai dicasteri competenti, che inviano i loro contributi alla Presidenza del Consiglio dei ministri che cura la compilazione definitiva e la presentazione del documento alle Camere;

anche la relazione riferita all'anno 2020, come le precedenti, continua a presentare una significativa complessità di lettura, che rappresenta certamente un ostacolo alla trasparenza e alla pubblicità dei dati ed impedisce *de facto* un'analisi completa, effettiva ed approfondita da parte del Parlamento;

tale criticità, a lungo evidenziata dal Movimento 5 Stelle, è stata confermata da Cutillo sia nel corso dell'audizione richiamata che nell'ambito di una precedente audizione del 1° luglio 2020 in 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) al Senato;

come emerso durante l'audizione, tale impostazione pregiudica la possibilità di individuare chiaramente il percorso delle singole commesse di materiale d'armamento e, per questo, non parrebbe idonea all'attività di controllo parlamentare;

considerato che:

ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", l'esportazione di tali materiali deve essere conforme alla politica estera e di sicurezza dell'Italia. Fino al 1994, tale funzione di coordinamento era assolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), soppresso dall'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

in sede di audizione presso la Commissione Difesa Cutillo ha ribadito la situazione di incertezza normativa lasciata dalla soppressione del CISD e dalla mancata riassegnazione delle sue competenze ad altri organismi;

attualmente, secondo quanto riportato dal direttore dell'UAMA, il coordinamento stabilito *ex lege* per la determinazione della linea politica tra Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri non appare codificato nel dettaglio. Mancando le specifiche delle modalità di raccordo tra istituzioni, esse verrebbero vagliate "caso per caso";

l'assenza di un sistema formalizzato e ben definito a livello normativo indebolirebbe il ruolo dell'UAMA che, senza una chiara linea politica, incontra delle difficoltà nella determinazione di quali operazioni siano autorizzabili e quali non lo siano,

impegna il Governo:

1) a riorganizzare la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento al fine di renderla più fruibile e trasparente e, conseguentemente, di garantirne un esame più accurato da parte del Parlamento;

2) ad adottare i provvedimenti necessari alla definizione delle modalità di determinazione dell'indirizzo politico sul quale basare le autorizzazioni alle movimentazioni di materiale d'armamento, anche valutando la reintroduzione del CISD o di un organismo similare cui affidare tale funzione.

(1-00363) (Testo 2)

Mozioni

CASTIELLO, MININNO, AIROLA, CROATTI, CORRADO, DE LUCIA, PIARULLI, GAUDIANO,

LANZI, DI PIAZZA, PAVANELLI, GIANNUZZI, ORTIS, LOMUTI, SANTANGELO, EVANGELISTA, FENU, RUSSO, FEDE, AGOSTINELLI, SANTILLO, MAUTONE, MARINELLO, PIRRO, PELLEGRINI Marco, L'ABBATE, BOTTICI, ROMANO, TONINELLI, GARRUTI, LANNUTTI, MONTEVECCHI, CASTELLONE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, CIOFFI, PRESUTTO, ROMAGNOLI, ANASTASI, MATRISCIANO, LEONE, TRENTACOSTE, CASTALDI, LA MURA, MANTERO, ANGRISANI, PISANI Giuseppe, RICCIARDI, NATURALE, LOREFICE - Il Senato,

premesso che:

il Parco archeologico di Paestum e Velia (PAEVE) è un istituto ad autonomia speciale sorto con il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, che ha disposto l'unificazione del sito pestano con quello velino che si trova nella zona costiera del Parco nazionale del Cilento, vallo di Diano e Alburni (PNCVDA);

il sito di Elea-Velia insiste su un'area di circa 90 ettari di proprietà statale e si trova nel comune di Ascea Marina, importante località balneare posta in una posizione centrale rispetto alle principali località turistiche dell'area quali: Palinuro, Marina di Camerota, Acciaroli, Pioppi, Castellabate e Agropoli. Il sito di Elea-Velia dista circa 40 chilometri dal sito archeologico di Paestum e circa 80 chilometri dalla certosa di San Lorenzo di Padula: tre emergenze che assieme al sito archeologico di Paestum e alla stessa Elea-Velia costituiscono elementi caratterizzanti di un unico sito UNESCO, il PNCVDA, riconosciuto nel 1998 quale "paesaggio culturale" di rilevanza mondiale (criterio n. iii - iv): l'Ente Parco nazionale del Cilento, vallo di Diano e Alburni ne è ente responsabile presso l'UNESCO. Le strutture architettoniche del sito sono immerse in una vasta area di macchia mediterranea e rigogliosi uliveti che fanno di Elea-Velia un esempio significativo di ciò che si intende per "parco archeologico" ai sensi dell'art. 101, comma 2, lett. *e)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ossia "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto". La sede velina del Parco archeologico è dotata di ampio parcheggio collocato su un'area adiacente all'ingresso con una superficie complessiva di circa 9.000 metri quadri per un totale di circa 200 posti auto e circa 20 posti autobus; si trova a 2 chilometri dalla stazione ferroviaria di Ascea Marina (ove fermano treni regionali e intercity) e a 10 chilometri dalla stazione di Vallo della Lucania-Castelnuovo (servita anche dalle Frecce e da Italo); si trova altresì a 4,5 chilometri dal porto di Casal Velino (servito dal servizio estivo del "metrò del mare"). Attualmente Elea-Velia si configura come una vasta area archeologica, poco nota e poco visitata (mediamente 30.000 visitatori all'anno), che non consente assolutamente la percezione di una grande metropoli mediterranea, di una società molto organizzata e con una classe dirigente culturalmente dotata e famosa che ha potuto convivere con la preesistente popolazione dei Lucani, organizzare attraverso di loro produzioni agricole di consumo in un vasto territorio, gestire porti militari e commerciali;

l'antica città di Elea è luogo fortemente significativo per la storia e la cultura delle civiltà occidentali, nonché per il contesto territoriale che ha contribuito a formare. Oltre ad essere luogo di nascita del pensiero occidentale con la scuola eleatica di Parmenide e Zenone, fu sede di una scuola medica antesignana della scuola medica salernitana, fu fiorente centro politico ed economico conosciuto già dagli antichi per quelle peculiarità codificate 2500 anni dopo da Ancel Keys con la "dieta mediterranea" che l'UNESCO nel 2010 ha riconosciuto tra i patrimoni immateriali dell'umanità individuando, tra l'altro, proprio nel Cilento uno dei suoi luoghi emblematici. Ma già dal 1997 Elea-Velia è attenzionata dall'UNESCO, rientrando nel perimetro del programma MAB, che punta a preservare e generare valori naturali e culturali attraverso una proposta politica e gestionale scientificamente corretta, culturalmente creativa e operativamente sostenibile. Nonché, dal 1998, Elea-Velia è iscritta nella World heritage list, quale emergenza caratterizzante il "paesaggio culturale" dell'area parco: un paesaggio evolutivo vivente e vitale nel mondo contemporaneo che, posto al centro del Mediterraneo, ne concretizza gli aspetti peculiari: la biodiversità, la compenetrazione ambientale e l'incontro delle genti;

tali circostante storiche, valoriali ed istituzionali pongono il sito archeologico di Elea-Velia non esclusivamente come storia da apprendere, ma come conoscenza da produrre nella contemporaneità,

nella più generale valorizzazione del Parco archeologico, nella riqualificazione e rigenerazione del contesto insediativo più prossimo all'area e nella realizzazione di un Museo nazionale di Elea-Velia;
in tal senso nella strategia del progetto integrato del "Grande attrattore culturale Paestum Velia" (POR Campania 2000-2006) si prevedeva la realizzazione di un museo; a seguito di ciò il Comune di Ascea e le Soprintendenza competente individuarono un luogo idoneo prossimo al sito archeologico e si è proceduto ad un concorso internazionale di idee per la realizzazione del Museo;
nel 2018 è stata sollecitata la riattivazione del percorso per la realizzazione di una struttura museale con interlocuzione tra le componenti locali, rappresentanze parlamentari ed il Governo, riscontrando nella persona del ministro Alberto Bonisoli il favore nei confronti dell'intervento. A seguito delle indicazioni dirette del Ministro, il PNCVDA, il Comune di Ascea, la fondazione "Grande Lucania", coordinate dall'associazione Genius Loci Cilento, hanno elaborato una nota posta all'attenzione della sottosegretaria Orrico, in cui si ipotizzava un intervento di 11.778.000 euro per realizzare: superficie espositiva effettiva di 3.500 metri quadri; spazi di servizio (uffici, bagni, *bookshop*, laboratori didattici, spazi ricreativi-ristorativi) per 600 metri quadri; sala convegni ed eventi per 200 metri quadri; spazi ad uso deposito per 2.500 metri quadri; area esterna di pertinenza per 7.500 metri quadri così suddivisa: parcheggi, aree di manovra, verde di allestimento e alberature per 3.500 metri quadri; parco verde per 2.000 metri quadri; area didattica all'aperto per 2.000 metri quadri;
ferma restante tale migliore ipotesi realizzativa, il Comune di Ascea ha fatto più volte presente anche una possibilità alternativa, essendo nella sua disponibilità e nelle adiacenze del sito archeologico un'area ed un immobile da poter utilmente considerare per la realizzazione di un museo;
a sostegno della realizzazione di un museo è sorto anche un "Comitato civico l'essere per Elea-Velia", che ha promosso una petizione che ad oggi ha raccolto oltre 7.000 firme con l'adesione di circa 60 Comuni dell'area, 4 Comunità montane, l'ente PNCVDA, il CAI, diverse associazioni, molti politici di varia appartenenza;
ad oggi il Ministero della cultura sembrerebbe essersi orientato per una scelta diversa, volendo investire nell'adeguamento di una vecchia galleria dismessa delle Ferrovie dello Stato, oggi adibita a deposito da parte del PAEVE, con la finalità di realizzarne uno spazio espositivo ipogeo;
tale scelta è fortemente criticabile per diversi profili, apparendo già di per sé non compatibile con le esigenze di igiene e di sicurezza, non essendo, tra l'altro, previste, né praticabili uscite alternative di emergenza in caso di incendio o di altri eventi calamitosi. Tale mostra ipogea varrebbe ad esercitare un richiamo scarsamente efficace per i potenziali visitatori e, in ogni caso, non garantirebbe un rapporto di congruità tra gli ingenti investimenti occorrenti alla sua realizzazione e i mediocri risultati in concreto ottenibili come numero di visitatori. Inoltre, tale intervento appare totalmente autoreferenziale e scollegato da una strategia d'area, ponendo di fatto la risorsa culturale aliena rispetto al contesto, ai suoi bisogni, alle sue aspirazioni. Un intervento ipogeo risulta autoreferenziale ed avulso da prospettive e dinamiche di sviluppo. In definitiva questo intervento, ad avviso dei proponenti del presente atto di indirizzo, si risolve in una banale, inefficace ed impropria alternativa al museo vero e proprio, come tale inaccettabile;
è avvertita come prioritaria la realizzazione di un investimento ambizioso non solo nella somma da erogare, ma degli obiettivi che si pone e che, in tal senso, appare del tutto inidonea e obsoleta la semplice realizzazione di spazi e strumenti destinati alla fruizione all'accessibilità, allorquando l'auspicio condiviso è quello di realizzare un museo calibrato su istanze innovative di tipo funzionale, paesaggistico, museologico e pedagogico: un programma sperimentale di rigenerazione urbana, territoriale e paesaggistica con fulcro sul Parco archeologico, dove il Museo è sempre più laboratorio di valorizzazione sostenibile del territorio: della cosiddetta *Chora Velina*,
impegna il Governo ad accantonare, senza indugio, il progetto di realizzazione di spazi espositivi ipogei di carattere permanente e ad adottare, il prima possibile, tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del Museo archeologico nazionale di Elea-Velia.
(1-00367)
Interrogazioni
GASPARRI, RIZZOTTI, BINETTI, CALIENDO, BARBONI, MINUTO, PAPATHEU, BERARDI,

CANGINI, AIMI, SICLARI, PEROSINO, TIRABOSCHI, MODENA, GALLIANI, MALAN, TOFFANIN, MANGIALAVORI, CESARO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il 14 maggio 2021, le Edizioni Cantagalli hanno diffuso una nota, che attesta gli ostacoli opposti nelle librerie Feltrinelli all'acquisto del libro, curato dal Centro studi Rosario Livatino, di commento articolo per articolo del disegno di legge Zan sull'omofobia. L'obiettivo della legge è già raggiunto: censurare chiunque sollevi ragionate e documentate perplessità sull'imposizione normativa del *gender*;
quanto verificatosi rappresenta, a giudizio degli interroganti, un grave disservizio a danno di un volume stampato e intitolato "Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo", a cura di Alfredo Mantovano;
per un dovere di tutela dell'opera in questione e degli autori, occorre constatare che, nonostante il libro sia stato distribuito in libreria dal 18 marzo 2021, dopo ripetute segnalazioni di clienti che desideravano acquistare il saggio presso la catena di librerie Feltrinelli, il volume a tutt'oggi non è presente in tale catena (è presente invece e disponibile su Librerie Feltrinelli *on line*) e che i clienti interessati al libro non hanno la possibilità ancora oggi di acquistarlo, neppure ordinandolo, presso tale catena;
consta agli interroganti che, su sollecitazione della stessa Edizioni Cantagalli, il loro distributore, Messaggerie Libri S.p.A., avrebbe chiesto chiarimenti ufficiali alla direzione della suddetta catena, ricevendo in risposta una *e-mail* dove, tra le varie cose, si chiede scusa dichiarando il proprio dispiacere per l'accaduto e promettendo di ordinare il libro;
in merito a ciò giova sottolineare che, nonostante la libreria o la catena di librerie abbiano tutta la libertà di scegliere se ordinare, esporre e vendere un libro, compiendo valutazioni di carattere commerciale o valutandone il contenuto e possano rifiutare di accogliere un libro nei propri scaffali se non ritengono di poterlo vendere o se ritengono che il libro non abbia contenuti interessanti o adeguati, tuttavia le stesse non hanno diritto di rifiutare un ordine di una persona che è interessata al libro e intenda ivi acquistarlo;
tantomeno la libreria può addurre scuse al cliente che vuole acquistare il libro affermando che Cantagalli non è distribuito da Messaggerie Libri S.p.A. o che il libro è fuori catalogo ed è reperibile solo nelle bancarelle dei libri usati;
pur essendo state accolte le scuse della catena Librerie Feltrinelli, la Edizioni Cantagalli ha rimarcato il fatto che il comportamento descritto sembra assumere i connotati di una vera e propria censura o "ostruzionismo commerciale", che certamente non si confà ad un Paese democratico come l'Italia, che all'articolo 21 della Costituzione riconosce la libertà di pensiero tramite la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
desta sconcerto il fatto che si voglia censurare chiunque sollevi ragionate e documentate perplessità sull'imposizione normativa del *gender* e che ciò avvenga ancor prima dell'approvazione del disegno di legge in parola,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e quali siano le sue valutazioni al riguardo;
come si intenda tutelare la libertà di stampa e di informazione a difesa dei valori racchiusi nell'articolo 21 della Costituzione.
(3-02517)

CALANDRINI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia*. - Premesso che:
il contenzioso tributario rappresenta una delle componenti principali dell'arretrato accumulato, sono 50.000 i ricorsi pendenti stimati a fine 2020, con una percentuale di riforme delle decisioni di appello del 45 per cento;
in tale difficile contesto nazionale, è stato recentemente firmato, dal presidente facente funzioni della sezione di Latina, il congelamento della commissione regionale tributaria e si teme che tale provvedimento possa costituire l'anticamera della chiusura del fondamentale presidio giudiziario;
la commissione regionale di Latina rappresenta l'organo di secondo grado e da diverso tempo si trova in una situazione di difficoltà per la carenza di magistrati e di assistenti;

a parere dell'interrogante sarebbero indubbie le ripercussioni per l'intero basso Lazio che deriverebbero dalla chiusura, rischiando di intasare ulteriormente gli uffici della capitale ove già vi è un notevole carico di lavoro;
sono pertanto notevoli i pregiudizi ai diritti e agli interessi dei cittadini di Latina e di Frosinone, provincie con una popolazione rilevante di oltre un milione di abitanti;
si evidenzia inoltre che le due citate provincie incidono fortemente sul volume di tutto il contenzioso del Lazio con il loro carico pari a quello di quasi tutte le provincie, compresa quella dell'area metropolitana di Roma,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario scongiurare la chiusura della sezione di Latina della commissione regionale tributaria, che pregiudicherebbe i diritti dei cittadini di Latina e di Frosinone e rischierebbe di intasare gli uffici di Roma già gravati da un intenso carico di lavoro;
se, alla luce delle considerazioni esposte, non ritengano di intervenire al più presto affinché siano definite modalità e tempistiche di ripresa dell'attività ordinaria all'interno degli uffici giudiziari della commissione tributaria di Latina, al fine di garantire la ripresa dell'attività giudiziaria di tale fondamentale presidio.
(3-02518)
DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 28 aprile 2021 dal quotidiano "Italia Oggi", i rimborsi delle somme versate negli anni 2012-2013 dalle casse di previdenza dei professionisti all'amministrazione finanziaria dello Stato, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decreto "Spending review", e successivamente dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2017, non sono stati ancora restituiti, a causa della mancata istituzione di un fondo *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze, necessario a provvedere alla riammissione;
il ricorso effettuato da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, che ha richiesto la restituzione di 3,5 milioni di euro (relativi agli anni dal 2014 al 2019, per i quali è in corso un giudizio, mentre è stata effettuata la compensazione di parte di questi con i circa 500.000 euro relativi agli anni 2012 e 2013), evidenzia le manifeste difficoltà interpretative delle disposizioni normative previste dal decreto *spending review*, i cui effetti hanno determinato il ricorso di ulteriori istituti pensionistici privati, come la Cassa forense, che aveva richiesto la restituzione di oltre un milione di euro o dei periti industriali, che aveva presentato istanza di rimborso, per gli anni 2012 e 2013 per complessivi circa 500.000 euro;
l'interrogante al riguardo evidenzia come le numerose sollecitazioni rivolte al Governo Conte II, anche attraverso atti di sindacato ispettivo (nonché dall'articolo richiamato che conferma la lentezza nelle procedure di rimborso), siano rimaste disattese, considerando il ritardo con il quale il Ministero interviene in ottemperanza alla delibera della Consulta sulla declaratoria di illegittimità costituzionale,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
quali siano i motivi per i quali non abbia ancora provveduto alla restituzione delle somme già versate in favore degli enti di previdenza, il cui indebito versamento è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza citata;
se, in considerazione dei ritardi che hanno fatto sì che il Ministero non abbia ancora provveduto all'istituzione del fondo necessario e al riversamento delle somme dovute alle casse di previdenza interessate, non ritenga, infine, urgente e necessario disporre in tal senso in tempi rapidi.
(3-02519)
BITI, TARICCO, PITTELLA, VATTUONE, PARRINI, COMINCINI, STEFANO, MARGIOTTA, FERRAZZI, FEDELI, PINOTTI, FERRARI, ASTORRE, MARCUCCI, D'ALFONSO, IORI, BOLDRINI, ROSSOMANDO, MARILOTTI, VERDUCCI, D'ARIENZO, ROJC, LAUS, GIACOBBE, VALENTE, MANCA, CIRINNA' - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

l'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto per il primo semestre 2020 un esonero contributivo straordinario in favore dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;

la circolare INPS n. 57 del 12 aprile 2021 indica come necessario, ai fini dell'accesso al beneficio, presentare domanda indicando tutti gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, rientranti nella sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 20 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 91 I/1 relativa al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato;

tale obbligo rende la presentazione delle istanze particolarmente difficoltosa per le aziende, giacché il reperimento delle informazioni richieste è eccessivamente complesso a causa di un quadro normativo di difficile interpretazione;

premesso inoltre che:

le informazioni richieste dall'INPS sono già a disposizione della pubblica amministrazione, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e il sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), e, pertanto, richiederle nuovamente a ogni singola azienda rappresenta a tutti gli effetti una complicazione inutile per gli imprenditori, nonché un ostacolo ulteriore che separa le aziende dall'ottenimento di benefici quantomai necessari in un momento di grave crisi quale la pandemia da COVID-19;

l'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede che "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, siano acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente o da altre pubbliche amministrazioni e agli interessati si possono richiedere i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti";

l'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

considerato che:

ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA), il controllo sul rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato è di competenza del soggetto che concede l'aiuto, che può consultare il RNA, e pertanto non può in alcun modo essere sostituito in questo esercizio di responsabilità dal soggetto che richiede il beneficio;

il piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati il 25 aprile 2021, mira alla piena realizzazione del principio *once only*, derivante da *standard* comunitari, per il quale cittadini e imprese debbano poter fornire una sola volta le loro informazioni alla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché l'INPS, come richiesto dalla vigente normativa richiamata in premessa e dai principi dell'Unione europea, si occupi di raccogliere tutte le informazioni necessarie e provveda ad effettuare le verifiche sugli aiuti di Stato, senza richiedere informazioni di cui già è in possesso al soggetto che richiede il contributo, in considerazione anche dell'oggettiva necessità di semplificare le procedure per consentire un'erogazione rapida ed efficace delle agevolazioni di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.
(3-02520)

MAGORNO - *Al Ministro della salute*. -
(3-02521)
(*Già* 4-05348)
MAGORNO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
è notizia di questi giorni la chiusura del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale "Nicola Giannettasio" di Corigliano-Rossano (Cosenza), disposta per carenza di personale;
negli scorsi giorni, un cittadino del territorio ionico, intubato, è stato trasferito nel presidio "Ferrari" di Castrovillari proprio per mancanza di assistenza rianimatoria al Giannettasio;
la terapia intensiva dell'ospedale di Corigliano-Rossano è l'unica sulla costa da Crotone a Policoro ed è una delle quattro in Calabria, insieme a Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, dedicate all'emergenza COVID-19;
la chiusura del reparto è stata disposta per carenza di personale, un problema ormai atavico, che si è acuito negli ultimi anni;
la carenza nella dotazione organica, peraltro, è destinata a peggiorare da giugno, quando l'attuale direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione facente funzioni, Giuseppe Angelo Vulcano, avvierà la procedura di pensionamento;
in tutto, ad oggi, gli anestesisti rianimatori in servizio allo *spoke* Giannettasio sono solamente 10 (7 a Rossano e 3 a Corigliano) e devono garantire, oltre alla gestione dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva COVID, i turni di guardia e la reperibilità, anche l'attività chirurgica urgente;
la carenza di organico si scontra con il fabbisogno reale, secondo cui occorrerebbero almeno 20 unità;
da quanto riferisce il direttore Vulcano, gli anestesisti rianimatori dello *spoke* avevano inviato una lettera all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e alla direzione sanitaria dello stesso Giannettasio, evidenziando le criticità della struttura e la necessità di un intervento celere, senza tuttavia ottenere risposta;
considerato che:
l'interruzione del servizio di rianimazione rischia di avere ripercussioni negative sotto molteplici punti di vista;
il servizio di rianimazione, infatti, è un reparto funzionale a tutti gli interventi chirurgici;
tale chiusura, poi, avrà anche l'effetto di comportare il declassamento dell'ospedale di Corigliano-Rossano da *spoke* a ospedale di base, in quanto senza il reparto di rianimazione un ospedale è da considerarsi "di base";
questa chiusura, peraltro, si inserisce in una fase cruciale della pandemia, in cui, benché i numeri siano incoraggianti, è impensabile immaginare che l'emergenza sanitaria sia conclusa;
considerato altresì che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fatto emergere in maniera ancora più prepotente tutte le fragilità del sistema sanitario calabrese;
a fronte delle evidenti criticità, si dovrebbe prevedere un ampliamento dei servizi messi a disposizione dei cittadini, i quali, invece, si ritrovano a dover subire la permanenza di gravi carenze mai colmate negli anni;
è necessario trovare soluzioni e altri orizzonti, che non siano chiusure di reparti strategici, per potenziare e rafforzare un sistema sanitario debole, partendo proprio dalla prossimità territoriale e dalle reti di presidi ospedalieri distribuiti in tutta la provincia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non reputi opportuno assumere i necessari contatti con le autorità sanitarie e le istituzioni locali per disporre provvedimenti urgenti, nonché per ristabilire il reparto di rianimazione dell'ospedale di Corigliano-Rossano, evitandone altresì il declassamento a ospedale di base;
se, più in generale, non ritenga necessario e non più differibile riconsiderare l'intera situazione sanitaria calabrese, nel cui ambito i servizi destinati alla fascia ionica cosentina ormai necessitano di un urgente riequilibrio.
(3-02522)

MAGORNO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
da segnalazioni giunte all'interrogante, si apprende della mancata proroga dell'incarico nei confronti del dottor Michelangelo Ferraro, scaduto in data 14 novembre 2019, nominato consulente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di esperto con un contratto della durata di 2 anni, prorogabile di un ulteriore anno;
da quanto si apprende, sebbene al momento della nomina ben altri 14 esperti siano stati nominati per le strutture inerenti a PPP e NARS, solamente il dottor Ferraro e l'ingegner Cipolletta non hanno ricevuto il rinnovo del contratto alla scadenza prevista;
nonostante le segnalazioni effettuate dal dottor Ferraro al Capo dipartimento, e le rassicurazioni a lui giunte in merito alla prosecuzione del rapporto, il rinnovo del contratto non è mai avvenuto, a differenza di quanto accaduto con gli altri colleghi;
in aggiunta, da quanto si apprende, i nomi del dottor Ferrano e del dottor Cipolletta incomprensibilmente non comparirebbero nemmeno nella sezione trasparenza del sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, sebbene ciò sia previsto nella lettera di trasmissione del decreto di nomina;
considerato che:
il dottor Ferraro, unico dottore commercialista tra i suoi colleghi, rispetto agli altri consulenti, si è occupato di un numero maggiore di gruppi di lavoro per il rilascio di pareri in ambito PPP, oltre ad ulteriori attività non comprese esplicitamente nell'incarico, potendo quindi costruire durante gli anni di servizio un solido e competitivo *expertise*;
il trattamento economico riservato al dottor Ferraro, nondimeno, sarebbe stato ricompreso nella fascia retributiva più bassa, che prevede un compenso lordo di 40.000 euro annui, differentemente da quanto percepito, invece, dagli altri esperti che si sono visti anche prorogare il contratto,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i suoi orientamenti in merito;
se non ritenga doveroso chiarire urgentemente le ragioni che hanno determinato la mancata proroga contrattuale a danno del dottor Ferraro, e se non ritenga altresì opportuno adottare, in assenza di comprovate motivazioni che possano giustificare il mancato rinnovo, specifiche iniziative di competenza volte valutare la possibilità di un rinnovo contrattuale.
(3-02523)

DE FALCO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 5 maggio 2021 l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) siciliano, unità di Trapani, un ufficio periferico del Ministero della salute, ha disposto 14 giorni di quarantena per l'equipaggio della nave "Sea-Watch 4";
detta disposizione è stata adottata nonostante nessuno dei 29 membri dell'equipaggio della Sea-Watch 4, e nessuno dei 453 naufraghi soccorsi nell'ultima missione, fosse risultato positivo al COVID-19;
tutti i membri dell'equipaggio e tutti i naufraghi, infatti, erano stati sottoposti a tamponi antigenici nel porto di Trapani ed erano risultati tutti, appunto, negativi;
considerato che:
i naufraghi adulti sono stati trasferiti sulla nave quarantena "GnV Azzurra" e, come informa la Croce Rossa, resteranno in isolamento, invece, per 10 giorni, così come i 194 minori non accompagnati, che trascorreranno a terra il periodo di quarantena;
l'ordinanza del Ministero della salute del 16 aprile scorso dispone che chi arriva dai Paesi contemplati nel "Gruppo E", tra i quali è inserita anche la Libia, deve rimanere in isolamento per 10 giorni, con tampone ad inizio e fine del periodo di quarantena;
i vari DPCM, inoltre, hanno stabilito numerose deroghe rispetto alle due settimane di isolamento obbligatorio in favore degli equipaggi e del personale di bordo (di qualsiasi mezzo, aerei, navi) che non viene sottoposto ad alcuna restrizione. Tuttavia, queste deroghe non sono mai applicate solo nei confronti delle navi umanitarie gestite da ONG;

la mancata applicazione della deroga ricordata non è nemmeno collegata ai soccorsi in mare: infatti, all'equipaggio della nave "Asso", che a febbraio scorso aveva sbarcato a Porto Empedocle 273 naufraghi, dei quali 50 positivi, non era stato imposto alcun isolamento. Dunque non a tutte le navi umanitarie è imposta la quarantena, ma solo a quelle gestite da ONG;
considerato, inoltre, che:
l'equipaggio della Sea-Watch 4, prima di salpare per la missione, aveva osservato un periodo di quarantena rigido, sottoponendosi, infine, a tampone molecolare e detto personale non ha avuto contatti con soggetti positivi, poiché tutti i tamponi antigenici effettuati tra il 4 e 5 maggio dall'USMAF, sia ai 29 membri dell'equipaggio, sia ai 453 migranti soccorsi, hanno dato esito negativo;
formalmente, la nave e l'equipaggio di Sea Watch-4 provengono dalla Spagna, Paese inserito nel "Gruppo C" del citato elenco del Ministero della salute, per il quale si prevede un periodo d'isolamento di soli 5 giorni;
nessuno, negli equipaggi delle navi umanitarie è mai risultato positivo al COVID, anche quando sono state rilevate positività tra i naufraghi salvati, e tale circostanza consente di ritenere che i protocolli sanitari adottati a bordo di tali navi siano adeguati;
ritenuto che:
a parere dell'interrogante, dunque, la misura discriminatoria disposta dall'USMAF non trova fondamento, nemmeno in ragioni di carattere sanitario, ma sembra rientrare in una strategia di costante ostacolo alle attività meritorie delle navi umanitarie gestite da ONG, strategia che si basa, dalla fine del Governo Conte I, sulla quarantena appunto e sui fermi amministrativi, provvedimenti che tra il 2020 ed i primi mesi del 2021 hanno colpito tutte le navi umanitarie, costringendole a lunghi periodi di sosta nei porti;
si tratta, sempre a parere dell'interrogante, di una strategia scellerata, visto che non vi sono risorse per i salvataggi nel tratto di mare più pericoloso al mondo, come se l'aumento del rischio di morte o di cattura, fosse un obiettivo predeterminato indipendentemente dal terribile bilancio di morte;
secondo UNHCR Italia, lungo la rotta del Mediterraneo centrale avrebbero perso la vita in questi pochi mesi del 2021 ben 500 naufraghi, contro i 150 dello stesso periodo del 2020. Inoltre, dati ISPI evidenziano che la percentuale di morti in quel tratto di mare si è più che raddoppiata in questi primi mesi del 2021 ed è stimata intorno al 3,7 per cento rispetto ad una percentuale poco superiore all'1 per cento dei mesi precedenti,
si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti quanto esposto e se egli possa illustrare quali siano le basi giuridico normative che possano ragionevolmente consentire all'USMAF di adottare le decisioni, che all'interrogante appaiono discriminatorie, sopra ricordate.
(3-02524)
MONTEVECCHI, CROATTI, LANZI, NATURALE, PRESUTTO, QUARTO, TRENTACOSTE, VANIN, BOTTICI - *Ai Ministri della cultura e della transizione ecologica*. - Premesso che:
è in corso presso la Regione Toscana una conferenza di servizi per la realizzazione di un imponente impianto eolico denominato "Monte Giogo di Villore" sul crinale appenninico del Mugello;
in particolare, la società proponente ha depositato presso la Regione Toscana un'istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (di seguito PAUR) per il suddetto progetto. Il procedimento comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale sui seguenti siti della "Rete Natura 2000" localizzati nel territorio toscano: ZSC Muraglione Acquacheta, ZSC Giogo-Colla di Casaglia e ZSC Foreste Alto Bacino dell'Arno, (ricadenti nella città metropolitana di Firenze) e sui seguenti Siti localizzati in Emilia-Romagna: ZSC-ZPS Acquacheta e SIC-ZPS Monte Gemelli - Monte Guffone (ricadenti nella provincia di Forlì-Cesena);
nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha richiesto, oltre al provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nella quale sono ricomprese tra le altre, l'Autorizzazione paesaggistica e Nulla-osta archeologico;
il progetto ricade territorialmente nei Comuni di: Vicchio (Firenze) e Dicomano (Firenze), per quanto riguarda l'impianto eolico; San Godenzo (Firenze) e Rufina (Firenze), per le opere accessorie;

Barberino del Mugello (Firenze) e Scarperia e San Piero (Firenze), per lavorazioni; ed interessa, a livello di impatti, anche i Comuni di: Borgo San Lorenzo (Firenze), per il traffico dei mezzi pesanti; Marradi (Firenze) e Portico e San Benedetto (Forlì-Cesena), per potenziale impatto paesaggistico;
l'impianto sarà, in base al progetto, composto da otto aerogeneratori di altezza massima all'*hub* pari a 99 metri e potenza complessiva pari a 29,6 MW, nonché da numerose opere accessorie necessarie all'allaccio alla rete elettrica;
come si apprende da articoli di stampa (tra cui quello intitolato "Sopralluogo congiunto per l'eolico", "La Nazione", edizione di Firenze del 6 maggio 2021) la Conferenza di servizi ha stabilito, nell'ultima seduta, che verrà effettuato un sopralluogo congiunto tra i tecnici del proponente e della Soprintendenza di Firenze per visionare i punti sensibili del discusso progetto di impianto eolico, sui crinali del Giogo di Villore e di Corella;
considerato che:
data la sua imponenza e la particolarità dei luoghi interessati, il progetto dell'impianto eolico ha sollevato numerose reazioni avverse da parte di associazioni, privati cittadini ed enti coinvolti che lamentano inoltre diverse irregolarità al procedimento;
attraverso diversi documenti ufficiali prodotti durante l'inchiesta pubblica all'interno del procedimento indetta dalla Regione Toscana, sono state sollevate numerose criticità quali, a titolo esemplificativo, la possibile ricaduta nel progetto in aree non idonee ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2020 (allegato 3(paragrafo 17) - Criteri per l'individuazione di aree non idonee: aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali protette);
considerato inoltre che:
nell'ambito della Conferenza di servizi sono stati espressi diversi pareri dagli enti coinvolti, alcuni dei quali totalmente negativi, tra i quali si citano: il parere sfavorevole dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi nel quale si afferma che l'impianto andrà a modificare in maniera irreversibile un tratto di crinale di notevolissimo interesse naturalistico, *habitat* di una moltitudine di specie di interesse conservazionistico e corridoio ecologico di estrema importanza per la diffusione di numerose specie; il parere sfavorevole della Soprintendenza archeologia Belle Arti e paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, secondo la quale, per gli aspetti di intervisibilità dal territorio di competenza, gli aerogeneratori in progetto sono distintamente percepibili visivamente seppur in maniera localizzata da punti di vista che presentano un valore paesaggistico particolarmente rilevante, anche grazie alla tipica conformazione morfologica dei rilievi su cui si inseriscono e che pertanto la conservazione del loro carattere di eccezionale naturalità ed unicità morfologica e panoramica potrebbe essere compromessa dalla percezione degli impianti, avulsi dal contesto paesaggistico naturale circostante; il parere sfavorevole dell'Unione di comuni della Romagna Forlivese motivato dal fatto che l'impianto è visibile in una parte significativa del territorio comunale di Portico e San Benedetto ed incide negativamente sul paesaggio collinare ed in particolare a causa della visibilità da crinali oggetto di particolare tutela individuati dal vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)* del Piano territoriale paesaggistico regionale dell'Emilia-Romagna;
la Soprintendenza archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, dopo un primo parere negativo, ha espresso parere favorevole, purché siano superate le condizioni di dissenso tra cui: riduzione degli aerogeneratori, riduzione dell'altezza, soluzione alternativa per le aree di cantiere in modo da evitare ingenti tagli boschivi, previsione del totale smantellamento delle opere in cemento armato e calcestruzzo al termine del periodo di utilizzo dell'impianto e attivazione dell'archeologia preventiva, con redazione di piano relativo alle indagini da effettuare e valutazione degli esiti che devono risultare compatibili con la tutela archeologica;

la Regione Toscana, pur facendo presente gli effetti negativi della realizzazione dell'impianto, quali la riduzione consistente del patrimonio boscato in un'area tutelata ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l'alterazione dello *skyline* (anche se parziale), ha rilasciato comunque parere favorevole, con la prescrizione dell'utilizzo di gabbionate rinverdite in luogo di semplici gabbionate ad elevato impatto paesaggistico. Parere positivo è stato rilasciato anche dalla Regione Emilia-Romagna,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno effettuare le verifiche necessarie per comprendere i motivi del parere espresso dalle regioni interessate, che non hanno tenuto conto delle ragioni ostative delle Soprintendenze e degli altri enti coinvolti e quali azioni intenda intraprendere per la tutela del valore paesaggistico di quell'area.
(3-02525)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, all'articolo 26, comma 4-*septies*, ha previsto l'istituzione di quattro parchi nazionali nell'ambito siciliano, tra cui il parco delle Eolie;
la Corte costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 12, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-*septies*, sollevata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso sollevata con riferimento agli artt. 14, lettere *a)*, *b)*, *f)*, *h)*, *i)* ed *n)*, e 17, lettera *b)*, dello statuto di autonomia e alle correlate norme di attuazione e con riferimento all'articolo 118 della Costituzione;
sin dall'anno 2000 l'UNESCO ha inserito le isole Eolie nel proprio elenco dei siti patrimonio dell'umanità;
il 12 luglio 2010 il Comune di Lipari ha votato ufficialmente contro l'istituzione del parco nazionale;
il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ha previsto, all'articolo 2, l'istituzione del Ministero della transizione ecologica competente, tra l'altro, in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
dalla legge istitutiva del parco delle Eolie sono trascorsi ben 13 anni e mezzo, periodo di tempo incompatibile con la tutela e la salvaguardia di beni non appartenenti solo all'Italia, ma facenti parte del patrimonio dell'intera umanità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con urgenza, per quanto di propria competenza, per definire la procedura istitutiva del parco delle Eolie.
(3-02516)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AIMI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da autorevoli fonti di stampa si apprende della situazione relativa al parco "XXII Aprile" di Modena, da tempo invivibile a causa della folta presenza di spacciatori;
le famiglie vorrebbero vivere in sicurezza questa area verde della città e utilizzare i giochi adibiti ai bambini, ma la condizione di degrado sembra non consentire nemmeno ciò che un tempo era normale: passeggiare in tranquillità, sedere su una panchina e godersi il verde pubblico;
alcune mamme hanno evidenziato come non sia oltremodo possibile la "coesistenza" di famiglie con bambini piccoli e soggetti che "si scambiano mazzette di soldi e droga";
va ribadito che le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel presidio del territorio: appare tuttavia evidente, a parere dell'interrogante, che le dotazioni attuali non sono sufficienti, né in termini di equipaggiamento, né in termini di risorse umane;
a causa della pandemia, tra l'altro, anche gli eventi organizzati dalle associazioni, che consentivano di tenere maggiormente vivo il parco, sono state ridotte al minimo;
purtroppo non è l'unica zona di Modena a dover subire la presenza di spacciatori, delinquenti e soggetti poco raccomandabili: da tempo la città vive una condizione di degrado particolarmente grave, senza che finora siano state messe in campo iniziative realmente risolutive;
sono già numerosi gli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante in relazione alla difficile

situazione della città di Modena sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Da più parti, e in maniera assolutamente trasversale, è stata sollecitata una valutazione per elevare la questura di Modena in fascia A, stante l'aumento dei reati di criminalità comune e l'impegno sempre maggiore che si richiede quotidianamente alle forze dell'ordine,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere in maniera definitiva la situazione legata al fenomeno dello spaccio e del degrado nella città di Modena, con particolare riguardo al parco XXII Aprile;
se intenda procedere a valutazione per elevare la questura di Modena in fascia A;
se siano previste iniziative volte al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine presenti nella città di Modena;
quali azioni siano state messe in campo ad oggi per contrastare e arginare il fenomeno dello spaccio nei centri storici delle maggiori città d'Italia, in particolare come si intenda rafforzare le politiche di rimpatrio per quei soggetti stranieri e irregolari, abitualmente dediti a delinquere, che vivono nelle nostre città pressoché impuniti.
(4-05467)

GARAVINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
diversi organi di stampa, tra i quali "la Repubblica" e "Roma Today", hanno reso nota la testimonianza di una nostra connazionale, Marta Lomartire, 24enne pugliese partita per Londra per iniziare un lavoro da ragazza alla pari, ospite di suo cugino regolarmente residente in Inghilterra da 15 anni e medico della sanità pubblica inglese. Al suo arrivo all'aeroporto di Heathrow, Lomartire era in possesso di tutti i documenti necessari ai fini dell'ingresso nel Regno Unito, inclusa la lettera firmata di lavoro, ma non aveva il visto di lavoro, a causa dell'attuale mancanza di chiarezza delle regole del Regno Unito sul tema;
nonostante avesse tutti i documenti in regola, Marta Lomartire ha riferito di essere stata bloccata all'aeroporto di Heathrow dalle autorità di frontiera britanniche, di essere rimasta per ore chiusa in una stanza senza ricevere alcuna spiegazione per poi essere trasferita in prigione, all'Immigration removal centre di Colnbrook e, infine, espulsa;
la nostra connazionale ha testimoniato di essere stata detenuta per 12 ore, specificando che le è stato sequestrato il cellulare e che non ha potuto avvisare i familiari che l'attendevano e che, quindi, non sapevano nulla delle sue condizioni. Successivamente, le è stato fornito un telefono sprovvisto di credito telefonico e che poteva essere ricaricato unicamente tramite sterline. Nonostante la precarietà della situazione, riusciva a mettersi in contatto con l'esterno tramite i telefoni pubblici della prigione. Dopo 12 ore di detenzione, veniva infine espulsa e rimpatriata con un volo per Milano;
Lomartire ha inoltre riferito che nel centro di detenzione si troverebbe un'altra giovane italiana, toscana, della quale purtroppo non conosce il nome. Avrebbe anche lei 24 anni e sarebbe lì da addirittura 5 giorni, senza aver ricevuto alcuna spiegazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda chiarire con le autorità inglesi quanto accaduto a Marta Lomartire e se, attualmente, risultino altri connazionali trattenuti nel centro di detenzione.
(4-05468)

SACCONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa*. - Premesso che:
in data 26 novembre 2015 CONSIP ha indetto un bando per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, prima edizione, del valore complessivo di 53.700.000 euro, suddivisa in tre lotti geografici, con la dicitura "videosorveglianza 1";
la fornitura prevede l'installazione di cosiddette telecamere intelligenti e sistemi di videosorveglianza e numerose forniture sono state aggiudicate da società che utilizzano apparecchiature e strumenti di videosorveglianza delle società cinesi Dahua e HikVision;
queste società sono note per la vulnerabilità informatica dei loro apparecchi, per essere strettamente collegate al Governo cinese e per essere in diverse *blacklist*, tra cui quella dell'agosto 2019 in cui il

Governo statunitense ha bandito i loro prodotti da tutti gli edifici pubblici e governativi. Tanto che anche il COPASIR a fine 2019 avvertì che in base ad una legge nazionale del 2017 tutti i cittadini cinesi anche all'estero sono obbligati a comunicare ogni tipo di informazione alle istituzioni, norma che i delegati italiani del gruppo HikVision e Dahua ignorano con imbarazzo davanti le telecamere;
una nota trasmissione della RAI, "Report", in data 10 maggio 2021 ha condotto un'inchiesta in merito alla sicurezza ed affidabilità di queste telecamere per capire dove finiscano i dati e se potrebbero essere usati contro le persone coinvolte, chi ci sia dietro a queste aziende, e ha scoperto che: a) HikVision Italia del gruppo europeo Holding Europea è controllato da società a responsabilità limitata cinesi. Tutte le S.r.l. cinesi del settore sono controllate dagli apparati militari. Tutti gli amministratori (in Italia e in Europa) sono cittadini cinesi; b) Dahua ha venduto un terzo di tutte le telecamere in Italia, di cui 19 a palazzo Chigi e in tutto lo Stato del Vaticano, oltre a strade e porti; c) HikVision ha venduto telecamere alla RAI, a corti di appello, agli aeroporti di Milano e Roma, a porti e decine di sedi istituzionali;
sempre le stesse società hanno fornito le apparecchiature per "temperatura" anti COVID in grado di studiare lo stato psicologico delle persone insieme alle telecamere facciali (nella regione Xinjang hanno con questo sistema "sottomesso" la comunità uigura e quasi 500.000 persone sono passate nei campi di detenzione e recupero: le persone vengono sorvegliate quotidianamente per rieducarle con interventi psicologici e poi "vendute perché obbligate a lavorare cosi come forma di recupero" alle società del tessile che producono per grandi firme come Nike e Fila). In tutta la regione le telecamere controllano sulle 24 ore ogni spostamento di ogni singola persona controllando anche gli stati d'animo e se per sbaglio corrono o sono agitati vengono subito segnalati al sistema che manda la Polizia per arrestarli e li porta nei centri di detenzione per capire che problema hanno e con chi;
la società australiana Cyber Security ha lanciato l'allarme su questo sistema di telecamere facciali, che è in grado tramite l'intelligenza artificiale e con collegamenti esterni di ricerca su "Facebook", "Google" e altro di tracciare un profilo delle persone;
l'inchiesta di "Report" ha condotto anche un esperimento, simulando un attacco informatico sul sistema di videosorveglianza della RAI, scoprendo che le telecamere fornite proprio dalle società cinesi aprivano comunicazioni con IP cinesi e avevano memorie aggiuntive accessibili con codice del produttore, ma non utilizzate dalla sicurezza della RAI. Cosa più grave è che si è dimostrato che registrano in parallelo il tutto;
eppure chi ha installato le telecamere assicura di aver disabilitato connessioni verso l'esterno;
la RAI comunque ha avviato le procedure per rimuovere queste fragilità;
nel 2016 CONSIP ha affidato a Tim e Fastweb di provvedere alla fornitura di queste apparecchiature, ma gli stessi hanno acquistato poi in Cina;
nel 2019 con CONSIP si è chiarito che gli acquisti in questi settori non devono essere fatti solo in base al prezzo, ma anche al grado di sicurezza;
il Parlamento europeo ha avviato la pratica per escludere da sedi istituzionali queste telecamere,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della situazione esposta, se intenda attivarsi e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere, nei limiti delle proprie competenze, presso le amministrazioni coinvolte, al fine di consentire un approfondimento sulla vicenda sul rapporto tra le società con la Repubblica cinese.
(4-05469)

FARAONE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
con nota del 23 marzo 2021, n. 0137532, trasmessa dal Ministro in indirizzo alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata avanzata la proposta di ripartizione dei fondi assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale (fondo FEASR) per gli anni 2021 e 2022, periodo transitorio determinato dallo slittamento della programmazione 2021-2027, che sarà avviata a partire dal 2023, a causa della pandemia in corso;
in particolare, si propone di cambiare i criteri di ripartizione del FEASR per gli anni 2021-2022, passando quindi dai criteri "storici", ai criteri "oggettivi", in quanto criteri in grado di allocare le

risorse in maniera equa, paragonati all'applicazione delle risorse assegnate per il *de minimis*;
la nuova ripartizione proposta, a ben vedere, avrebbe un impatto economico deleterio nei confronti in particolare delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e dell'Umbria, con una perdita finanziaria che ammonterebbe a 407.407.433 euro, secondo quanto sostenuto dagli assessori regionali delle Regioni in questione in una lettera indirizzata al Ministro, nonché dalla risoluzione votata dall'Assemblea regionale siciliana (ARS) sul tema;
come riportato anche dalle fonti di stampa, sebbene il Ministro in indirizzo abbia ribadito in audizione di fronte alla Commissione attività produttive dell'ARS, che le riduzioni di fondi saranno minori rispetto alle cifre tuttora in circolazione sui mezzi di informazione, sarà il Consiglio dei ministri a decidere sulla questione relativa all'adozione dei nuovi criteri, a causa del mancato accordo tra le Regioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno adottare le più appropriate iniziative al fine di mantenere invariati i criteri di riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli anni 2021 e 2022, consentendo un'equa ripartizione delle risorse volte a colmare il divario tra le aree economiche più evolute e quelle più marginali del Paese.
(4-05470)
PEPE - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:
la società Ferrosud S.p.A. nasce nel 1963 come risultato di un intervento per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e, in particolare, per lo sviluppo dell'occupazione nelle regioni Basilicata e Puglia;
la Ferrosud S.p.A. opera nel settore ferroviario. L'esperienza acquisita in oltre 40 anni ed il *know how* posseduto, unitamente alle dotazioni ed impianti, permettono alla società di costruire qualsiasi tipo di carrozza in acciaio al carbonio, acciaio *inox* e lega leggera, ovvero carri e carrelli di qualsiasi genere. Tanto che, in linea con le esigenze del mercato ferroviario moderno, si è nel tempo organizzata per svolgere attività di *revamping* e manutenzione di rotabili ferroviari (*service*) presso gli impianti dei clienti ed è da sempre orientata al miglioramento continuo della qualità, tanto che ogni processo è sostenuto da certificazioni riconosciute da istituti internazionali accreditati. La sua eccellenza, di fatto, è nota in tutto il mondo;
malgrado ciò, la vita societaria del noto marchio industriale è stata inesorabilmente segnata da vicissitudini non troppo fortunate in ordine alla gestione societaria. Anche la continua incertezza derivante dalle complesse vicende giudiziarie ha contribuito ad oscurare la fama di cui la Ferrosud poteva andar fiera;
tuttavia, in occasione di alcune riunioni importanti tenutesi sia nel 2019 che nel 2020, presso il Ministero dello sviluppo economico, la dottoressa Bianchini, presidente di Ferrosud, informava il Ministro che la società Ferrosud aveva già avviato, dapprima, una procedura di esame congiunto con le rappresentanze sindacali al fine di procedere ad un affitto di ramo di azienda alla società Coseco S.r.l. L'operazione, però, non era stata ritenuta opportuna. Ha reso noto che la stessa società stava lavorando, anche, per la predisposizione di un piano di concordato che prevedeva la gestione della continuità tramite un soggetto terzo investitore per il rilancio del sito produttivo. Inoltre, si rendeva edotto l'organo di Governo che l'azienda aveva anche richiesto l'attivazione della cassa integrazione straordinaria per crisi per 16 settimane, vista la limitata presenza di commesse. Nel frattempo, si sarebbe proseguito alla preparazione di un piano concordatario che prevedeva l'ingresso di eventuali *partner* con modalità ancora da definire, ma sarebbe stata data la preferenza a soggetti industriali con esperienza nel settore e a soluzioni di piena tutela occupazionale;
anche le organizzazioni sindacali, allora coinvolte, avevano ribadito l'opportunità di tenere aperto un tavolo ministeriale di confronto tra le parti per verificare le prospettive industriali ed occupazionali di Ferrosud, sottolineando, altresì, che i diversi tavoli regionali tenutisi per affrontare le problematiche di inefficienza della società avevano ribadito la mancanza di credibilità industriale, anche per gli elementi di contraddizione rilevati nelle dichiarazioni aziendali riguardanti il piano industriale, il portafoglio ordini e le prospettive occupazionali;
con decreto 8 febbraio 2021, è stata ratificata l'apertura della procedura di amministrazione

straordinaria della società Ferrosud S.p.A. e nominato un commissario straordinario;
risulterebbe, altresì, una proposta di acquisizione da parte di terzi;
pertanto, rimane ancora forte e vivo l'interesse di fare il possibile per il prosieguo ed il rilancio della nota realtà industriale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quale esito abbia avuto la proposta di acquisizione, laddove confermata;
quali azioni urgenti intendano intraprendere al fine di realizzare un piano di risanamento che preveda investimenti in innovazione e piani di formazione del personale, anche per il tramite del nuovo soggetto commissariale.
(4-05471)

SIRI - *Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'istruzione*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
i primi di maggio, in provincia di Pesaro, nell'istituto tecnico-commerciale "Olivetti" di Fano, uno studente di 18 anni sostiene di avere il diritto a stare in classe senza indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina) e per questo motivo, con provvedimento di sospensione, viene allontanato dalla classe. Così, in segno di protesta, il 5 maggio il ragazzo si lega al proprio banco con una catena per biciclette. La situazione mette in difficoltà i docenti, che per legge sono tenuti a far rispettare le misure anti contagio, così, dopo aver tentato di fargli indossare il DPI, la dirigente scolastica interpella le forze dell'ordine che arrivano a scuola, seguiti da un'ambulanza;
il ragazzo viene prelevato e portato al pronto soccorso, dove i sanitari vogliono sottoporlo a un tampone per il COVID e lo avvertono che sarà sottoposto a TSO (trattamento sanitario obbligatorio). A questo punto il diciottenne, inizialmente tranquillissimo, comincia ad agitarsi e si oppone fermamente, ma il tampone gli viene somministrato ugualmente mentre più persone lo tengono, e si procede al TSO. Viene quindi trasferito nel reparto psichiatrico dell'ospedale "Muraglia" di Pesaro, dove gli viene sequestrato il telefono. Viene rilasciato dopo 5 giorni;
dopo essere uscito dal reparto, il diciottenne ha raccontato che gli sarebbero stati somministrati due calmanti contro la sua volontà. Ha anche confermato che la sua protesta andava avanti da diversi giorni, ma di aver sempre tenuto un comportamento pacifico;
considerato che:
gran parte del corpo docente ritiene il provvedimento eccessivo, perché il ragazzo in classe è sempre stato corretto ed educato, anche se fermo nelle sue posizioni. Inoltre il TSO resta per sempre una macchia incancellabile, una sorta di stigma associato alla malattia mentale, che conduce a un totale discredito e ad una completa svalutazione della persona che lo subisce;
dal canto suo, il sindaco di Fano ha dichiarato che la sua sottoscrizione del TSO è stata solamente un atto dovuto e che si tratta di una "vicenda delicata che merita di essere affrontata, seguita e gestita nelle sedi più idonee con umanità e competenza", inoltre avrebbe sostenuto che ci sarebbe stato qualcuno che ha sobillato il ragazzo;
i genitori hanno dichiarato che in famiglia il ragazzo non ha mai avuto atteggiamenti violenti di nessun tipo;
anche sui *social network* il caso ha suscitato accese reazioni in tutta Italia, ed è iniziato a circolare su "Twitter" l'*hastag* "FatemiUnTSO", accompagnato nella maggior parte dei casi da messaggi che denunciavano la misura adottata nei confronti del ragazzo di Fano come sproporzionata o peggio;
un pedagogista ha scritto su uno dei principali quotidiani nazionali che si tratta di un caso senza precedenti nell'ordinamento italiano: "Il rischio reale è che venga così introdotta, nell'ordinamento scolastico, la possibilità per ogni alunno di poter subire, in caso di opposizione, una costrizione che lo porta a una contenzione per cause puramente comportamentali, senza che questo abbia attinenza con motivi veramente patologici o di violenza";
secondo Telefono Viola, un'associazione di Roma specializzata nella denuncia degli abusi legati ai trattamenti sanitari psichiatrici: "Oggi, a 43 anni dall'abolizione dei manicomi, di fronte a questo caso (come nei molti che l'hanno preceduto) dobbiamo drammaticamente constatare come l'azione di

controllo sociale della psichiatria continua ad imperversare, arrivando persino ad entrare nelle scuole, psichiatrizzando ragazzi che manifestano atteggiamenti 'non conformi'. Questo episodio conferma quanto sia diffuso il rischio di leggere i comportamenti degli studenti e delle studentesse con la lente deformante della diagnosi clinica";

anche lo psichiatra Alessandro Meluzzi ha ampiamente commentato la vicenda, affermando tra l'altro: "Si tratta a mio giudizio di un gravissimo abuso che penso presenti anche dei rilievi penali. Siamo nell'ambito dell'uso politico, sociologico, ideologico e comportamentale del Tso che il nostro ordinamento prevede per casi molto più gravi, ovvero situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita del paziente o quella degli altri. Ora mi pare evidente che nel caso specifico nessuna di queste fattispecie si configuri concretamente. Mi auguro che qualcuno ne risponda, ad iniziare dai miei colleghi che hanno avvallato un simile provvedimento";

atteso che:

la normativa (artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978) stabilisce che sia possibile ricorrere al TSO per malattia mentale in regime di ricovero ospedaliero, solo se sussistano determinate condizioni, tra le quali la presenza di una "malattia mentale" e di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

lo studente di Fano non è persona affetta da "malattia mentale", salvo considerare una manifestazione di dissenso rispetto a un obbligo imposto dal Governo (quello di indossare una mascherina) e delle opinioni dissenzienti un "sintomo" di malattia mentale e di disturbo delirante;

sarebbe da approfondire il ruolo passivo del sindaco di Fano, che ha firmato un'ordinanza di TSO per malattia mentale nei confronti di un giovane studente che stava manifestando un dissenso di natura politica. Così come il ruolo della preside dell'istituto ove studia il ragazzo, per comprendere come si possa arrivare a chiedere l'intervento in una scuola della Polizia di Stato, in assenza di reati consumati o tentati;

inoltre vi è la "salute" dello studente, elemento che il sindaco che ha disposto il TSO, i due medici che lo hanno proposto e la preside che ha chiamato la Polizia non hanno affatto considerato, così come non hanno valutato le conseguenze che questa brutta esperienza potrebbe produrre sulla mente del ragazzo, al quale, peraltro, sono stati iniettati due calmanti, contro la sua volontà, che lo hanno intontito per un giorno e, sempre contro la sua volontà, gli è stato fatto il tampone;

desta particolare preoccupazione il ricorso ad un TSO per malattia mentale, che appare essere stato eseguito non solo in assenza dei presupposti normativi che lo legittimano, ma per una finalità, che all'interrogante appare di tipo "politico", consistente nel contrastare una forma di dissenso e di protesta rispetto all'uso della mascherina,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti per quale motivo il sindaco di Fano abbia emanato il provvedimento di attivazione del TSO senza che sussistessero contemporaneamente le tre condizioni necessarie, ovvero: necessità e urgenza non differibile, intervento dei sanitari che viene rifiutato dal soggetto, impossibilità di adottare tempestive misure *extra* ospedaliere;

per quale motivo non si sia optato per il trattamento sanitario al di fuori del contesto ospedaliero (TSO *extra* ospedaliero), a domicilio con attivazione di visite domiciliari, al fine di incidere meno negativamente sulla vita del ragazzo, visto che il TSO deve essere considerato come un'eventualità del tutto eccezionale, attivabile solo dopo che tutti i tentativi di ottenere un consenso del paziente siano falliti, ma questi tentativi alternativi pare che non siano stati esperiti;

per quale motivo i medici abbiano deciso per una misura così estrema, visto che il soggetto non stava mettendo nell'immediato a rischio la sua vita o quella di altri;

quale sia l'opinione dei Ministri riguardo al comportamento della dirigente scolastica che, anziché scegliere una soluzione di cauta mediazione, avrebbe deciso di chiamare direttamente le forze di polizia, dimostrando così scarse doti di equilibrio nella gestione delle situazioni delicate, compito che un dirigente scolastico dovrebbe saper fronteggiare, e se per questo motivo non si ritenga di approfondire eventuali responsabilità attivando le procedure idonee.

(4-05472)

MONTANI, CANDIANI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la chiusura delle frontiere e l'assenza di date certe per la loro riapertura limita in modo drammatico la situazione economica dei territori di confine che vivono dell'interscambio di frontiera, in particolare alcune aree del Piemonte e della Lombardia la cui economia dipende in gran parte da quanti attraversano il confine svizzero, sia per il lavoro frontaliero sia per fare acquisti in Italia;
nella fattispecie, si tratta per lo più di attività turistiche e commerciali costituito da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno subito danni nell'ultimo anno che rischiano di diventare irreversibili con conseguenze economiche e sociali non prevedibili e con una desertificazione commerciale di territori tenuti vivi proprio dalle piccole imprese che, a breve, non ci saranno più;
la decisione del Governo di favorire la graduale riapertura delle attività commerciali, culturali e sportive, di consentire gli spostamenti, per favorire la ripresa economica e sociale, per alcuni territori, per essere davvero incisiva, deve essere accompagnata dalla volontà di riaprire le frontiere, e permettere in parte il flusso commerciale;
per le aree piemontesi e lombarde che distano meno di 20 chilometri dal confine sarebbe davvero importante prevedere una deroga che consentisse l'ingresso nel territorio nazionale a coloro che risiedono oltre il confine svizzero, senza necessità di effettuare un tampone molecolare, similarmente a quanto accade per i lavoratori transfrontalieri, che si recano giornalmente oltre confine,
si chiede di sapere, sulla base del miglioramento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, se il Ministro in indirizzo non ritenga importante valutare la possibilità di consentire già dai prossimi giorni l'ingresso nelle aree di confine del territorio nazionale a coloro che risiedono oltre il confine svizzero, senza necessità di effettuare un tampone molecolare, intervenendo con un provvedimento analogo a quanto accade per i lavoratori transfrontalieri, che si recano giornalmente oltre confine.
(4-05473)

ARRIGONI, RIPAMONTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica*. - Premesso che:
la competitività delle imprese nazionali rappresenta un aspetto fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la ripresa economica dell'Italia che è il secondo Paese manifatturiero nella UE, ancor più dopo questa fase pandemica;
la transizione energetica sarà al centro delle politiche di rilancio della nostra economia ma dovrà sempre tenere in considerazione i costi della sostituzione tecnologica per non condurre le nostre imprese fuori mercato, generando un ulteriore impoverimento del nostro settore industriale con conseguente perdita di posti di lavoro;
in molti settori della nostra manifattura che, per ragioni di processo produttivo, hanno un elevato utilizzo di energia, la competitività di settore è legata in maniera diretta alla competitività del gas naturale, che a sua volta dipende dai livelli di concorrenza e di prezzo nel mercato all'ingrosso, dagli oneri fiscali e parafiscali e dalle componenti addizionali del servizio di trasporto;
il gas, come indicato nel piano nazionale energia e clima, continuerà ad avere un ruolo importante nella transizione energetica, anche perché in molti processi produttivi non vi sono attualmente alternative tecnologiche competitive al suo utilizzo e soprattutto perché è la risorsa meno impattante dal punto di vista ambientale generale e delle emissioni per gestire la fase di transizione;
purtroppo il costo del gas naturale nel mercato italiano all'ingrosso è strutturalmente più elevato rispetto a quello degli *hub* del nord Europa e, inoltre, il trattamento tariffario non favorisce la domanda industriale dei settori energivori, detti "*hard to abate*", premiata al contrario in Germania, Francia e Regno Unito, attraverso agevolazioni degli oneri fiscali e parafiscali;
ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha inoltre già deliberato un aumento del 44 per cento della componente tariffaria REt dal 1° luglio 2021 e tale incremento rischia di penalizzare ulteriormente la competitività dell'industria manifatturiera italiana nell'imminente fase di riposizionamento *post* pandemia sui mercati internazionali;
la stessa ARERA con la delibera n. 96/2020/R/EEL del 26 marzo 2020 ha previsto una riduzione

dell'elemento REt per i produttori di energia elettrica a decorrere dal prossimo 1° luglio, mentre per i clienti industriali energivori si continua ad applicare il valore pieno della componente tariffaria;
l'industria attende da anni il varo di un'importante misura, prevista dall'art. 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), in elaborazione dal 2018 presso il Ministero dello sviluppo economico: quella per la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas;
la rideterminazione, che andrebbe a colmare la parte del *gap* di competitività correlata agli oneri fiscali e parafiscali, è lo strumento appropriato per intervenire a favore della competitività delle imprese;
la misura, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 18 gennaio 2017, appare riconducibile all'alveo della disciplina europea sugli "sgravi fiscali" definita dall'art. 17 della direttiva 2003/96/CE (ETD), già applicata positivamente a favore delle aziende energivore elettriche dall'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e di conseguenza attuabile a legislazione vigente, a livello di Stato membro senza necessità di notifica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare una rapida attuazione alla misura di politica industriale, ora particolarmente urgente e indifferibile per contribuire al mantenimento della competitività dell'industria manifatturiera italiana in questa fase storica;
quali ulteriori iniziative urgenti intendano assumere per garantire la competitività delle industrie italiane ad elevato utilizzo di gas naturale.
(4-05474)
NENCINI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
il "progetto di potenziamento ferroviario della linea Gallarate-Rho - quadruplicamento tratta Parabiago-Rho" è un piano di ampliamento della suddetta linea ferroviaria;
il progetto definitivo, incluso nel PNRR, presenta gravi criticità di tipo legale, economico, ambientale e trasportistico in quanto è palesemente sovradimensionato rispetto al corridoio ferroviario a disposizione il cui quadruplicamento non risulta realizzabile con adeguati margini di sicurezza e sostenibilità ambientale;
è stato dichiarato irrealizzabile dagli stessi progettisti di RFI (Italferr) nella versione preliminare del 2003 (a 3 binari), che escludeva la possibilità del quadruplicamento;
il progetto è stato dichiarato incompatibile dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2004, che sottolineava le forti criticità ambientali già nelle condizioni attuali (2 binari) e a malapena approvava un terzo binario (parere della commissione speciale VIA prot. GAB/2004/7508/B05 del 6 luglio 2004);
il progetto è stato dichiarato illegittimo, e conseguentemente annullato, dal TAR (sentenza n. 01914 del 9 luglio 2012), annullamento confermato in secondo grado dal Consiglio di Stato (sentenza n. 06959 del 21 dicembre 2012);
è stato respinto anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 2014 (seduta del 26 febbraio 2014, affare n. 98/2014);
il progetto è caratterizzato da elevati costi realizzativi (417 milioni di euro per soli 9 chilometri di lunghezza della tratta);
l'opera non sembra supportata da un rilevante pubblico interesse tale da giustificarne l'inclusione all'interno del PNRR, nel quale il quadruplicamento Rho-Parabiago è citato nell'"Investimento 1.2: linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa", nell'ambito del corridoio Liguria-Alpi: ma la tratta Rho-Parabiago non è su una linea ad alta velocità, né una linea di collegamento con l'Europa. Infatti, nei documenti ufficiali di riferimento del progetto TEN-T consultabili sul sito della Commissione europea, la linea Gallarate-Rho non risulta facente parte del corridoio Reno-Alpi (che si estende da Rotterdam a Genova passando sulla direttrice di Novara). La linea non fa parte nemmeno delle tratte Genova-Milano e Genova-Torino, indicate nel PNRR;
considerato che, nonostante ciò, il progetto è stato più volte ripresentato da Regione Lombardia e RFI, senza sostanziali modifiche, e ha incontrato, inspiegabilmente, l'approvazione da parte degli stessi soggetti che l'avevano precedentemente respinto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso approfondire le motivazioni che hanno portato all'inserimento del progetto nel PNRR nonostante le così tante incognite sulla valenza concreta del progetto medesimo e le tante contrarietà manifestate da diverse amministrazioni dello Stato.

(4-05475)

PRESUTTO, DONNO, GAUDIANO, TRENTACOSTE, FERRARA, PAVANELLI, VACCARO, GALLICCHIO, PUGLIA - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

il Comune di Napoli detiene un patrimonio artistico culturale di notevole rilevanza. A seguito dei danni riportati da molti edifici degli ex IPAB durante il terremoto del 1980, il Comune di Napoli ha negli anni prelevato numerose opere da siti che versavano in condizioni di degrado per collocarle presso la sede di Castel nuovo (denominato anche Maschio angioino);

il museo civico di Castel nuovo è stato ufficialmente istituito nel 1990 ed è stato nel 2005 ampliato ed implementato con una serie di opere del periodo '800-'900 prelevate, anche stavolta, da luoghi in cui rischiavano il deterioramento;

considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 30, comma 1, stabilisce che gli enti statali e territoriali pubblici, e quindi anche il Comune di Napoli, hanno l'obbligo di garantire la conservazione e la sicurezza dei beni culturali di loro appartenenza;

le abbondanti piogge verificatesi a novembre 2020 hanno determinato consistenti ristagni d'acqua nel cortile posto a piano terra di Castel nuovo, in particolare in prossimità dei locali del piano terra;

in data 1° dicembre 2020, il Comune di Napoli è venuto a conoscenza della presenza di numerose opere d'arte di grande pregio, quadri e statue, alcune già compromesse, ubicate nei locali a rischio di allagamento. Il giorno successivo l'assessore per la cultura e il turismo, il vicesindaco, il sindaco e il competente soprintendente all'archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli si sono recati sul posto potendo constatare di persona lo stato di incuria delle opere, dislocate in ambienti umidi e malsani;

all'interno delle stanze, abbandonate da decenni e piene di muffa, sono stati ritrovati circa 400 dipinti, dal XIV secolo in poi, tra cui una seicentesca "Madonna del rosario e Santi domenicani", di Luca Giordano, di 4 metri per oltre 2 e mezzo, e quadri di autori appartenenti alla scuola napoletana come: Paolo De Matteis e Jacopo Cestaro, Francesco De Mura, Giuseppe Bonito, Agostino Beltrano, Giacinto Diano, Onofrio Avellino;

con la deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 23 aprile 2021 il Comune, dopo aver preso atto della grave situazione, ha stabilito che l'attività di recupero e successivo restauro del patrimonio artistico debba essere preceduta da un'attività prodromica di messa in sicurezza e conservazione dei beni, necessaria alla successiva valutazione patrimoniale delle opere da compiersi da parte di un'apposita "commissione tecnica" composta da funzionari della competente Soprintendenza, di docenti universitari di storia dell'arte e di funzionari culturali comunali;

l'attività preliminare propedeutica alla successiva valutazione è stata esplicitata dal servizio beni culturali che ha a tal proposito redatto un progetto preliminare di analisi delle problematiche più urgenti nel quale vengono evidenziati tre *step* di attività: il primo riguardante la messa in sicurezza, e la "velinatura" delle opere con la redazione di apposite schede conservative che indichino le "condizioni di salute" di ciascuna opera, del valore di 50.000 euro; il secondo inerente al restauro conservativo ed estetico del dipinto "Madonna del rosario e Santi dominicani " e di un'altra opera da selezionare tra quelle di maggiore pregio, del valore di 50.000 euro; il terzo dedicato al restauro ed alla musealizzazione di altri quadri di grande valore e pregio artistico per altri 50.000 euro. Per un totale di 150.000 euro;

allo stato attuale, ai sensi della delibera, risultano note solo le modalità di finanziamento del primo passaggio;

sulla vicenda sembrano esserci numerosi punti oscuri. Non si comprende, infatti, come sia possibile che beni di tale valore artistico e culturale siano rimasti lì decenni senza che nessuno si accorgesse del

pericolo di deterioramento in cui incorrevano. Allo stesso modo poco chiara appare una serie di elementi che sarebbero utili a comprendere come il Comune intenda procedere nel catalogare e successivamente restaurare le opere;
in primo luogo, al momento non si conosce né la quantità esatta né quali siano tutte le opere rinvenute nonché se vi sia già stata un'interlocuzione con la Soprintendenza competente in merito agli interventi preliminari da effettuare. Allo stesso tempo, non si ha contezza delle modalità attraverso le quali verrà scelta la ditta che effettuerà i primi interventi di manutenzione e restauro, attività definite "prodromiche" rispetto alle successive;
non si comprende inoltre quali siano i tempi di realizzazione previsti di tali attività né da chi sarà nominata e come sarà composta la commissione tecnica, di cui alla deliberazione n. 157/2021, incaricata della valutazione patrimoniale dei reperti;
in ultimo, non appare palese se si sia elaborato un progetto relativo alle problematiche connesse alle precipitazioni atmosferiche ed alla valutazione delle conseguenze derivanti dalle infiltrazioni di sostanze dannose per le opere d'arte e se le stesse rimarranno collocate nei medesimi ambienti o, considerato lo stato dei luoghi, non si sia valutato un repentino spostamento in luoghi più idonei;
a fronte di tali dubbi, in data 4 maggio 2021 è stata fatta formale richiesta di accesso agli atti al responsabile area cultura e turismo del Comune da parte degli esponenti del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle. A tale richiesta ha fatto seguito una lettera di riscontro dello stesso ente datata 7 maggio 2021, nella quale viene evidenziato come la delibera rappresenti solo un atto propedeutico alle successive fasi e attività che verranno concordate con la competente Soprintendenza, senza fornire ulteriori specifiche nel merito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda attivarsi al fine di verificare quali e quante opere siano state rinvenute e quali procedure verranno nel dettaglio poste in essere per consentire che sia le attività definite "prodromiche" che le successive attività di valutazione patrimoniale delle opere avvengano in tempi definiti ed in modo condiviso e trasparente;
se ritenga opportuno constatare, nelle sedi di competenza, che l'amministrazione comunale ponga in essere tutte le accortezze del caso nel verificare accuratamente lo stato dei luoghi e prevedere, qualora necessario, lo spostamento delle opere in un sito più idoneo in attesa dei futuri interventi.
(4-05476)
CUCCA - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e per il Sud e la coesione territoriale*. -
(4-05477)
(*Già* 3-02513)
PUGLIA, VACCARO, DONNO, GAUDIANO, GIANNUZZI, MAUTONE, PRESUTTO, DE LUCIA , SANTILLO, CASTELLONE, RICCIARDI, ANGRISANI, LANNUTTI, LANZI, CROATTI, TRENTACOSTE, NATURALE, VANIN - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la catena di negozi "Idea Bellezza" svolge attività di vendita di prodotti cosmetici e di profumeria nei vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale e *on line*;
il marchio "IdeaBellezza" rientra nel gruppo Gargiulo & Maiello S.p.A., che ha sviluppato la rete di vendita portando all'apertura di oltre 60 negozi sparsi in tutta Italia;
sul sito *internet* è previsto un piano di sviluppo che punta all'apertura, nei prossimi 5 anni, di un totale di 100 punti vendita "per realizzare la copertura sempre più capillare dell'intero territorio nazionale. Spazi che vanno dai 100 ai 250 metri quadri in cui la casa madre garantisce la presenza di oltre 20.000 articoli; riassortimento velocissimo degli stessi; tutte le novità del settore disponibili sempre, merce ordinata secondo un nuovo concept, non più su scaffalature protette da vetrine come nelle profumerie tradizionali, ma direttamente a portata di mano del Cliente; formazione continua del personale, a tutti i livelli, per metterlo in grado di offrire servizi, consulenze e professionalità alla propria clientela";
considerato che:
da quanto si apprende dalla stampa i punti vendita continuano a svolgere attività commerciale senza il riscontro di un'evidente difficoltà finanziaria della società che, piuttosto, ha fatto ricorso ai lavoratori

di una cooperativa in sostituzione di quelli aziendali per l'approvvigionamento dei punti vendita stessi ("cronachedellacampania", 22 gennaio 2021);
si apprende, altresì, che, nel territorio campano, i sindacati (UILTuCS) denunciano la decisione aziendale della Gargiulo & Maiello di collocare senza soluzione di continuità, da ottobre 2020, i lavoratori della logistica in cassa integrazione a causa delle difficoltà riscontrate per far fronte alla pandemia;
l'azione di protesta dei lavoratori si è spostata presso i punti vendita, a dimostrazione che l'azienda sta continuando ad operare e che pertanto non sussistono i motivi di un così massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali;
considerato inoltre che:
ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario;
come si apprende dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, condizione per poter accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria o alla cassa integrazione straordinaria è costituita dall'interruzione o dalla difficoltà nello svolgimento continuativo dell'attività d'impresa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione riguardante i punti vendita "Idea Bellezza", e quali iniziative intenda intraprendere al fine di verificare la correttezza dell'operato della società e la tutela del diritto al lavoro dei dipendenti.
(4-05478)
DE FALCO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
negli ultimi anni gli interventi della Guardia costiera sono fortemente aumentati, con compiti che riguardano la Polizia ambientale e demaniale, la Polizia marittima, la sicurezza della navigazione, il controllo della filiera del pescato, le operazioni SAR;
nonostante questi compiti sempre più ampi e complessi, si prevede che nei prossimi anni verrà consentito solo un piccolo aumento per quel che riguarda il personale di truppa, ma non per quello di grado superiore. Si tenga presente, ad esempio, che viene consentito l'arruolamento di soli sei marescialli all'anno;
questi impegni, e la concreta scarsità di personale, stanno causando gravi problemi di *policy* dell'impiego con uno *stress* da parte dei militari coinvolti sempre più forte e che non può non pesare anche sulla qualità del servizio reso, nonostante la meritoria volontà dei singoli membri del Corpo;
sempre per fare un esempio, per coprire le varie esigenze che si creano, si procede a trasferimenti frequenti che, come detto, hanno conseguenze negative non solo per le persone coinvolte, ma anche per la stessa efficacia della pubblica amministrazione, costretta a ricominciare ogni volta da capo con personale che non conosce un territorio e che viene, poi, trasferito non appena acquisita conoscenza del territorio e dimestichezza nelle mansioni assegnate;
inoltre, sempre per riempire i vuoti e senza una vera politica di media-lunga scadenza, si devono registrare trasferimenti di personale già alle soglie della pensione. Tale *modus operandi* comporta conseguenze anche per quel che riguarda l'andamento del lavoro di indagine del personale della Guardia Costiera disimpegnato su disposizione della magistratura inquirente. Si tratta di compiti delicati e non è infrequente che appartenenti a quel Corpo vengano trasferiti, dissipando il bagaglio di esperienza e le specifiche acquisizioni sino a quel momento ottenute;
considerato che:
questa precarietà è sempre maggiore ed è un danno sia per l'Amministrazione che per la serenità del personale, il quale non può operare senza avere buona certezza di stabilità, ed essere al contrario esposto a trasferimenti, quasi sempre, a quanto consta all'interrogante, privi di motivazione e talmente irragionevoli da apparire arbitrari;
il personale del Corpo è sempre pronto a compiere il proprio dovere, tuttavia il sempre più ampio ricorso alle norme della legge n. 104 del 1992 o la sempre maggiore richiesta di trasferimento all'impiego civile, dove è pacifico che i trasferimenti siano corrispondenti ad esigenze obiettive, ad

aspirazioni o necessità soggettive e che debbono comunque essere motivati e non arbitrari, certificano che la situazione tratteggiata potrebbe apparire affetta da situazioni patologiche, specie se venissero confermati quegli episodi che possono fare pensare a fenomeni di "nepotismo" o comunque a preferenze inspiegabili;
ritenuto che:
è necessario garantire la maggior stabilità possibile al personale, stante anche l'assetto territoriale analogo a quello delle forze di Polizia;
per ridurre la precarietà di almeno una parte del personale, secondo l'interrogante, sarebbe opportuno effettuare diversa dislocazione dei pattugliatori d'altura, che peraltro sono inspiegabilmente inoperativi proprio mentre nel Mediterraneo centrale si susseguono i naufragi e si è persa la conta delle vittime in mare;
a quanto risulta all'interrogante le regioni che mostrano una maggiore mobilità in uscita del personale sono Puglia e Campania,
si chiede di sapere:
quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, anche prevedendo la possibilità di aumentare il numero del personale del Corpo, a partire dai ruoli truppa e sottufficiali, assicurando, così, quella stabilità indispensabile per ottenere i migliori risultati, in particolare nelle attività di Polizia giudiziaria e marittima, che richiedono approfondita conoscenza del territorio;
se al Ministro consti quanto esposto relativamente alla situazione di svantaggio a carico della Puglia e della Campania, ed in particolare se possa valutare quanto personale sia passato all'impiego civile provenendo da queste due regioni;
se non intenda intraprendere iniziative di sua competenza per favorire l'avvicinamento a casa, su richiesta degli interessati, di quella parte del personale della Guardia Costiera che è ormai prossimo alla pensione, in sostituzione di coloro che siano andati in congedo o siano stati trasferiti.
(4-05479)
ORTIS, ANGRISANI, CASTALDI, GRANATO, LANNUTTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:
i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sono, secondo la definizione presente sul portale di Invitalia, soggetto attuatore, strumenti "per accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, di valorizzazione dei territori. Rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, sviluppo economico, produttivo e imprenditoriale, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, ambiente, occupazione e inclusione sociale. Gli interventi sono finanziati con risorse nazionali ordinarie, risorse comunitarie e del Fondo per lo sviluppo e la coesione";
per quel che concerne il Molise, il CIS firmato l'11 ottobre 2019 dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Conte, dall'ex Ministro per il Sud Provenzano e dall'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, consiste "in interventi immediatamente realizzabili - tramite il finanziamento di 153 progetti per complessivi 220 milioni di euro - che spaziano dal rafforzamento delle infrastrutture alla riqualificazione dei borghi, alla tutela e al recupero storico-artistico dei percorsi tratturali, alla realizzazione di poli di attrazione culturale" (come si legge sul sito del Governo);
il 29 aprile 2021 l'ACEM-ANCE Molise, associazione di costruttori molisani, ha incontrato funzionari di Invitalia per rendere loro note alcune criticità sui bandi di gara del CIS. In particolare, l'associazione ha rilevato come le prime aggiudicazioni siano avvenute "con una media dei ribassi pari al 30 per cento anche per gli interventi di opere edili", la quale "per la sua elevatezza pone seri interrogativi sull'eventualità che i lavori possano essere realizzati realmente a regola d'arte e senza contenziosi ed inconvenienti vari, tipici delle situazioni in cui i ribassi di aggiudicazione sono troppo alti". Osservando inoltre come molti dei bandi siano stati assegnati ad aziende non del territorio;
per riparare a tali problematicità sarebbe d'uopo, per i bandi di gara del contratto molisano, prevedere l'obbligatorietà della presa di visione dei luoghi e dei documenti di gara ad opera del legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, per una più puntuale e corretta conoscenza dei lavori da eseguire (art. 79, comma 2, del codice degli appalti, decreto legislativo n. 50 del 2016); l'utilizzo

dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (artt. 36, comma 9-*bis*, 95 e 148, comma 6, del codice); e infine un termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte della pubblicazione del bando. Tali misure, inoltre, creerebbero occasioni di lavoro per le imprese locali, rivitalizzando l'economia regionale con positive ricadute su tutta la filiera edile,

si chiede di sapere se non sia intenzione dei Ministri in indirizzo adoperarsi per adottare tali o analoghe iniziative per i bandi di gara del CIS per il Molise, utilizzando l'offerta economicamente più vantaggiosa quale loro criterio di aggiudicazione, e prevedendo l'obbligatorietà della presa di visione dei luoghi e dei documenti di gara ad opera del legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa.

(4-05480)

LANNUTTI, ANGRISANI - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che:

l'autostrada A12 circonda da nord la città di Genova e in quel tratto alterna gallerie a viadotti. Il viadotto sul torrente Bisagno è lungo 593 metri e alto 70 ed è costruito in calcestruzzo armato. Ogni giorno il viadotto è attraversato da migliaia di *camion* e *pullman*;

l'autostrada A12 è gestita da Autostrade per l'Italia (ASPI);

dal viadotto cadevano quotidianamente pluviali, bulloni, pezzi di ferro e di calcestruzzo. Anche in seguito a ciò, oltre che a causa della manutenzione stabilita in seguito alla caduta del "ponte Morandi", sono iniziati lavori di ristrutturazione del viadotto. Ma da quando sono iniziate le cantierizzazioni stanno cadendo pezzi addirittura di cantiere;

ASPI ha anche deciso per precauzione di chiudere il tratto autostradale ai mezzi pesanti tra i caselli di Lavagna e di Sestri Levante;

considerato che:

sotto al viadotto si trovano abitazioni e imprese, come sotto al "ponte Morandi";

gli abitanti del luogo, nonostante le rassicurazioni di ASPI, hanno paura e hanno chiesto di essere trasferiti;

il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, invece, lamenta problemi opposti. A suo parere i lavori di manutenzione stanno rallentando l'economia regionale e ha chiesto ad ASPI e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di accelerare i suddetti lavori, mettendo in sostanza le priorità di Confindustria davanti alla salvaguardia delle vite umane. «La vicenda del ponte Morandi non ha insegnato nulla», ha accusato al TG1 una rappresentante della comunità che vive sotto al viadotto;

considerato, inoltre, che:

la società Autostrade per l'Italia S.p.A. gestisce 2.857 chilometri di rete autostradale in Italia sulla base della convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'allora ente concedente Anas S.p.A. (ruolo oggi attribuito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

il Piano economico finanziario di ASPI presentato continua a registrare un'esorbitante remunerazione per gli azionisti (da alcune stime, risulterebbe un *Tir* degli azionisti superiore al 40 per cento) e, contestualmente, un continuo ricorso all'indebitamento apparentemente finalizzato ad assicurare l'erogazione dei dividendi, piuttosto che il rafforzamento patrimoniale della società, al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria del progetto;

in attesa del Cda del 31 maggio 2021, da notizie di stampa si scopre che dopo aver ottenuto alcuni mesi fa 332,8 milioni di aiuti per i mancati incassi nel periodo marzo-giugno 2020 a causa dell'emergenza COVID, ora la concessionaria pretenderebbe una seconda *tranche* facendo salire il prezzo della società da 9 miliardi e 100 milioni a 9 miliardi e mezzo, 400 milioni in più del pattuito, nonostante Atlantia abbia scelto il regime del non riequilibrio dei piani finanziari e delle tariffe e quindi non avrebbe diritto ad alcun sostegno per le perdite. E secondo quanto riportato da articoli di stampa, «al Ministero sono propensi ad accettare la richiesta»;

nonostante questa abbondanza di risorse, ASPI continua a non adempiere al proprio dovere di gestore della rete autostradale di sua competenza, preferendo distribuire dividendi tra i suoi azionisti invece di spendere soldi per trasferire a sue spese gli abitanti che vivono sotto al viadotto per il periodo di durata dei lavori di manutenzione,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se ritengano che ASPI debba rivedere il piano dei lavori per la manutenzione del viadotto Bisagno;
se non siano dell'avviso che ASPI dovrebbe trasferire altrove, a sue spese, gli abitanti che vivono sotto il viadotto per la durata rimanente dei lavori;
se ravvisino la necessità di sollecitare la Regione Liguria, affinché favorisca l'opera di manutenzione di ASPI su quel tratto autostradale.
(4-05481)
FAZZOLARI, BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI, TOTARO, URSO, NASTRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende che Bouchta El Allam, detenuto marocchino e *imam* nel carcere di "San Michele" ad Alessandria, attraverso i suoi sermoni durante la preghiera all'interno dell'istituto penitenziario di ogni venerdì, avrebbe posto in essere una fitta attività di proselitismo islamista e di reclutamento;
proprio nell'ambito di un'indagine della procura di Torino sulla radicalizzazione islamica nel carcere di Alessandria, Bouchta sarebbe stato intercettato dai ROS mentre esortava i fedeli alla lotta contro cristiani ed ebrei, al martirio ed alla violenza contro le autorità italiane, oltre che al compimento di un atto terroristico nei confronti del giudice che avrebbe pronunciato la sentenza di condanna per la quale egli stava scontando la sua pena;
lo stesso dopo aver auspicato la distruzione del Vaticano, invocato la *jihad*, augurato per Israele "la venuta di un nuovo Hitler", proferiva anche parole di odio contro la dottoressa Souad Sbai, giornalista e presidente del centro alti studi Averroè (per la diffusione delle culture del Mediterraneo), esortando i seguaci alla sua decapitazione, proprio come avvenuto in Francia con il professor Samuel Paty ad opera di un estremista islamista;
a seguito dell'intercettazione il Tribunale di Torino avrebbe emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo, propaganda e istigazione discriminazione razziale, etnica e religiosa; un quadro da cui emerge non solo la gravità dell'impianto accusatorio, ma altresì la concretezza e l'attualità del pericolo derivante dalla condotta di El Allam, tali da esigere l'applicazione della misura cautelare;
simili processi di radicalizzazione islamista e filo jihadista nel contesto carcerario costituiscono un'emergenza, peraltro all'attenzione delle procure;
considerato che:
nel corso degli anni in cui si è svolta l'attività di proselitismo da parte di Bouchta si può presumere che sia, nel frattempo, verosimilmente intervenuto un parziale ricambio della popolazione carceraria, con il conseguente rientro in libertà di soggetti che hanno avuto contatti con lui, esposti alle sue suggestioni;
da ciò deriva la concreta possibilità che i proseliti fatti in carcere possano porre in essere le azioni terroristiche indicate da El Allam e, tra queste, la minaccia al giudice che ha emesso la sua condanna e quella di uccidere e decapitare Souad Sbai, che da sempre e coraggiosamente combatte il proselitismo islamista in Europa e in Italia, denunciando con fermezza le derive islamiste nel mondo arabo e soprattutto in occidente, anche ponendo in essere una poderosa attività di sensibilizzazione a favore della difesa dei diritti delle donne islamiche;
spesso, purtroppo, la Sbai, nel compiere questa meritoria attività è stata lasciata sola dalla politica, dalle istituzioni e dall'associazionismo, salvo rare eccezioni;
appare grave che ella non abbia ricevuto nessuna comunicazione delle suddette minacce avendole apprese anche lei dalla stampa, in un contesto in cui ottengono protezione e scorta, da parte dello Stato, persone come noti giornalisti, a seguito di minacce generiche e poco circostanziate emesse da non meglio specificati gruppi e organizzazioni politiche estremiste di cui non si ha evidenza in Italia, e che dunque mancano dei requisiti della gravità, concretezza e attualità;
le minacce di morte a Souad Sbai, da sempre in prima fila nella lotta al proselitismo jihadista, da parte dell'*imam* Boutcha El Allam, non possono rimanere inascoltate, in un contesto in cui la diffusione del

fanatismo islamista all'interno delle carceri italiane è quanto mai allarmante e può facilmente tramutarsi in azioni terroristiche,
si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui, in un contesto nel quale alcune persone ottengono protezione e scorta, da parte dello Stato, anche a seguito di minacce generiche e poco circostanziate emesse da non meglio specificati gruppi e organizzazioni politiche estremiste di cui non si ha evidenza in Italia, non sia stata immediatamente prevista un'adeguata misura a tutela della dottoressa Souad Sbaj e del giudice estensore delle sentenza di condanna di Boutcha El Allam, destinatari di gravissime minacce aventi i requisiti della gravità, concretezza e attualità da parte di pericolosi esponenti del fondamentalismo islamista.
(4-05482)

FAZZONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia*. - Premesso che:
le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie, comunque denominati;
la giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, tra cui quella di Latina, che pronunciano in primo grado, e dalle commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle commissioni tributarie provinciali;
in questi giorni l'interrogante è venuto a conoscenza della decisione di procedere alla soppressione della sezione distaccata di Latina della commissione tributaria regionale del Lazio;
una situazione analoga, in forza dell'esigenza di non allontanare i servizi dai cittadini, era stata già scongiurata a giugno 2014 e nel 2016 quando, dopo la paventata soppressione, erano state riprese le funzioni giudicanti delle due sezioni operanti nella sede di Latina, sezioni 18 e 19;
la conservazione della sezione distaccata di Latina della commissione tributaria regionale, era avvenuta anche in considerazione del fatto che la stessa aveva i requisiti numerici e statistici per essere mantenuta ed anche implementata;
nonostante questo, recentemente, si è arrivati al congelamento prima della sezione 18 e poi della sezione 19 fino al 31 luglio 2021, a causa della riferita carenza di giudici;
sopprimere e accentrare il servizio a Roma comporterebbe maggiori oneri sotto il profilo economico, logistico e sociale, anche per effetto della necessità di spostamento e per le relative tempistiche con riverbero sui costi di difesa tecnica per i contribuenti, quali cittadini ed imprese;
l'accesso e la fruibilità della commissione tributaria regionale rischia di essere inficiata anche dalle difficoltà connesse, sul piano infrastrutturale e dei trasporti, che caratterizzano gli spostamenti tra Roma e la provincia di Latina;
difficoltà si rilevano anche per tutti gli *stakeholder*, nonché per il trasferimento dei fascicoli da Latina a Roma;
la provincia è stata già oggetto negli anni del taglio di alcuni servizi fondamentali nel campo della giustizia, con il relativo allontanamento di servizi fondamentali dai cittadini, a seguito della chiusura di alcune sedi distaccate dei tribunali, e la soppressione della sezione imprese presso i tribunali differenti dalla sede di Corte di Appello;
questa situazione, innestata su incomprensibili tagli lineari, ha comportato un aumento generalizzato dei costi della giustizia che pesa sui cittadini;
considerato che:
in tale contesto l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina, ha rivolto un appello alle istituzioni, affinché tali uffici non vengano soppressi, al fine di garantire servizi più vicini e rapidi alle comunità rappresentate;
la decisione di sopprimere la sezione distaccata di Latina della commissione tributaria regionale del Lazio deve essere evitata per non aumentare la distanza tra i cittadini e la giustizia, per non abbattere l'ennesimo presidio di legalità rimasto nella provincia di Latina;
la soppressione di tali servizi e strutture operative comporterebbe maggiori costi che dovranno sostenere le pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese, per recarsi nella Capitale;
tale scelta renderebbe più complesso l'accesso alla giustizia tributaria, portandola ad essere ancora più

lenta e farraginosa, proprio in un momento in cui l'obiettivo condiviso dovrebbe essere un reale contrasto della corruzione dilagante e agli sprechi;
la provincia di Latina, con i suoi oltre 600.000 abitanti, ha il diritto di avere servizi, sicurezza e legalità;
la giustizia non può essere considerata un costo, ma deve essere intesa come un investimento per il nostro Paese, per la Regione e soprattutto per i cittadini,
si chiede di sapere quali azioni urgenti si intendano mettere in atto al fine di scongiurare la chiusura della sede distaccata di Latina della commissione tributaria regionale del Lazio e procedere al suo potenziamento, anche attraverso l'attivazione di una ricerca di giudici tributari nazionali da destinare alla sede distaccata di Latina, al fine di mantenere servizi e presidi di giustizia e legalità vicini ai cittadini.
(4-05483)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02523 del senatore Magorno, sulla mancata proroga di un contratto di consulenza al DIPE;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-02521 del senatore Magorno, sul rispetto delle indicazioni governative per quanto riguarda la vaccinazione delle categorie più fragili;
3-02522 del senatore Magorno, sul rischio di chiusura del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale "Giannettasio" di Corigliano-Rossano (Reggio Calabria);
13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02525 della senatrice Montevecchi ed altri, sulla realizzazione dell'impianto eolico denominato "Monte Giogo di Villore" sul crinale appenninico del Mugello.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05443 del senatore De Falco.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 326a seduta pubblica del 13 maggio 2021, a pagina 360, sotto il titolo: "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta":
alla nona riga, dopo le parole: "e i senatori", inserire la seguente: "Laus,";
alla decima riga, prima delle parole: "sull'emendamento 10.27", inserire le seguenti: "sull'emendamento 4.22, il senatore Augussori avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000 un voto favorevole".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.